Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1907 — **ROMA — Lunedì, 29 aprile** — **Numero 101.**

DIREZIONE *in Via Larga nel Palazzo Baleani* | **Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi** | **AMMINISTRAZIONE** *in Via Larga nel Palazzo Baleani*

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 32; semestre L. 17; trimestre L. 9
» a domicilio e nel Regno: » » 36; » » 19; » » 10
Per gli Stati dell'Unione postale » » 80; » » 41; » » 22
Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali.

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziari . . . . L. 0.25 } per ogni linea o spazio di linea.
Altri annunzi . . . . » 0.30 }

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla ***Amministrazione della Gazzetta.***

Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

Un numero separato in Roma cent. ***10*** *— nel Regno cent.* ***15*** *— arretrato in Roma cent.* ***20*** *— nel Regno cent.* ***30*** *— all'Estero cent.* ***35***
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo si aumenta proporzionatamente.

SOMMARIO

Parte Ufficiale

LEGGI E DECRETI

Il numero 188 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato:

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue

Articolo unico.

Piena ed intera esecuzione è data al trattato di commercio e di amicizia fra l' Italia e l'Etiopia, firmato a Addis Abeba il 21 luglio 1906.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 aprile 1907.

VITTORIO EMANUELE.

TITTONI.

Visto, *Il guardasigilli*: ORLANDO.

TRATTATO di commercio e di amicizia fra l'Italia e l'Etiopia.

Addis Abeba, 21 luglio 1906.

Sua Maestà Vittorio Emanuele III, Re d'Italia, e Sua Maestà Menelik II, Re dei Re d'Etiopia, guidati dal desiderio di rendere durevolmente amichevoli i rapporti tra i due Stati e di facilitare il movimento commerciale tra i nazionali rispettivi, hanno convenuto a tale scopo, di concludere un trattato.

Ed in conformità, Sua Maestà il Re d'Italia per mezzo del suo ministro plenipotenziario comm. Federico Ciccodicola e Sua Maestà l'Imperatore Menelik agendo in nome proprio come Re dei Re di Etiopia, hanno concordato le seguenti disposizioni alle quali intendono vincolare se stessi come i loro eredi e successori:

Art. 1.

I nazionali protetti di ciascuno degli Stati contraenti godranno nei territori dell'altro Stato piena libertà di soggiornare, di viaggiare o di esercitare il commercio o l'industria.

Art. 2.

Ciascuno degli Stati contraenti garantisce ai nazionali e protetti dell'altro Stato, i quali soggiornano nel suo territorio, la sicurezza della persona o della proprietà.

Art. 3.

Ciascuno degli Stati contraenti accorda ai nazionali e protetti dell'altro Stato tutti i diritti, vantaggi e privilegi che sono stati o verranno in avvenire concessi ai nazionali di un terzo Stato

specialmente anche riguardo ai dazi doganali, alle imposte ed alla giurisdizione. Pei traffici di importazione e di esportazione, per qualunque strada in Etiopia, sarà pagata la dogana in un solo posto.

Art. 4.

I nazionali del Regno d'Italia ed i protetti avranno il diritto di servirsi delle linee telegrafiche, delle istituzioni postali, e di tutti gli altri mezzi di traffico esistenti in Abissinia alle stesse condizioni ed alle stesse tasse che gl'indigeni od i nazionali di un terzo Stato.

Art. 5.

Ciascuna delle due parti contraenti potrà di comune accordo inviare rappresentanti accreditati nel territorio dell'altro; questi risiederanno nei luoghi ove interessi commerciali o di altra specie faranno apparire necessaria e desiderabile la loro presenza e nel Tigrè risiederà uno a Macallè.

Art. 6.

Il presente trattato rimarrà in vigore per tre anni a datare dal giorno della sua andata in esecuzione. Se nè l'una nè l'altra delle parti annuncierà, mediante dichiarazione ufficiale, dodici mesi prima della decorrenza di questo termine, la sua intenzione di porre fine all'efficacia del trattato, questo rimarrà in vigore per un altro anno e così durerà fino allo scadere di un anno dal giorno in cui la summenzionata denunzia avrà avuto luogo.

Il presente trattato entrerà in vigore un mese dopo la data nella quale la ratifica a mezzo del Governo d'Italia sarà stata comunicata a Sua Maestà l'Imperatore d'Etiopia.

In fede di che, Sua Maestà Menelik II, Re dei Re d'Etiopia, in nome del suo Impero, ed il ministro plenipotenziario, comm. Federico Ciccodicola per Sua Maestà il Re d'Italia, hanno firmato questo trattato in due esemplari di eguale tenore in lingua italiana ed amarica e vi hanno apposto i loro sigilli.

(Sigillo dell'Imperatore Menelik).

(L. S.) FEDERICO CICCODICOLA.

Ratificato da S. M. il Re d'Italia, l'8 ottobre 1906.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro degli affari esteri
TITTONI.

Il numero **191** *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D' ITALIA

Visto l'atto in forma pubblica amministrativa 12 marzo 1906, approvato con il decreto ministeriale 20 giugno successivo, n. 136282, registrato alla Corte dei conti il 3 luglio dello stesso anno, al registro 39, foglio 172, mediante il quale il demanio dello Stato è divenuto proprietario della salina Moranella in Trapani, dell'estensione di mq. 238,842.17, con annesso magazzino, macchinario per molire il sale, suoi ordigni ed attrezzi per la coltivazione della salina, confinata a tramontana col mare di mezzo, a levante col canale, a mezzodì con la salina Chiara, ed a ponente con la salina del comm. Giuseppe D'Alì, iscritta in catasto al signor Burgarella Baldassarre fu Silvestro agli articoli 1554 e 9612, per l'imponibile di L. 712.69;

Visto il favorevole parere del Consiglio di Stato in adunanza del 21 dicembre 1906, n. 9314-1968;

Visto l'art. 13 della legge per la contabilità generale dello Stato 17 febbraio 1884 n. 2016;

Visto l'art. 3 del regolamento per la vendita dei beni demaniali, approvato col R. decreto 14 settembre 1862 n. 812;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È autorizzata la vendita della salina Moranella in Trapani, con le norme vigenti per le alienazioni dei beni demaniali.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 gennaio 1907.

VITTORIO EMANUELE.

MASSIMINI.

Visto, *Il guardasigilli:* ORLANDO.

Il numero **150** *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge in data 30 dicembre 1906, n. 649 con la quale fu approvato l'organico del personale di custodia delle carceri;

Visto il R. decreto 15 settembre 1904, n. 580;

Sentito il Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell' interno, presidente del Consiglio dei ministri, di concerto col ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvato il qui unito regolamento per il Corpo degli agenti di custodia delle carceri, visto, d'ordine Nostro, dal ministro dello interno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 marzo 1907.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.
A. MAJORANA.

Visto, *Il guardasigilli:* ORLANDO.

REGOLAMENTO per il corpo degli agenti di custodia delle carceri.

TITOLO I.

Ordinamento

CAPITOLO I.

Istituzione e composizione del Corpo

Ufficio degli agenti di custodia.

Art. 1.

Il Corpo degli agenti di custodia è istituito per invigilare e custodire i detenuti delle carceri giudiziarie centrali, circondariali,

succursali e mandamentali; e i condannati chiusi negli stabilimenti penali o lavoranti all'aperto.

Al personale di custodia può essere, in via eccezionale, affidata anche la sorveglianza esterna degli stabilimenti suddetti.

Dipendenza.

Art. 2.

Il Corpo degli agenti di custodia dipende dal Ministero dell'interno, e per esso dai prefetti e dalle autorità preposte alle direzioni degli stabilimenti carcerari.

Organico, competenze e graduazione.

Art. 3.

Il ruolo organico e le competenze degli agenti sono determinati dalla annessa tabella *A*, che stabilisce anche l'ordine gerarchico di graduazione.

Per ragioni di servizio possono però essere nominati agenti in eccedenza al numero stabilito per ogni grado, purchè nei gradi superiori vi siano in complesso altrettanti posti vacanti.

Sorveglianti.

Art. 4.

Gli agenti addetti al servizio interno delle case di custodia, delle ase di correzione, dei manicomi giudiziari e di altri Istituti speciali prendono il nome di capi sorveglianti, sotto capi sorveglianti, sorveglianti scelti e sorveglianti.

Custodia delle donne.

Art. 5.

Il servizio interno degli stabilimenti o delle sezioni destinate alle donne è fatto da suore e da guardiane, o da guardiane soltanto.

Agenti a cavallo - Barcaiuoli.

Art. 6.

Nelle case penali agricole e nelle località in cui i condannati lavorano all'aperto, una parte del servizio di custodia può essere affidata ad agenti a cavallo.

Negli stabilimenti pei quali occorra un servizio di barche, possono di questo venire egualmente incaricati agenti di custodia barcaiuoli.

Altri servizi affidati agli agenti.

Art. 7.

Gli agenti che ne abbiano i necessari requisiti possono essere impiegati come farmacisti, assistenti e capi d'arte, ovvero come telegrafisti, in quelle località nelle quali occorra per tali servizi speciali l'opera loro.

Agenti scritturali.

Art. 8.

Gli agenti, fino al grado di sotto capoguardia, forniti della necessaria istruzione, possono essere impiegati in qualità di scritturali, senza che rimanga con ciò pregiudicata la loro carriera nel Corpo a cui appartengono.

La scelta degli agenti scritturali si fa, volta per volta che se ne manifesti il bisogno e previa autorizzazione del Ministero, nelle singole direzioni dalle autorità dirigenti, le quali con esperimenti pratici si accertano della idoneità di coloro che dimostrano maggiore attitudine a coprire siffatti posti.

Nomina a custodi delle carceri mandamentali.

Art. 9.

Possono essere nominati custodi delle carceri mandamentali, anche nei Comuni di loro origine, e cogli assegni e gli altri vantaggi da determinarsi volta per volta dai prefetti, gli agenti di custodia che vengano licenziati per avanzata età o per altre cause, purchè non abbiano oltrepassato gli anni 50, provino di avere prestato servizio attivo nel Corpo per quindici anni almeno, di aver tenuto sempre buona condotta e di non aver subito nell'ultimo biennio punizioni maggiori degli arresti in sala di disciplina.

La preferenza per la nomina a custode delle carceri mandamentali è sempre data agli agenti che hanno prestato nel Corpo un servizio attivo più lungo e tenuto miglior condotta.

La scelta di questi custodi è devoluta al prefetto della Provincia, e alla nomina, come al loro licenziamento, si provvede con decreto prefettizio. (Mod. 1, 2).

Essi contraggono davanti l'autorità preposta al carcere la ferma di un anno (Mod. 3), rinnovabile di anno in anno, e devono costituirsi nella cassa postale di risparmio un fondo di massa di L. 150, mediante ritenuta di lire cinque mensili sulla paga.

A tali custodi sono applicabili i provvedimenti, le norme e le misure disciplinari di cui agli articoli 124, 126, 127, 131, 134, (nn. 1, 3, 8), 135, 144, 165, 167, 168, 176, 177 del presente regolamento.

Passaggio al posto di sorvegliante.

Art. 10.

Gli agenti nei quali si riscontrino i necessari requisiti di carattere e di attitudine, possono essere destinati come sorveglianti nelle case di custodia, nelle case di correzione, nei manicomi giudiziari e in altri istituti speciali. Essi indossano il vestiario uniforme indicato nella annessa tabella *C*.

CAPITOLO II.

Arruolamenti, ferme e premi

—

Arruolamento degli agenti di custodia.

Art. 11.

Gli agenti sono di preferenza reclutati fra i carabinieri reali, fra i militari sotto le armi che abbiano compiuto il periodo di istruzione e fra i militari di prima categoria in congedo illimitato. Il servizio è calcolato come prestato sotto le armi e gli agenti, finchè restano nel Corpo, sono dispensati dalle chiamate alle armi della loro classe di leva. (Mod. 25, 26).

Requisiti per l'arruolamento.

Art. 12.

Coloro che chiedono di essere ammessi a servire nel Corpo degli agenti di custodia, devono comprovare di avere i seguenti requisiti:

1° essere cittadini italiani o naturalizzati;

2° avere età non maggiore di 40 anni e non minore di 21;

3° avere la statura non inferiore a m. 1.60, essere di sana e robusta costituzione e andare immuni da difetti fisici;

4° essere celibi o vedovi senza prole;

5° sapere leggere correntemente, scrivere e far di conti;

6° avere sempre tenuto buona condotta; non essere stati espulsi dai pubblici uffici, nè puniti per gravi infrazioni alla disciplina durante il servizio prestato nell'esercito e in altri Corpi armati;

7° non avere subito condanne penali per delitti dolosi, nè essere stati colpiti da ordinanza di ammonizione a senso della legge 30 giugno 1889, n. 6144 (serie 3ª);

8° non essere stati riformati alla leva militare, eccetto che per deficienza di perimetro toracico, nè rimandati da altri Corpi armati al servizio dello Stato per inabilità fisica.

Dispensa dal limite di statura.

Art. 13.

Il Ministero dell'interno, in casi speciali e quando concorrano gli altri requisiti prescritti, può concedere la dispensa dal limite della statura, purchè però questa non sia inferiore a m. 1.55.

Domanda di arruolamento - Visita sanitaria ed esperimento sulla istruzione.

Art. 14.

La domanda per l'ammissione nel Corpo degli agenti deve essere presentata alla prefettura della rispettiva provincia, corredata dei seguenti documenti:

1° atto di nascita;

2° certificato di buona condotta rilasciato dall'autorità politica dell'ultimo domicilio;

3° estratto del casellario giudiziale;

4° dichiarazione medica, dalla quale risulti la sana e robusta costituzione e la immunità da difetti fisici;

5° certificato di saper leggere, scrivere e far di conto, rilasciato dal sindaco del Comune o da un'autorità scolastica;

6° certificato di aver sodisfatto agli obblighi della leva, od il congedo ottenuto dai Corpi dell'esercito o dell'armata, delle guardie di città o della guardia di finanza, nel caso che l'aspirante abbia in taluno di essi prestato servizio:

7° certificato di stato libero.

I documenti da unirsi alla domanda, meno gli atti di cui ai numeri 1, 5 e 6, devono essere di data non anteriore di un mese a quella della domanda stessa.

La prefettura fa completare i documenti mancanti, richiede la dichiarazione di cui all'art. 14 del R. decreto 13 aprile 1902, n. 107, per l'attuazione della legge 30 gennaio 1902, n. 87, sul casellario giudiziale ed assume, occorrendo, altre e più dirette informazioni.

Se dagli atti e dalle informazioni assunte risulta che l'aspirante abbia i voluti requisiti di idoneità e di buona condotta, la prefettura dispone che, coll'intervento dell'autorità dirigente il carcere, egli sia sottoposto alla visita di un medico militare e ad un esperimento di lettura, di calligrafia e di aritmetica, del quale dovrà redigersi analogo verbale.

Inammissibilità per mancanza d'istruzione o per difetti fisici.

Art. 15.

Laddove nell'esperimento, l'aspirante che abbia tutti gli altri requisiti, si sia dimostrato sprovvisto interamente dell'istruzione richiesta, ovvero nella visita medica non sia risultato di sana costituzione fisica, la prefettura gli partecipa che la sua domanda non può essere accolta e gli restituisce i documenti presentati.

Nomina, atto di ferma e giuramento.

Art. 16.

Se gli atti sono regolari, la prefettura trasmette tutti i documenti relativi al Ministero il quale, nulla trovando da osservare, li restituisce al detto ufficio autorizzandolo ad emettere in favore dell'aspirante il relativo decreto di nomina, (Mod. 5) a fargli contrarre la ferma mediante atto da redigersi sopra apposito modello e prestare giuramento colle formalità prescritte. (Mod. 7).

Il decreto viene spedito al Ministero in originale e due copie conformi entro cinque giorni dalla data dell'emissione.

Le nomine hanno decorrenza dal 1° o dal 16 di ogni mese.

Bollo degli atti.

Art. 17.

L'atto originale di giuramento è redatto secondo le disposizioni della legge sul bollo e la spesa occorrente è messa a carico dell'agente, cui si detrae dalla prima quota di paga.

Gli atti relativi alla assunzione della prima ferma e delle rafferme successive, e le istanze per esservi ammessi possono stendersi in carta semplice.

Nomina a guardia o ad allievo.

Art. 18.

Tutti gli ammessi nel Corpo vengono nominati allievi.

Possono soltanto nominarsi guardie quegli aspiranti che avendo già prestato servizio nel Corpo degli agenti di custodia o nell'arma dei carabinieri, ed essendo perciò già convenientemente istruiti nel servizio, risultino in possesso di requisiti tali da giustificare l'eccezione.

Invio alla scuola d'istruzione teorico-pratica.

Art. 19.

Gli agenti di nuova nomina e gli allievi, dopo aver contratto la ferma e prestato il giuramento, sono inviati, per ordine ministeriale, alla scuola d'istruzione teorico-pratica in Roma; i competenti uffici li muniscono a tal uopo di foglio di via (Mod. 4) e trasmettono alla direzione dell'istituto suindicato gli originali documenti che li riguardano

Consegna del corredo.

Art. 20.

Gli agenti arruolati o riammessi non ricevono alcun effetto di vestiario o di piccolo corredo, finchè non siano giunti alla scuola suddetta, dove vengono ad essi distribuiti, in tutto o in parte secondo i casi, gli oggetti indicati nell'annessa tabella *B*.

Periodo di esperimento.

Art. 21.

Il periodo d'istruzione e di esperimento non può essere maggiore di tre mesi per le guardie di prima nomina, e di sei mesi per gli allievi.

L'istruzione è impartita secondo le norme stabilite dal presente regolamento.

In casi eccezionali di gravi ed urgenti necessità di servizio il Ministero può disporre che si faccia a meno di sottoporre gli arruolati al periodo di esperimento nella scuola, inviandoli direttamente agli stabilimenti di destinazione, salvo a compiere in questi l'esperimento medesimo in forma analoga.

Licenziamento per cattiva condotta, per inettitudine, o per volontaria dimissione.

Art. 22.

Le guardie o gli allievi che dopo due mesi di permanenza nella scuola e durante il periodo di esperimento non serbino condotta regolare, ovvero risultino inetti al servizio, sono licenziati.

La cattiva condotta dell'agente risulta dall'estratto matricolare. (Mod. 20).

L'inettitudine fisica è comprovata mediante dichiarazione del medico della scuola; quella intellettuale da circostanziato rapporto del direttore dell'istituto.

Così pure le guardie o gli allievi che durante l'esperimento manifestano l'intenzione di ritirarsi, in seguito a giustificazione di gravi motivi il cui apprezzamento è riservato al Ministero, sono lasciati liberi per risoluzione della ferma contratta.

Modo di licenziamento.

Art. 23.

La proposta di licenziamento è fatta dalla direzione della scuola e trasmessa al Ministero per l'approvazione.

Al licenziamento si provvede con decreto prefettizio. (Mod. 6).

Competenze agli agenti da licenziarsi.

Art. 24.

Gli agenti licenziati ai termini dell'art. 22 non hanno diritto ad alcun compenso, ad eccezione della paga fino al giorno dell'avvenuto licenziamento, ed è loro ritirato il vestiario, salvo a lasciare ad essi gli indumenti indispensabili nei casi di assoluta miserabilità.

Concessione dei mezzi di viaggio.

Art. 25.

Alle guardie di prima nomina, agli allievi e agli agenti riammessi in servizio, vengono concessi i mezzi di viaggio e le indennità, come nei casi di traslocazione, allorchè sono inviati alla scuola o agli stabilimenti di destinazione.

Durata della ferma e sua rinnovazione.

Art. 26.

Gli individui ammessi nel Corpo degli agenti di custodia assumono l'obbligo di servire per cinque anni, giusta la legge 30 dicembre 1906, n. 640.

Il tempo passato in esperimento è computato nella ferma.

La ferma è rinnovabile quattro volte per periodi di cinque anni ciascuno.

Ultimate le quattro rafferme, gli agenti possono essere autorizzati a rimanere in servizio mercè ferme annuali.

Le ferme debbono decorrere sempre dal 1° o dal 16 del mese.

Ferma degli agenti provenienti dall'esercito.

Art. 27.

Le guardie provenienti direttamente dall'esercito, hanno diritto dopo tre anni di servizio e durante la prima ferma, al proscioglimento dalla ferma stessa, semprechè non siano in debito di massa.

Modo di rinnovazione della ferma.

Art. 28.

La rinnovazione della ferma si fa davanti l'autorità dirigente. (Mod. 8).

Le domande di rafferma debbono pervenire due mesi prima della scadenza della ferma o della rafferma in corso al Ministero dell'interno, coll'estratto matricolare dell'agente, col certificato sanitario e col parere dell'autorità dirigente.

Il Ministero, esaminati gli atti relativi, provvede o può disporre che l'agente rimanga in servizio senza vincolo di ferma per un determinato tempo, a titolo di esperimento, se la sua condotta sia stata tale da far dubitare della convenienza di ammetterlo alla rafferma.

Agli agenti lasciati in tal modo in esperimento si applicano le disposizioni del presente regolamento.

Risoluzione della ferma.

Art. 29.

Nel caso in cui allo scadere della ferma gli agenti siano ritenuti immeritevoli di appartenere al Corpo, si provvede al loro licenziamento con le norme stabilite nel titolo I articolo 12 e nei titoli III e IV del regolamento sulle pensioni civili e militari, approvato con R. decreto 5 settembre 1895, n. 603.

Riammissione in servizio - Quando può farsi.

Art. 30.

Gli agenti che siano stati dispensati dal servizio per riforma o per fine di ferma possono esservi riammessi quando giustifichino di possedere i requisiti indicati nell'articolo 12, non abbiano oltrepassato i 40 anni di età e siano giudicati idonei al servizio stesso. In questo caso essi contraggono la ferma stabilita e vengono classificati ultimi nel grado cui appartenevano.

Quelli che furono dispensati per inettitudine fisica non permanente debbono però essere riconosciuti, mediante visita sanitaria fiscale, perfettamente guariti e quindi nuovamente idonei al servizio.

Non possono, in nessun caso, essere riammessi in servizio gli agenti espulsi dal Corpo.

Le riammissioni in servizio sono sempre subordinate al parere della Commissione indicata dall'art. 47, la quale può proporre che i richiedenti vengano accettati senza vincolo di ferma per un determinato tempo, a titolo di esperimento.

Non è tenuto conto pei riammessi che lasciarono volontariamente il Corpo, agli effetti del premio di rafferma o del soprassoldo, del servizio anteriormente prestato, dovendosi perciò la riammissione considerare come ammissione *ex novo*.

Tempo escluso dal computo della ferma.

Art. 31.

Non si computa nella ferma, e costituisce interruzione di servizio, il tempo trascorso durante la diserzione.

Premio di arruolamento - Sua destinazione.

Art. 32.

Gli individui ammessi nel Corpo degli agenti di custodia hanno diritto, a titolo d'arruolamento per la prima ferma, ad un premio di L. 150, che è versato sul fondo di massa dell'agente per far fronte alle spese del vestiario e del piccolo corredo, e per costituire il fondo della mensa.

Premi di rafferma.

Art. 33.

Ai graduati e alle guardie che, compiuta la prima ferma di cinque anni, continuano con regolare rafferma a prestare servizio, è concesso per la prima rafferma un premio di L. 500, ed un altro premio di L. 500 per la seconda rafferma.

Tali premi sono pagati agli agenti in cinque rate di cento lire ciascuna, la prima all'atto della rafferma e le altre nelle scadenze annuali successive anticipate.

Il pagamento delle quote è fatto per intiero quando i percipienti non si trovino in debito di massa, e in caso diverso se ne ritiene loro una parte a saldo del debito stesso.

Soprassoldi.

Art. 34.

I graduati e le guardie ricevono altresì alla fine di ciascun anno della prima rafferma un soprassoldo di cento lire, che viene elevato a duecento durante le rafferme successive ed è loro corrisposto fino al termine del servizio.

Quote di premio e di soprassoldo in caso di cessazione dal servizio - Perdita del diritto al premio e al soprassoldo.

Art. 35.

Gli agenti che durante il periodo delle rafferme siano, per malattia contratta in servizio, giudicati inabili a continuarlo, ovvero vengano dispensati quando abbiano già acquistato il diritto a pensione, o facciano passaggio senza interruzione di servizio, in altro impiego governativo, od ottengano la rescissione della ferma, hanno diritto al pagamento del premio e del soprassoldo in ragione del tempo di servizio prestato. Quando la dispensa avvenga per malattia contratta a causa diretta ed immediata del servizio essi hanno diritto al pagamento intiero del premio e del soprassoldo;

Nei casi di destituzione con espulsione dal Corpo per causa di inettitudine e per cattiva condotta, gli agenti perdono il diritto alle quote di premio e di soprassoldo che non abbiano percepito al momento del giudizio pronunciato a loro carico.

Quote di premio e di soprassoldo in caso di decesso.

Art. 36.

In caso di morte degli agenti è devoluto ai loro eredi il diritto ai premi e ai soprassoldi in ragione del tempo di servizio da essi prestato se il decesso avvenne per malattia non derivante da causa di servizio; e per intiero se la morte fu attribuita a malattia acquisita per causa diretta ed immediata di servizio.

Capitolo III.

Istruzione

Scopo della scuola.

Art. 37.

È istituita in Roma, per l'istruzione degli agenti di custodia in esperimento, una scuola teorico-pratica, alla dipendenza del Ministero.

Possono in essa effettuarsi, occorrendo, corsi speciali d'istruzione per l'abilitazione al grado di sotto capo.

Alla scuola sopraintende il direttore capo della divisione del personale dell' amministrazione carceraria, e vi è direttamente preposto un funzionario dell'amministrazione stessa con gl'impiegati e gli agenti istruttori che siano reputati necessari.

Durata dell'istruzione.

Art. 38.

L'istruzione che s'impartisce nella scuola dura normalmente per tutto il periodo dell'esperimento stabilito dall'art. 21. Al termine di tale periodo gli agenti che abbiano dimostrato di non possedere i voluti requisiti d'idoneità e di attitudine sono licenziati, salvo i casi in cui il direttore proponga di prolungare l'esperimento per un periodo non maggiore di altri tre mesi.

La durata dell'esperimento può, in casi eccezionali, essere ridotta per coloro che, a giudizio del direttore della scuola, siano già sufficientemente istruiti.

In casi di eccezionali necessità di servizio possono essere inviati agli stabilimenti carcerari quegli allievi che abbiano ricevuto almeno due mesi d'istruzione e che siano stati riconosciuti idonei nel prescritto esame.

Matricola dei graduati, delle guardie e degli allievi.

Art. 39.

Il direttore cura che sia tenuta la matricola dei graduati, delle guardie e degli allievi addetti ed ammessi alla scuola. (Mod. 19).

Negli stati matricolari sono iscritte le ricompense e le punizioni riportate dai singoli allievi e dalle guardie durante la loro permanenza nella scuola, e un estratto di questi stati viene rimesso, con tutti gli altri atti amministrativi e contabili, alla direzione dello stabilimento a cui detti agenti sono destinati all'uscire dalla scuola stessa.

Materie del corso d'istruzione.

Art. 40.

L'istruzione degli agenti in esperimento consiste nella spiegazione delle leggi e dei regolamenti carcerari; nel leggere, scrivere e conteggiare; nel maneggio delle armi, e in tutto quanto possa esser loro necessario per la conoscenza del servizio e per la custodia dei detenuti.

Questa istruzione deve durare non meno di cinque ore al giorno. Nel resto del tempo, gli agenti in esperimento prestano servizio, a scopo di applicazione pratica, negli stabilimenti carcerari di Roma come gli altri agenti.

Una volta alla settimana essi fanno passeggiate militari ed esercitazioni nel tiro a segno.

Insegnanti.

Art. 41.

L'istruzione elementare è impartita da insegnanti forniti del relativo titolo di abilitazione.

L'istruzione militare e quella teorico pratica del servizio sono date dai graduati addetti alla scuola.

Uno o più funzionari dell'amministrazione carceraria possono essere incaricati di fare conferenze e di dar lezioni sui sistemi penitenziari, sull'ordinamento carcerario in genere, sulle nozioni di antropologia criminale e di criminologia.

Esami d' idoneità.

Art. 42.

Terminato il corso d'istruzione, gli allievi sono sottoposti ad esame scritto e orale dinanzi ad una Commissione composta del capo di divisione del personale dell'amministrazione delle carceri e dei riformatori, presidente, del direttore della scuola e di un insegnante, membri.

Mancando il capo di divisione predetto può essere delegato a presiedere la Commissione esaminatrice un ispettore generale delle carceri e dei riformatori.

Il risultato dell'esame, che serve di base alle dichiarazioni di idoneità o meno dei singoli allievi, viene comunicato al Ministero.

Accasermamento - Mensa - Divisa.

Art. 43.

Gli agenti ammessi alla scuola sono accasermati, fanno mensa comune e sono soggetti a tutte le discipline prescritte dal presente regolamento.

Essi indossano, fra gli oggetti di divisa indicati nella tabella *B*, quelli riconosciuti puramente indispensabili secondo la stagione.

Licenze agli agenti in esperimento.

Art. 44.

Durante il periodo dell' esperimento gli agenti non possono ottenere licenze, nemmeno di breve durata, senza imperiosi motivi.

Capitolo IV.

Nomine e promozioni

Decreti di promozioni.

Art. 45.

Alle promozioni degli agenti si provvede con decreto Ministeriale.

Promozioni ai vari gradi.

Art. 46.

Le promozioni da capo guardia a comandante sono conferite per tre quarti a titolo di merito e per un quarto a titolo di anzianità.

Quelle da sotto capo a capo guardia si danno per due terzi a titolo di merito e per un terzo a titolo di anzianità.

I sotto capi guardia si eleggono per merito tra le guardie scelte e le guardie che, oltre ad avere i requisiti necessari, superino gli esami d' idoneità.

Le guardie scelte sono, di regola, nominate per anzianità tra le

guardie di buona condotta e che abbiano sempre mostrato speciale interesse al servizio.

Alle suindicate promozioni a guardia scelta sono applicabili le disposizioni dell'art. 53.

Commissione per la constatazione del merito.

Art. 47.

Il merito dei singoli agenti nelle promozioni è riconosciuto da una Commissione composta del vice direttore generale, presidente, del capo della divisione del personale, di un ispettore generale delle carceri e del capo della sezione del personale stesso.

Un funzionario della direzione generale ha l'ufficio di segretario.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza di tre commissari. In caso di parità di voti prevale il partito pel quale abbia votato il presidente.

Esami d'idoneità a sotto capo.

Art. 48.

Gli esami per la promozione al grado di sotto capo sono scritti ed orali e consistono:

nella redazione di un rapporto relativo ad evenienze di disciplina o di servizio in genere;

nella soluzione di un quesito sulle prime quattro operazioni dell'aritmetica;

a voce, sulle disposizioni che regolano il servizio carcerario in generale.

Requisiti per l'ammissione agli esami.

Art. 49.

Per essere ammesse agli esami di sotto capo, le guardie scelte e le guardie devono avere almeno tre anni di servizio, a decorrere dalla nomina ad allievo, essere di ottima condotta e avere dato prova di attitudine e di zelo.

Le guardie fornite di licenza tecnica, di attestato pel passaggio alla 4ª classe ginnasiale o di altro titolo di studio superiore alla licenza elementare possono essere ammesse al detto esame con due soli anni di servizio.

Possono essere pure ammesse all'esame di promozione dopo un biennò di servizio, le guardie che abbiano appartenuto per non meno di cinque anni all'esercito, all'armata o alla regia guardia di finanza e si siano congedate col grado di sott'ufficiale.

Quelle che non superano l'esame sono rimandate alle rispettive residenze e non possono ripetere l'esperimento che dopo un anno.

Mezzi di viaggio agli esaminandi.

Art. 50.

Ai concorrenti agli esami, che non risiedono nel luogo in cu sono chiamati a sostenere lo esperimento, vengono concessi i mezzi di viaggio per l'andata e il ritorno.

Durante il tempo dell'esame sono aggregati allo stabilimento carcerario del luogo stesso, vi alloggiano, e, quando lo domandino, è loro concesso di prendere parte alla mensa in comune, se esiste.

Sono obbligati a restituire i mezzi di viaggio ricevuti quegli agenti che volontariamente rinunziano di continuare gli esami.

Commissione per gli esami.

Art. 51.

Gli esami di cui all'articolo precedente si dànno nelle prefetture, avanti ad una Commissione composta del consigliere delegato, presidente, di un consigliere di prefettura e di un direttore dell'Amministrazione delle carceri e dei riformatori.

Un impiegato scelto dal presidente esercita l'ufficio di segretario.

I temi scritti vengono trasmessi, come sono stati consegnati dai candidati, in piego chiuso al Ministero.

Il risultato dell'esame orale consta dal verbale stesso delle operazioni eseguite, che viene spedito insieme ai temi suddetti.

Revisione degli scritti e promozione.

Art. 52.

La stessa Commissione incaricata dello accertamento dei titoli di merito secondo l'art. 47 rivede gli scritti e ne fa la classificazione, tenendo conto dei servizi resi dai singoli agenti, della loro condotta e dell'anzianità.

Per ottenere l'idoneità i concorrenti devono riportare in ciascuna prova non meno di sette punti in media.

Le promozioni si fanno secondo il numero progressivo della classificazione dei singoli agenti, ma le guardie scelte hanno la precedenza su quelle semplici, indipendentemente dai punti riportati nell'esame.

Promozioni eccezionali senza esame.

Art. 53.

Il Ministero, anche senza l'esperimento dell'esame e senza che siano trascorsi i termini previsti dall'art. 49, può promuovere dal grado inferiore a quello immediatamente superiore, gli agenti che abbiano reso servizi straordinari con pericolo evidente della loro vita.

La proposta di queste promozioni deve essere fatta dalla Commissione locale di disciplina dello stabilimento da cui l'agente dipende e trasmessa dalla prefettura al Ministero col proprio parere.

CAPITOLO V.
Permessi di uscita e licenze

—

Permessi di uscita.

Art. 54.

Il servizio degli agenti è regolato in modo che essi abbiano d'ordinario dalle tre alle quattro ore di uscita al giorno e mezza giornata di libertà ogni quindici giorni.

Gli agenti puniti con la sala di disciplina perdono il turno per la mezza giornata, la decorrenza del quale incomincia dal giorno in cui essi hanno ripreso servizio dopo la punizione.

La mezza giornata libera si estende, di regola, dal mezzogiorno all'ora della ritirata serale.

Possono le autorità dirigenti eccezionalmente derogare a questa disposizione quando le necessità del servizio non permettano una così lunga assenza degli agenti dallo stabilimento; come è pure in facoltà di esse consentire agli ammogliati di pernottare con le rispettive famiglie quando siano liberi dal servizio notturno, purchè ritornino nello stabilimento alla sveglia del mattino seguente.

Licenze temporanee - Competenza per la concessione.

Art. 55.

Per motivi di salute e quindi anche per convalescenza, oppure per straordinarie ed eccezionali urgenze di famiglia, quando il servizio lo consenta, possono essere concesse agli agenti licenze temporanee, estensibili, di regola, fino a un mese nel corso di un anno. (Mod. 10).

Nel limite di tempo e per i motivi suindicati hanno facoltà di concedere licenze non maggiori di quindici giorni le autorità dirigenti, e non maggiori di un mese i prefetti.

Le concessioni di più lunga durata sono riservate al Ministero.

Quando la licenza è concessa per motivi di salute, si accordano, limitati però al solo agente, i mezzi di trasporto nello stesso modo che pel trasferimento.

Mentre si trovano in licenza temporanea gli agenti non cessano di far parte del Corpo, sono soggetti all'autorità dirigente lo stabilimento della località dove dimorano, e, in mancanza, all'autorità politica.

Corredo ed armi degli agenti in licenza.

Art. 56.

Gli agenti che vanno in licenza indossando l'uniforme portano la daga o sciabola, e consegnano gli altri oggetti di armamento al comandante o al capoguardia.

Trattamento degli agenti durante la licenza.

Art. 57.

Quando la licenza è concessa per motivi di famiglia, gli agenti non hanno diritto a percepire la paga che per trenta giorni.

Se è accordata invece per motivi di salute dà sempre diritto a percepire la paga quando la malattia risulti contratta in servizio e per causa immediata e diretta dal medesimo (nei modi stabiliti dal citato regolamento, approvato con R decreto 5 settembre 1895, n. 603) e fino a completa guarigione.

Fuori di questo caso l'agente che, trascorsi tre mesi di licenza, non si trovi in grado di riprendere servizio, può essere licenziato, salvo a venire riammesso nel Corpo quando provi di avere ricuperato la salute.

Gli agenti inviati in licenza per attendervi il collocamento a riposo, perchè riconosciuti inadatti al servizio, percepiscono, durante la licenza stessa, metà della paga se non abbiano compiuto venti anni di servizio e i due terzi quando abbiano superato detto limite. Se essi preferiscono di rimanere in servizio, sono obbligati a disimpegnare tutte quelle attribuzioni ritenute ancora compatibili con le loro condizioni di salute.

Proroga della licenza.

Art. 58.

Le domande per proroga di licenza devono essere presentate per mezzo dell'autorità dirigente lo stabilimento del paese in cui trovasi l'agente e, in difetto, dell'autorità politica; la quale, verificate le circostanze esposte, trasmette le domande stesse al Ministero, sempre in tempo debito per avere la risposta.

La circostanza della presentazione della domanda, fatta direttamente o a mezzo delle autorità locali, non esime l'agente dall'obbligo di trovarsi in residenza allo spirare del permesso, a meno che la proroga domandata sia stata già regolarmente concessa.

In caso diverso ogni ritardo è considerato come assenza arbitraria e punito a termine del presente regolamento.

Condizioni per ottenere le licenze.

Art. 59.

Condizione essenziale per ottenere licenze, che non siano necessarie per motivi di salute, è la ottima condotta degli agenti. Tali concessioni possono quindi essere negate a quelli che prestino servizio da meno di un anno ed abbiano riportato la punizione della sala di disciplina per più di una volta nell'ultimo anno.

Doveri degli agenti in licenza.

Art. 60.

Sono applicabili agli agenti che vanno in licenza le disposizioni dell'articolo 226, per quanto si riferisce alla presentazione alle autorità locali.

CAPITOLO VI.

Dispensa dal servizio e collocamento a riposo

—

Casi in cui avviene la dispensa dal servizio.

Art. 61.

La dispensa dal servizio degli agenti ha luogo, salvo il diritto alla pensione o indennità a termine di legge, nei casi e nelle forme seguenti:

per riforma, quando sopraggiunga la inettitudine fisica o intellettuale causata da condizioni di salute;

per fine di ferma o di rafferma quando l'agente abbandoni volontariamente il servizio;

per rescissione di ferma, su domanda motivata dell'interessato, dalla quale risulti, in base a documenti, essere sopraggiunte gravi ed eccezionali esigenze di famiglia che giustifichino l'invocato provvedimento;

per anzianità, quando l'agente, trovandosi nelle condizioni previste dalle leggi e dal regolamento sulle pensioni, chieda di essere collocato a riposo.

Accertamento della causa di riforma.

Art. 62.

Nel caso di dispensa dal servizio per riforma, in seguito a causa di salute, lo accertamento della inabilità fisica si fa nei modi stabiliti dalla legge e dal regolamento suddetti.

Quando si tratta d'inettitudine intellettuale la riforma non può essere disposta senza avere prima sentito il parere della Commissione di cui all'art. 47.

Dispensa per fine di ferma.

Art. 63.

Quando la dispensa dal servizio è disposta per fine o per rescissione di ferma, in seguito a domanda dell'agente, essa porta per conseguenza la perdita del diritto al trattamento di riposo, a meno che l'agente stesso non abbia compiuti i quindici anni di servizio nel Corpo secondo la legge 30 dicembre 1906, n. 649. Nel primo caso l'agente deve rilasciare una dichiarazione scritta da cui risulti essere a sua conoscenza questa disposizione. Ov' egli opponga un rifiuto, questo dovrà risultare da verbale dell'autorità dirigente, da unirsi alla istanza in luogo della dichiarazione suddetta.

Pensione.

Art. 64.

La pensione spettante agli agenti e alle loro famiglie è regolata dalle disposizioni dell'art. 5 della legge 30 dicembre 1906, n. 649, e dalle leggi sulle pensioni civili e militari, con estensione a loro favore delle disposizioni degli articoli 123 e 140 del testo unico approvato col R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70, giusta quanto è disposto nell'articolo 2 della legge 3 luglio 1904, n. 318.

Competenze degli agenti collocati a riposo.

Art. 65.

Gli agenti hanno diritto al collocamento a riposo e a conseguire l'annuo assegno di pensione secondo la legge 30 dicembre 1906, n. 649:

in ragione di quattro quinti dello stipendio, quando hanno compiuto venticinque anni di servizio e cinquanta di età;

in ragione di un quarto dello stipendio, quando hanno compiuto quindici anni di servizio.

Dopo il quindicesimo anno di servizio la pensione aumenta ogni anno di un decimo della differenza fra il massimo e il minimo della pensione a conseguirsi.

Sono applicabili al Corpo degli agenti di custodia delle carceri le disposizioni relative alle pensioni degli impiegati civili, comprese nei titoli 2° e 6° del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari 21 febbraio 1895, n. 70.

Diritto a pensione per inabilità al servizio.

Art. 66.

Il diritto a pensione dei graduati, degli agenti e delle loro fa-

miglie in seguito a collocamento a riposo o a morte per malattie, ferite, ecc. riportate in servizio e a causa del medesimo è regolato dalle norme e nella misura stabilita per i militari secondo la legge suddetta.

Diritto a pensione
dei dispensati per provvedimenti disciplinari.

Art. 67.

Gli agenti dispensati dal servizio in seguito a provvedimento disciplinare con decreto che non contenga la esplicita dichiarazione relativa alla perdita del diritto a pensione, hanno diritto soltanto a tre quarti della pensione che sarebbe loro spettata ai sensi della vigente legge sulle pensioni.

Certificato dei servizi prestati.

Art. 68.

Agli agenti dispensati dal servizio per riforma, per fine di ferma, o per collocamento a riposo è rilasciato il foglio di congedo, o certificato dei servizi prestati.

Il congedo è emesso dal Ministero e viene quindi inviato alla direzione dello stabilimento da cui l'agente è licenziato, la quale, completatolo nella parte relativa all'attestazione dei servizi prestati ne fa la consegna all'interessato. (Mod. 11).

Competenze di viaggio agli agenti che lasciano il servizio.

Art. 69.

Gli agenti dispensati dal servizio e le loro famiglie hanno diritto alle stesse competenze stabilite pel trasferimento quando si recano in altro Comune diverso da quello della ultima residenza per stabilirvi il loro domicilio, purchè la partenza non si protragga oltre sei mesi dalla cessazione dal servizio stesso.

Le relative somme vengono pagate nei modi indicati nell'articolo 256.

Agenti dispensati dal servizio.

Art. 70.

Gli agenti che cessano dal servizio non possono essere riconosciuti ed accettati quali rappresentanti, commessi od altrimenti impiegati in servizio di imprese carcerarie, se non dopo trascorsi cinque anni dacchè terminarono di appartenere al Corpo.

CAPITOLO VII.

Mensa

—

Obbligo della mensa in comune - Esenzioni.

Art. 71.

La mensa in comune è obbligatoria per gli agenti. Ne sono esenti i comandanti e i capiguardia, nonchè i sotto capi e le guardie se ammogliati o vedovi con prole.

Le autorità dirigenti possono inoltre dispensare dall'obbligo della mensa in comune gli agenti che convivono in famiglia coi genitori, o con fratelli minorenni o sorelle, a carico o no, oppure con figli naturali, previa l'autorizzazione del Ministero.

Non è obbligatoria la mensa in comune negli stabilimenti in cui gli agenti che potrebbero parteciparvi sono meno di dieci.

Distribuzione, costo e composizione della mensa.

Art. 72.

La mensa in comune si distribuisce, di regola, due volte al giorno e la spesa relativa non deve essere minore di centesimi novanta al dì per ogni agente.

Acquisto dei generi per la mensa.

Art. 73.

Allo acquisto dei generi per la mensa provvedono direttamente gli agenti interessati. A tale effetto un graduato ed una guardia, fra quelli che vi partecipano, sono incaricati per turno mensile di tale servizio che essi compiono nel modo migliore sotto la sorveglianza del comandante o capoguardia e della direzione, la quale ha l'obbligo soprattutto di vigilare che le spese siano mantenute nei convenienti limiti, in modo da escludere ogni possibilità di debito.

Le provviste possono richiedersi anche, se si ritenga necessario e conveniente in relazione ai luoghi, ad uno o più fornitori fissi.

Negli stabilimenti in cui il servizio del mantenimento è appaltato, può essere affidato all'impresa anche quello della mensa, quando il personale lo richiede.

Ritenute per la mensa.

Art. 74.

Al termine di ogni mese, dalla paga di ciascun agente si deduce la quota per la costituzione del fondo mensa del mese successivo, ed il fondo stesso è custodito dal contabile o dall'autorità dirigente, che provvedono ogni mese al saldo dei fornitori, secondo le fatture o note che vengono prodotte dagli agenti incaricati.

È assolutamente vietato di servirsi di detta somma per qualsiasi altro uso.

Rendiconti - Verificazioni.

Art. 75.

Alla fine di ogni mese il comandante o capoguardia pubblica i rendiconti della spesa per la mensa nell'apposito locale, affinchè tutti gli agenti possano averne conoscenza.

Le autorità dirigenti hanno l'obbligo di eseguire frequenti ispezioni e verificazioni per accertarsi del modo come procede il servizio della mensa in comune degli agenti di custodia.

Esenzione dal concorrere alla spesa della mensa.

Art. 76.

Gli individui assenti per servizio, per licenza, od ammalati per oltre le 24 ore, non concorrono alla spesa della mensa.

Il costo della razione di vino di cui restano privi gli agenti che si trovano in punizione va a profitto del fondo della mensa comune.

Economie nella spesa per la mensa.

Art. 77.

Le economie risultanti da una ben ordinata amministrazione del fondo mensa sono erogate in parte alla rinnovazione delle stoviglie, delle posate, della biancheria, e degli utensili da cucina ed in parte per aumentare la mensa stessa in occasione delle feste solenni.

CAPITOLO VIII.

Divisa, oggetti di corredo e di armamento

—

Obbligo di vestire la divisa - Eccezioni.

Art. 78.

La divisa e l'armamento degli agenti sono stabiliti dalla annessa tabella *B* per le guardie e dalla tabella *C* per i sorveglianti, nelle quali è determinata anche la durata dei singoli oggetti.

Tutti gli individui appartenenti al Corpo degli agenti hanno l'obbligo d'indossare in servizio la divisa prescritta.

Allorchè sono di uscita libera gli agenti hanno facoltà di non indossare l'uniforme.

Il comandante o capoguardia sorveglia a che essi curino la buona conservazione del vestiario e delle armi, al quale scopo passa frequenti riviste alla tenuta e all'armamento loro.

Provvista degli oggetti di divisa.

Art. 79.

Gli oggetti di divisa, di piccolo corredo e di bardatura vengono provveduti direttamente dall'amministrazione ed addebitati al fondo di massa dei singoli agenti. Sullo stesso fondo gravano altresì le spese per le riparazioni ed i rinnovamenti riconosciuti necessari.

Alterazioni alla divisa.

Art. 80.

È vietato di arrecare qualsiasi alterazione o modificazione agli oggetti di divisa e di corredo. Nel caso di contravvenzione, le spese per ridurre gli oggetti stessi nella forma prescritta dal regolamento sono a carico dell'agente.

Rinnovamenti e deterioramenti della divisa e del corredo.

Art. 81.

L'agente che deve fornirsi di oggetti di divisa deperiti o distrutti prima del tempo stabilito per la durata normale, è sottoposto a ritenuta mensile straordinaria fino al totale pagamento degli oggetti ricevuti.

Se sia provato che la causa del deterioramento o la necessità della rinnovazione innanzi tempo di detti oggetti debba attribuirsi ad eventualità di servizio, il danno è allora compensato dall'amministrazione con equivalente versamento sul fondo di massa dell'agente.

Provvista degli oggetti di corredo.

Art. 82.

Gli oggetti costituenti la divisa del Corpo, compresi quelli di piccolo corredo, sono forniti dagli stabilimenti penali, e gli agenti non possono provvedersene altrove.

CAPITOLO IX.

Disposizioni riguardanti gli agenti a cavallo

—

Indennità cavallo - Importo - Pagamento - Destinazione

Art. 83.

Agli agenti a cavallo, oltre alla paga ed alle competenze stabilite dalla annessa tabella *A*, viene corrisposta, a titolo d'*indennità cavallo*, l'annua somma di L. 200, a decorrere dal giorno in cui hanno assunto servizio nella speciale loro qualità.

Tale indennità è pagata a dodicesimi maturati, ed è versata in aumento al credito di massa su cui fa carico il prezzo d'acquisto del cavallo e la sua eventuale surrogazione in caso di morte o di constatata inabilità al servizio.

Provvista del cavallo e degli oggetti di bardatura.

Art. 84.

Il cavallo, gli oggetti di bardatura, ecc., vengono forniti dall'Amministrazione, e il valore ne è alla medesima rimborsato mediante prelevamento dal fondo della massa generale del Corpo e successiva imputazione sul credito di massa dell'agente.

Il valore da addebitarsi è quello di acquisto, o d'inventario.

Per quanto si riferisce al cavallo, il prezzo viene determinato mediante perizia di un veterinario, scelto dalla direzione dello stabilimento, quando il valore attribuito all'animale non è accettato dall'agente.

Mantenimento e cura del cavallo.

Art. 85.

Il mantenimento del cavallo, la sua ferratura, gli eventuali mezzi di cura, sono a carico dell'amministrazione, la quale vi provvede con le norme stabilite dalla direzione, in conformità di quanto si pratica per gli altri cavalli di proprietà degli stabilimenti penali.

Le spese di cura si mettono però a carico dell'agente, mediante addebitamento sul suo fondo di massa, qualora si tratti di infermità procurata per mali trattamenti o, in ogni modo, pel fatto dell'agente stesso, indipendente da cause di servizio.

Perdita del cavallo per cause di servizio.

Art. 86.

Quando per ragione diretta ed immediata del servizio, nel reprimere disordini o rivolte di condannati od in altre circostanze consimili, si perda il cavallo, o questo sia reso inservibile, all'agente viene bonificato, sul suo fondo di massa, il valore che l'animale aveva all'atto del servizio compiuto, restando in tal caso il cavallo riformato di proprietà dell'amministrazione.

Accertamento della perdita o della inabilità del cavallo.

Art. 87.

Il fatto dell'inabilità al servizio o della perdita del cavallo, con tutte le circostanze che lo procurarono, deve risultare da verbale compilato a cura della direzione dello stabilimento, e corredato dalla perizia di un veterinario scelto dalla direzione stessa. In questo verbale si specifica il valore che l'animale aveva al momento in cui si verificò l'inabilità al servizio o avvenne la morte, le cause che cagionarono l'una o l'altra, indicando nel primo caso anche il valore del cavallo riformato e l'utile che sia possibile ritrarne a vantaggio dell'amministrazione.

All'infuori di questi casi, la perdita o la malattia del cavallo non dànno all'agente alcun diritto a compensi od indennizzi da parte dell'amministrazione.

Restituzione del cavallo e degli oggetti di bardatura.

Art. 88.

L'agente che, per qualsiasi motivo, cessi dal servizio a cavallo, riconsegna all'amministrazione l'animale e tutti gli oggetti di bardatura descritti nell'annessa tabella *B*.

Il cavallo e gli oggetti riconsegnati vengono periziati, ed il loro valore è destinato a ricostituire il credito di massa dell'agente, se egli risulti in debito, o, in caso contrario, gli è pagato a mano se cessa definitivamente di appartenere al Corpo.

Continuando invece a prestar servizio quale agente a piedi, la somma rappresentante il suo credito serve, fino alla concorrenza di L. 150, alla costituzione del relativo fondo di massa, e la differenza in più gli viene pagata in contanti.

Pagamento dell'indennità cavallo all'agente.

Art. 89.

All'agente che ha il credito di massa completo in L. 350, l'indennità cavallo può essere mensilmente corrisposta in aumento alla paga.

Stato di presenza dei cavalli.

Art. 90.

Il pagamento delle indennità di cui all'articolo precedente è fatto sulla produzione di apposito ruolo corredato dallo stato di presenza dei cavalli, firmato dal direttore della casa penale e sotto deduzione delle quote relative al tempo in cui, per sua colpa, l'agente rimase sprovvisto di cavallo, o questo sia stato in cura, secondo il caso previsto dal capoverso dell'art. 87.

Sospensione dell'indennità cavallo.

Art. 91.

Non è dovuta l'indennità cavallo pel tempo passato dall'agente in sala di disciplina o in licenza.

Ritiro e custodia del cavallo e degli oggetti di bardatura.

Art. 92.

Avvenendo che per le cause indicate nel precedente articolo, o per malattia, gli agenti a cavallo debbano temporaneamente cessare dal prestar servizio, l'amministrazione provvede a ritirare e a custodire tanto l'animale quanto tutti gli effetti di bardatura e di piccolo corredo.

Capitolo X.

Alloggio degli agenti e relativo fornimento

Obbligo di alloggiare nello stabilimento

Art. 93.

Gli agenti hanno l'obbligo di alloggiare nello stabilimento, ove sono provvisti degli oggetti lettereccì e degli arredi indicati nella annessa tabella *D*.

Alloggio o indennità relativa.

Art. 94.

I comandanti e i capi guardia nell'esercizio delle loro funzioni e i sotto capi incaricati delle attribuzioni del grado superiore, hanno diritto allo alloggio gratuito nello stabilimento o altrove, o ad una corrispondente indennità in mancanza di locali di proprietà dell'amministrazione.

Ai sotto capiguardia ammogliati o vedovi con prole, non investiti delle funzioni del grado superiore, e agli agenti nelle stesse condizioni di famiglia, è corrisposta una indennità di alloggio di venti lire al mese.

È assolutamente vietato ai graduati che alloggiano nello stabilimento di accogliervi persone estranee, anche in via temporanea.

Obbligo di pernottare nello stabilimento.

Art. 95.

Quando, in difetto dello alloggio in natura, è concessa ai comandanti, ai capiguardia e ai sottocapi che esercitano le funzioni del grado superiore la indennità in contanti, essi hanno sempre l'obbligo di pernottare nello stabilimento, nel quale è destinata apposita camera.

Il diritto alla indennità di alloggio non esime i graduati e gli agenti dall'obbligo di pernottare nello stabilimento, salvo le concessioni eccezionali.

Grosso mobilio.

Art. 96.

Il comandante, il capo guardia o il sotto capo funzionante da capo guardia, ai quali è dato l'alloggio in natura, ricevono il grosso mobilio indicato nella annessa tabella *D*.

Locali destinati agli agenti di custodia.

Art. 97.

Oltre alla caserma per l'alloggio comune degli agenti, ogni stabilimento carcerario è provvisto:

1° di una sala per la mensa in comune;

2° di una camera pel magazzino del vestiario e delle armi;

3° di una camera per il Corpo di guardia;

4° di una o più sale di disciplina, coi prescritti tavolacci per gli agenti in punizione;

5° di un locale per la conservazione degli abiti civili degli agenti, quando questi non possano essere tenuti, per ragioni di convenienza, nella caserma.

Capitolo XI.

Ricompense

Specie delle ricompense.

Art. 98.

Le ricompense che possono essere concesse agli agenti sono:

1° lode messa all'ordine del giorno dall'autorità dirigente;

2° lode pubblicata dal Ministero nel *Bollettino ufficiale*;

3° distintivi di merito;

4° medaglia al valor civile od al valor militare;

5° medaglia al merito di servizio;

6° premi in denaro.

Lode.

Art. 99.

La lode è concessa per prove di eccezionale sagacia e di attività date dagli agenti di custodia nell'esercizio delle loro attribuzioni e per atti di energia e di coraggio compiuti per mantenere l'ordine e la disciplina nello stabilimento.

Il direttore può dispensar la lode e metterla all'ordine del giorno dello stabilimento quando riconosce che un agente se ne sia reso meritevole, e contemporaneamente deve farne rapporto al Ministero.

Il Ministero pubblica nel *Bollettino ufficiale* gli attestati di lode dispensati per i fatti notevolissimi.

Distintivi di merito.

Art. 100.

Gli agenti possono ottenere distintivi di merito di cinque in cinque anni. Nel secondo e quarto quinquennio al distintivo di merito è annesso un soprassoldo di centesimi 30 per giorno.

Questo soprassoldo non si perde nei casi di cessazione di competenze per licenza temporanea.

La decorrenza dei distintivi di merito è stabilita dal 1° o dal 16 di ogni mese.

Modello dei distintivi.

Art. 101.

Il distintivo di merito consiste nel portare uno stemma sulla parte superiore della manica sinistra della giubba e del cappotto, secondo il modello stabilito coll'annessa tabella *B*, col numero relativo al distintivo stesso, ricamato in argento.

Titoli alla concessione dei distintivi.

Art. 102.

I distintivi di merito sono concessi agli agenti che non abbiano riportato nel periodo di cinque anni continui alcuna punizione maggiore della consegna, purchè pel contegno in genere e pei loro portamenti in servizio e come cittadini ne siano reputati meritevoli.

Proposte per concessione di distintivi.

Art. 103.

Le proposte per la concessione dei distintivi di merito debbono essere fatte in seguito a deliberazione motivata dalla Commissione locale di disciplina indicata all'art. 148, da rassegnarsi in via gerarchica al Ministero dalla direzione cui l'agente appartiene.

Nella deliberazione la Commissione dichiara esplicitamente se l'agente meriti o meno tale distinzione, indipendentemente dal re-

quisito di fatto accennato nel precedente articolo, dichiarando sempre le ragioni in genere, ed, occorrendo, le circostanze speciali che la inducano a dar parere contrario alla concessione.

Concessione di medaglie al valor civile ed al valor militare

Art. 104.

La proposta di ricompensa al valor civile può essere fatta per quegli agenti che in servizio comandato abbiano messo in pericolo la loro vita ; e la ricompensa al valor militare può essere proposta per gli agenti che abbiano affrontato pericolo di vita nell'inseguimento ed arresto di detenuti evasi, nel sedare tumulti, rivolte di detenuti, ecc.

Le proposte di cui sopra sonò fatte dalla direzione locale e trasmesse al Ministero per mezzo della Prefettura entro il termine di tre mesi.

Medaglia al merito di servizio.

Art. 105.

La medaglia al merito di servizio coniata in argento, secondo il modello e le norme stabilite nella tabella *B*, è istituita quale premio e distintivo agli agenti che abbiano prestato quindici anni di servizio effettivo nel Corpo.

Alla medesima è annesso il premio annuo di cento lire che viene corrisposto all'agente alla scadenza del quindicesimo anno, e successivamente di anno in anno fino a quando egli fa parte del Corpo.

Concessione della medaglia.

Art. 106.

La concessione della decorazione è fatta con [decreto Ministeriale, su proposta della direzione dello stabilimento, a quegli agenti che dopo quindici anni di servizio effettivo nel Corpo continuano a prestarvi l'opera loro.

Del brevetto di autorizzazione a fregiarsi della medaglia, rilasciato volta per volta dal Ministero, è presa nota nella matricola di ciascun agente.

Gli agenti che cessano di prestare servizio perdono il premio corrispondente, ma conservano il diritto a fregiarsi della medaglia.

Perdita della medaglia.

Art. 107.

Perdono il diritto di fregiarsi di tale decorazione gli agenti espulsi dal Corpo.

Può essere sospeso il premio e il diritto a fregiarsi della medaglia a quelli licenziati temporaneamente perchè sottoposti a procedimento penale o perchè deferiti ai tribunali militari.

La concessione può rinnovarsi nei casi previsti dagli articoli 168 e 170, in seguito a giudizio favorevole espresso dalla Commissione indicata all'art. 47.

Premi in denaro.

Art. 108.

Gli agenti hanno diritto ad un premio speciale per l'arresto

di un evaso dall'ergastolo . . . . L. 50
di un evaso condannato ad oltre 20 anni . » 30
di un evaso condannato a pena minore . . » 10

di un latitante condannato alla reclusione o alla detenzione:

da 1 a 5 anni. . . . . L. 6
da 5 a 10 anni. . . . . » 10
da 10 a 20 anni. . . . . » 15
a tempo maggiore. . . . » 20

Questi premi non sono dovuti agli agenti che abbiano responsabilità diretta nelle evasioni.

Iscrizione e pubblicazione delle ricompense.

Art. 109.

Tutte le ricompense vengono annotate sul registro matricolare degli agenti di custodia, e quelle indicate ai nn. 2, 3, 4, 5 dell'art. 98 sono pubblicate nel *Bollettino ufficiale*, onde servano agli altri di esempio e di emulazione.

Preferenza nelle promozioni.

Art. 110.

Le azioni di valore e di speciale benemerenza compiute dagli agenti di custodia, servono come titolo di preferenza per le promozioni indicate negli articoli 46 e 53.

CAPITOLO XII.

Matrimoni

Condizioni per ottenere il permesso di contrarre matrimonio.

Art. 111.

È vietato agli agenti di contrarre matrimonio senza il permesso del Ministero.

Tale permesso non è concesso agli agenti che dopo compiuta la prima ferma, purchè abbiano serbato sempre buona condotta e dato prova di vita regolata.

La concessione è fatta a quelli che provino di possedere insieme con la fidanzata l'annua rendita di L. 100.

Tale rendita deve essere costituita da titoli del debito pubblico o da altri titoli garantiti dallo Stato, oppure da beni immobili, osservando per i titoli e per gli stabili le necessarie formalità relativamente al vincolo ipotecario.

Per i comandanti e i capiguardia non vi è obbligo di costituzione di dote. Per i sotto capi la detta rendita viene ridotta alla metà dopo 15 anni di servizio.

L'assegno annuo annesso alla medaglia d'argento al valor militare di cui l'agente fosse insignito e quello della medaglia al merito di servizio, possono sostituirsi al reddito per la costituzione di dote.

Agli agenti vedovi con prole minorenne può concedersi il permesso di passare a seconde nozze anche senza costituzione di dote.

L'autorizzazione per contrarre matrimonio può essere, in via di eccezione, concessa anche quando venga comprovato che la sposa dallo esercizio di una professione o di un mestiere ritrae un provento che assicuri conveniente sussistenza alla famiglia.

Domanda per contrarre matrimonio.

Art. 112.

La domanda per contrarre matrimonio è diretta al Ministero dell'interno e spedita dalla direzione per mezzo della prefettura, con le relative informazioni.

CAPITOLO XIII.

Servizio sanitario

Cura degli agenti.

Art. 113.

In caso di malattia gli agenti sono curati in apposita infermeria dal medico chirurgo dello stabilimento e provveduti a spese dell'amministrazione dei medicinali occorrenti e del vitto dietetico indicato nella annessa tabella *E*.

Dove non esiste infermeria, essi sono curati a spese del Governo in un ospedale civile o militare.

Agli ammogliati e a quelli che convivono coi genitori, coi fratelli o colle sorelle e che perciò sono esenti dalla mensa in co-

mune, può essere concesso di curarsi in casa propria, presso la rispettiva famiglia. In tal caso cessa ogni somministrazione da parte dell'amministrazione e non è fatta alcuna trattenuta sulla paga.

Ritenute per le giornate di cura.

Art. 114.

Per ogni giornata di cura nell'infermeria dello stabilimento o in un ospedale civile o militare a spese dell'amministrazione, è passata a beneficio dell'amministrazione stessa e versata poi ai proventi carcerari la quota corrispondente ritenuta sulla paga dell'agente infermo per la mensa in comune.

Ritiro degli oggetti appartenenti ai malati.

Art. 115.

Appena un agente sia entrato nell'ospedale o abbia ottenuto di curarsi in casa propria, il comandante o il capoguardia redige, in doppio esemplare, un inventario degli oggetti di vestiario, di armamento, di piccolo corredo e di quanto altro appartiene all'ammalato, e di tutti gli effetti cura la conservazione.

Una copia di quest'inventario è consegnata all'agente, il quale non reca seco che gli effetti necesssari di biancheria personale, il cappotto, il berretto e gli indumenti di bassa tenuta.

Le spese di trasporto, ove occorrano, sono a carico degli agenti.

Sorveglianza sui malati in cura fuori dello stabilimento.

Art. 116.

L'autorità dirigente o altro funzionario da questa delegato, visita spesso l'ammalato, specialmente se trovisi in un ospedale fuori dello stabilimento o nella propria casa; e qualora la infermità si potragga oltre un mese, rimette al Ministero una relazione del medico curante e di quello dello stabilimento sulla specie della malattia e sul tempo approssimativamente necessario per la guarigione.

Se la malattia non dipendente da causa di servizio, e la convalescenza si protraggano oltre tre mesi, l'agente può essere dispensato, salvo a riammetterlo nel Corpo quando provi di essere guarito.

Morte di agenti.

Art. 117.

Nel caso di morte di un agente, l'autorità dirigente ne avverte i parenti per mezzo del sindaco del rispettivo Comune, e fa compilare in doppia copia un inventario di tutti gli oggetti, delle somme, dei crediti e dei debiti del defunto. Le spese occorse per la sepoltura debbono essere dedotte dalla paga o dal credito di massa, salvo che la morte sia derivata da cause di servizio.

Alle persone di famiglia (moglie e figli) degli agenti morti in attività di servizio vengono concessi i mezzi di trasporto e le indennità, come nei casi di trasferimento, per metterle in grado di raggiungere il luogo dove intendono eleggere domicilio. Il pagamento delle somme relative è eseguito con le norme stabilite all'articolo 256.

Onori funebri.

Art. 118.

Gli onori da rendersi nei funerali sono di volta in volta stabiliti dal direttore dello stabilimento cui apparteneva il defunto, avuto riguardo al grado che questi rivestiva.

Gli agenti che vi prendono parte indossano l'alta tenuta.

CAPITOLO XIV.

Guardiane

Requisiti per il posto di guardiana.

Art. 119.

I posti di guardiane sono concessi a donne che abbiano età non minore di anni 25 e non maggiore di 40, le quali provino essere di sana costituzione fisica, di buona moralità e di non avere mai riportato condanne penali per delitti dolosi.

Vengono preferite le mogli, le congiunte e le vedove degli agenti di custodia, ove dimostrino di possedere i necessari requisiti, con l'avvertenza che le prime possono aver destinazione nella residenza stessa del consorte, e le altre in quelle che saranno disponibili.

Domande delle aspiranti ai posti di guardiana.

Art. 120.

Le domande delle aspiranti a posti di guardiana, corredate dei documenti comprovanti i requisiti suddetti, sono presentate alle prefetture, le quali assumono all'uopo opportune informazioni e le trasmettono al Ministero dell'interno, per le ulteriori disposizioni.

Nomina e licenziamento delle guardiane.

Art. 121.

In seguito alle decisioni del Ministero, la nomina delle guardiane è fatta con decreto prefettizio (Mod. 12-13). Nello stesso modo si provvede, all'occorrenza, per il loro licenziamento, osservando le norme stabilite dall'art. 23.

Fornimento e vestiario delle guardiane.

Art. 122.

Le guardiane hanno diritto all'alloggio e al fornimento stabiliti per gli agenti di custodia.

All'atto della nomina è distribuito alle guardiane, a spese dell'amministrazione e come prima somministrazione, un grembiu'e uniforme la cui foggia e colore saranno indicati con particolare disposizione del Ministero.

Le riparazioni e l'eventuale rinnovamento del detto indumento sono a carico delle guardiane.

Assegni alle guardiane.

Art. 123.

Gli assegni da corrispondersi alle guardiane e gli altri vantaggi loro spettanti sono determinati volta per volta dal Ministero.

TITOLO II.

Disciplina

CAPITOLO I.

Disposizioni generali

Doveri di obbedienza degli agenti.

Art. 124.

Tutti i funzionari amministrativi delle carceri sono superiori alle guardie e ai graduati.

Gli inferiori in ciò che riguarda il servizio debbono obbedire prontamente i superiori, qualunque sia il grado che rivestano, ed avere per essi deferenza e rispetto anche fuori di servizio.

Eguale deferenza e rispetto devono avere per i cappellani, i medici chirurghi, i farmacisti, gli agronomi, i maestri di scuola e d'arte.

Nessuna esitanza ad obbedire e nessuna osservazione è permessa all'inferiore di fronte al superiore nell' ordine gerarchico. Quando un agente si crede ingiustamente rimproverato o punito, o indebitamente gravato di servizio, può soltanto presentare i suoi reclami nella forma consentita; sempre però dopo avere obbedito agli ordini ricevuti o dopo subito il gastigo riportato.

Lingua, termini e modi da usarsi nel trattamento degli agenti - Contegno in pubblico.

Art. 125.

In servizio si parla la lingua italiana.

I superiori danno del *lei* ai subalterni.

Quando si chiama a nome un graduato, si premette la indicazione del grado, senz'altro.

I graduati trattano i loro dipendenti con modi dignitosi e cortesi, non disgiunti dalla necessaria fermezza.

Gli agenti tengono in pubblico contegno serio e dignitoso.

Quando vestono la divisa hanno l'obbligo, se richiesti, di prestare braccio forte ai militari e agli agenti della forza pubblica.

Reclami degli agenti.

Art. 126

Gli agenti che vogliono reclamare al Ministero o al prefetto, trasmettono la loro istanza esclusivamente per via gerarchica.

Le istanze o reclami sono individuali, e si considera come mancanza contro la subordinazione se portano la firma o vengono fatti a nome o nell'interesse di due o più individui, previo accordo fra loro.

Si considera come mancanza contro la subordinazione anche il ricorso di un solo individuo, quando l'autore di esso abbia già ottenuto una risposta e nulla aggiunga di nuovo alle cose precedentemente esposte.

Il superiore non può rifiutare di controfirmare e trasmettere all'autorità competente la domanda o il reclamo di un suo inferiore, salvochè l'una o l'altro sia esteso in termini sconvenienti. In questo caso l'autore è punito come colpevole d'insubordinazione e la domanda o il reclamo si conserva nel relativo fascicolo.

Doveri particolari degli agenti.

Art. 127.

Gli agenti non possono:

1° esercitare una professione o dedicarsi ad un commercio, sia direttamente, sia per interposta persona, nè avere impieghi o eseguire incombenze fuori dello stabilimento, senza l'autorizzazione del Ministero;

2° associarsi a qualunque titolo, o sotto qualsiasi nome, direttamente o indirettamente, ad imprese o somministrazioni riguardanti i servizi dello stabilimento;

3° far parte di qualsiasi associazione che, direttamente o indirettamente, vincoli la loro piena libertà di azione nell'adempimento dei doveri inerenti al servizio che disimpegnano;

4° servirsi per loro uso particolare di alcun oggetto di pertinenza dell'amministrazione o destinato a servizio o a vantaggio della medesima;

5° occupare condannati in servizi domestici per loro conto, senza l'autorizzazione espressa del Ministero e senza il pagamento di una retribuzione stabilita dal direttore in proporzione della prestazione che ricevono;

6° accettare da qualunque persona, che abbia interessi diretti o indiretti coll'amministrazione o coi detenuti, doni o premesse sotto qualsiasi pretesto, ragione o forma;

7° comprare o vendere, dare o ricevere ad imprestito dagli appartenenti al personale subalterno addetto allo stabilimento e dai detenuti, qualsiasi somma od oggetto;

8° commettere ai detenuti lavori od oggetti per conto proprio o delle loro famiglie;

9° asportare anche momentaneamente oggetti di proprietà dei detenuti;

10° introdurre alcun oggetto destinato ai detenuti, servire da intermediari fra costoro e le persone estranee, mantenere corrispondenze nel loro interesse, comunicare notizie dell'amministrazione, o rilasciare qualsiasi certificato senza esservi espressamente autorizzati;

11° esercitare direttamente o indirettamente qualsiasi influenza sugli inquisiti per la scelta dei loro difensori;

12° estrarre dagli atti ed asportare dall'ufficio documenti di qualsiasi natura spettanti all'amministrazione o ai detenuti;

13° prender parte diretta o indiretta a pubblicazioni concernenti il servizio o gli atti del Governo;

14° aprire sottoscrizioni, anche a scopo di beneficenza, senza l'autorizzazione del Ministero.

Contravvenendo a tali inibizioni, gli agenti sono soggetti alle sanzioni disciplinari stabilite dal capitolo II di questo titolo, secondo quanto è disposto dall'articolo 165.

Saluto degli agenti.

Art. 128.

Gli agenti di custodia in uniforme devono il saluto:

alle LL. MM. il Re e la Regina e al Sommo Pontefice; alle persone della Reale Famiglia;

ai Sovrani e ai capi di Stati esteri;

ai senatori e deputati riuniti in corpo o in deputazione;

alle bandiere nazionali dell'esercito e dell'armata e a quelle dei Comuni decorate della medaglia al valor militare;

al prefetto della provincia o al sottoprefetto del circondario nel quale si trova lo stabilimento;

ai direttori ed agli impiegati dell'amministrazione carceraria e dei riformatori;

agli ufficiali dell'esercito o dell'armata;

ai graduati del Corpo.

È quindi loro dovere di osservare le prescrizioni sulla reciprocità del saluto con i militari del R. esercito e della R. armata, stabilite dai RR. decreti 8 luglio 1903 e 29 ottobre 1903, nonchè con gli ufficiali e sottufficiali della R. guardia di finanza e con gli appartenenti al Corpo delle guardie di città.

Il saluto è d'obbligo per gli agenti anche vestiti in borghese allorchè s'incontrano coi superiori dai quali dipendono immediatamente, o che sono di personale loro conoscenza.

Divieto di rimproverare o di infliggere punizioni in presenza di superiori - Rapporti.

Art. 129.

I graduati debbono astenersi dal fare rimprovero o dall'infliggere punizione ai subalterni in presenza dei superiori, tranne quando questi gliene diano la facoltà.

Essi riferiscono per iscritto, sopra un registro apposito, le mancanze dei loro subordinati tanto in servizio che fuori di servizio. (Mod. 23).

Sorveglianza sugli inferiori.

Art. 130.

Il graduato che incontri un agente, benchè non all'immediata sua dipendenza, sconciamente vestito o che manchi al decoro o ai doveri del Corpo, ha l'obbligo di adoperarsi nel miglior modo per farlo rientrare nello stabilimento, e di riferirne all'autorità dirigente dalla quale quegli dipende.

Assenza dallo stabilimento.

Art. 131.

Gli agenti, anche quando sono liberi dal servizio, non possono

assentarsi dallo stabilimento senza permesso scritto dell'autorità dirigente, tranne che nelle ore stabilite per l'uscita; nè è loro consentito di pernottare fuori, senza legittimo motivo e senza speciale licenza dell'autorità dirigente stessa.

Divieto di fumare.

Art. 132.

Non è permesso agli agenti di fumare nel recinto dello stabilimento, salvo che nelle località all'uopo designate dall'autorità dirigente.

Il divieto di fumare è esteso agli agenti che scortano i condannati lavoranti all'aperto, eccettuato il tempo del riposo; e a quelli che sono di servizio per la custodia esterna dello stabilimento o di sorveglianza sui luoghi del lavoro esterno, durante il tempo in cui trovansi di sentinella.

Nettezza dei locali, degli effetti e della persona.

Art. 133.

Gli agenti debbono avere speciale cura dell'ordine della caserma, della nettezza della loro persona, del vestiario, delle armi, degli oggetti letterecci e di fornimento, di quelli della mensa, ed in genere di qualsivoglia oggetto di loro uso personale.

Per tenere in ordine la caserma, essi possono valersi, col permesso dell'autorità dirigente, dell'opera di condannati inservienti, cui corrispondono la retribuzione dalla stessa autorità stabilita.

Nelle case penali agricole e nelle località in cui non si possa avere un barbiere libero, è incaricato un agente di radere la barba e di tagliare i capelli ai compagni.

CAPITOLO II.

Punizioni

Specie delle punizioni disciplinari.

Art. 134.

Le punizioni che possono essere inflitte agli agenti di custodia, per le infrazioni ai loro doveri, sono:

1° l'ammonizione semplice;
2° la consegna nello stabilimento, da 1 a 30 giorni;
3° la sospensione dalla paga da 1 a 30 giorni;
4° la sala di disciplina da 3 a 30 giorni;
5° il rimprovero solenne pei graduati;
6° la retrocessione da guardia scelta a guardia semplice;
7° la retrocessione dal grado da 1 a 3 mesi pei graduati;
8° il licenziamento;
9° la espulsione dal Corpo;
10° l'invio alla compagnia di disciplina.

Ad eccezione dell'ammonizione e della consegna, tutte le altre punizioni sono iscritte nella matricola.

Ammonizione.

Art. 135.

L'ammonizione semplice consiste in un avvertimento severo che viene fatto dal direttore all'agente negli uffici di direzione, ed è inflitta per le mancanze lievi e di poco conto; può essa essere sussidiaria alla consegna nello stabilimento.

Consegna.

Art. 136.

La consegna consiste nella semplice privazione dell'uscita dallo stabilimento, con l'obbligo di prestarvi servizio, ed è inflitta dal direttore per negligenze o per mancanze leggere, non abituali.

L'agente consegnato non può uscire che per motivi di servizio comandato e nessuna eccezione è ammessa per gli ammogliati, ai quali si permette soltanto di farsi portare il vitto dalla famiglia.

Sospensione dalla paga.

Art. 137.

La sospensione dalla paga infligge la trattenuta per tutta la durata della punizione, della quota giornaliera:

di L. 1 50 pei comandanti;
di L. 1.20 pei capiguardia;
di L. 1.00 pei sotto capi;
di L. 0.90 per le guardie scelte;
di L. 0.80 per le guardie;
di L. 0 50 per gli allievi.

Questa punizione, che non esime gli agenti dal servizio, è inflitta dal direttore ai sotto capi e agli altri agenti inferiori fino a 15 giorni; dalla Commissione locale, ai comandanti e capiguardia da 1 a 30 giorni; al rimanente del personale, oltre i 15 giorni.

Sala di disciplina.

Art. 138.

La punizione in sala di disciplina è inflitta dal direttore fino a dieci giorni e dalla Commissione locale fino a trenta giorni.

Essa consiste nella restrizione dell'agente in apposita camera, col divieto di ricevere visite e di avere colloquio con chicchessia, senza il permesso del direttore.

Nella sala di disciplina è vietato di fumare, di leggere, di scrivere e di tenere il lume. L'agente a cui è stata inflitta tale punizione riceve il vitto della mensa comune o quello che può essergli recato dalla famiglia, quando non fa parte della mensa, escluso il vino.

Da questa punizione vanno esenti il comandante e il capoguardia. I sotto capi la scontano in una camera separata e dormono nel letto ordinario. Gli altri agenti si coricano invece sul tavolaccio; ma sono loro date la notte due o tre coperte secondo la stagione.

L'autorità dirigente può concedere ai puniti, per ragioni igieniche, il permesso di prendere aria in un cortile dello stabilimento.

L'agente che rifiuta di entrare in sala di disciplina vi è tradotto con la forza. Questo rifiuto è considerato quale insubordinazione ai superiori, e come tale punito secondo il Codice penale militare.

Rimprovero solenne.

Art. 139.

Il rimprovero solenne, riservato ai comandanti, ai capiguardia e ai sotto capi che disimpegnano le funzioni del grado superiore, è gastigo di carattere morale, e tende a richiamare al dovere quelli che se ne siano allontanati, mediante un appello al loro amor proprio, alla dignità del grado, alla importanza delle funzioni che esercitano. Esso viene inflitto in forma particolare negli uffici di direzione, dinanzi alla Commissione locale di disciplina, e a tutti i graduati di pari grado appartenenti allo stabilimento, dall'autorità dirigente, che indica i motivi del provvedimento, accennando alle conseguenze derivanti al graduato dal suo irregolare contegno ed eccitando questo con paterna ed autorevole parola a ravvedersi.

Retrocessione da guardia scelta a guardia semplice.

Art. 140.

La retrocessione delle guardie scelte a guardie semplici è disposta dal Ministero su proposta della Commissione locale di disciplina.

Il provvedimento non è però definitivo, e l'agente che l'ha subìto può ottenere la reintegrazione quando tenga per un anno almeno ottima condotta.

La comunicazione del provvedimento di retrocessione è data alla guardia punita in forma solenne dal direttore in una sala alla presenza di tutti i graduati e delle guardie scelte disponibili.

Retrocessione dal grado.

Art. 141.

La retrocessione dei graduati è temporanea, e consiste nella perdita dei distintivi e dell'autorità inerenti al grado, nonchè nella diminuzione di stipendio corrispondente, per tutta la durata della punizione.

Il comandante è retrocesso a capoguardia, il capoguardia a sottocapo e il sottocapo a guardia semplice.

Questa punizione è ordinata, su proposta del Consiglio provinciale di disciplina, dal Ministero, il quale, esaminati gli atti e udito il parere della Commissione istituita coll'art. 47, determina anche la durata della sospensione.

L'agente sospeso dal grado è trasferito ad altro stabilimento. Trattandosi di sospensione, gli è però serbato il posto nel ruolo organico, e perde la sola anzianità del grado per il tempo della punizione.

La partecipazione della sospensione è data in forma solenne dall'autorità dirigente alla presenza della Commissione locale di disciplina e di tutti i graduati disponibili.

Perdita dei distintivi e dei soprassoldi.

Art. 142.

Il fatto della retrocessione porta seco per il tempo della sua durata la perdita dei distintivi di merito e dei soprassoldi indicati nell'articolo 100.

Reintegrazione nel grado.

Art. 143.

Trascorso il tempo della punizione, il graduato retrocesso è reintegrato nel grado che occupava precedentemente.

Se durante la retrocessione non ha tenuto buona condotta, l'autorità dirigente ne riferisce al prefetto, il quale può provocare dal Ministero il prolungamento del gastigo fino alla sua massima durata, o disporre la convocazione del Consiglio provinciale di disciplina per stabilire se sia il caso della espulsione dal Corpo.

Il graduato che, avendo già subito la retrocessione, commetta altra mancanza passibile della medesima punizione, è senz'altro deferito al Consiglio suddetto per la espulsione.

Licenziamento.

Art. 144.

Il licenziamento consiste nel congedare l'agente punito prima del termine della ferma, nella cancellazione dal ruolo e nel divieto assoluto di rientrare nel Corpo.

Tale provvedimento è disposto dal Ministero, su proposta del Consiglio provinciale di disciplina.

Espulsione dal Corpo.

Art. 145.

La espulsione dal Corpo ordinata dal Ministero dell'interno su proposta del Consiglio provinciale di disciplina, trae seco la perdita della paga del mese in corso, da versare al fondo dei profitti realizzati giusta l'art. 233, quando l'agente sia in credito di massa, la cancellazione dal ruolo e il divieto assoluto di rientrare nel Corpo stesso.

Nel caso in cui la massa sia in debito, la paga del mese non scaduto è impiegata, per la parte occorrente, ad estinguere tale debito, salvo a versarne l'avanzo al predetto fondo profitti.

Passaggio alla compagnia di disciplina.

Art. 146.

L'agente di cui siasi disposto l'invio alla compagnia di disciplina è tradotto alle carceri giudiziarie, donde viene poi colla forza pubblica scortato al luogo di pena.

La incorporazione alla compagnia di disciplina porta di pien diritto la contemporanea espulsione dal Corpo e le conseguenze di questo provvedimento. L'agente rimane nella compagnia per il periodo di due anni, decorrenti dal giorno della espulsione, anche quando durante questo tempo venga a scadere la ferma contratta.

Per le modalità del passaggio e pel trattamento degli incorporati si osservano le norme stabilite dal regolamento per gli stabilimenti militari di pena.

Contestazione delle mancanze - Reclami.

Art. 147.

Gli agenti contro i quali è fatto rapporto per infrazioni alla disciplina sono sempre sentiti nelle loro discolpe. Le mancanze punibili con la sospensione dalla paga, con la sala di disciplina e col rimprovero solenne sono contestate a voce; tutte le altre, colpite da punizioni più gravi, si contestano, mediante verbale scritto, dall'autorità dirigente.

Non si ammettono reclami contro le punizioni se non quando queste sono state scontate; e se i reclami risultano infondati può l'agente, secondo i casi, venire assoggettato a nuova punizione.

Commissione locale di disciplina.

Art. 148.

La Commissione locale di disciplina, negli stabilimenti dove esiste apposita direzione, è composta del direttore, presidente, e dei due impiegati che gli succedono per ragione di stipendio. A parità di stipendio, ha la preferenza l'impiegato appartenente alla carriera superiore.

Ove in questi stabilimenti manchi il numero d'impiegati per comporre la Commissione, il prefetto vi delega altri funzionari da lui dipendenti.

Negli stabilimenti che non hanno speciale direzione la Commissione è composta dell'autorità dirigente o di un suo delegato, presidente, e di due impiegati dell'ordine amministrativo.

Nelle carceri mandamentali la Commissione locale si compone dell'autorità dirigente, presidente, dell'assessore anziano e del segretario comunale.

Le deliberazioni della Commissione vengono scritte su di un registro. (Mod. 14).

Alla Commissione locale di disciplina sono attribuite le facoltà del Consiglio di amministrazione stabilite dall'art. 32 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, nei casi da questo indicati per la dispensa dal servizio degli agenti.

Diminuzione e sospensione delle punizioni.

Art. 149.

L'autorità dirigente o la Commissione locale di disciplina, ciascuna nel limite delle proprie competenze, possono applicare punizioni minori di quelle comminate coi precedenti articoli per le infrazioni commesse da un agente di custodia il quale non sia incorso nell'ultimo anno in gastighi maggiori della consegna.

L'autorità dirigente e la Commissione locale di disciplina possono sospendere a tempo indeterminato e fino a nuova infrazione, o diminuire le punizioni rispettivamente inflitte, quando l'agente punito abbia tenuto esemplare condotta. La punizione sospesa ha però subito pieno effetto, col solo ordine della predetta autorità dirigente, ove l'agente incorra nella recidiva, senza pregiudizio della punizione che per la nuova infrazione possa essergli irrogata.

Revisione dei giudizi disciplinari.

Art. 150.

Allorchè una infrazione, sottoposta al giudizio della Commissione locale di disciplina o del Consiglio di disciplina, è poi da questi riconosciuta meno grave, il nuovo giudizio su di essa

viene, ciò malgrado, pronunziato dall'uno o dall'altro dei due consessi, senza necessità di rinvio per ragioni di competenza e di appello al Ministero.

Consiglio di disciplina provinciale.

Art. 151.

Il Consiglio di disciplina provinciale si riunisce nel capoluogo di provincia, e si compone del prefetto o consigliere delegato, presidente, del procuratore del Re o di un suo sostituto, e di un direttore dell'amministrazione carceraria o dei riformatori.

Il presidente incarica un impiegato del suo ufficio delle funzioni di relatore e segretario, senza voto.

Nei capoluoghi in cui non risiede una procura regia, invece del procuratore del Re, è chiamato a far parte del Consiglio il pretore, e dove non siavi speciale direzione carceraria, invece del direttore, fa parte del Consiglio l'impiegato incaricato della direzione del carcere.

Non può far parte del Consiglio il direttore che ne ha provocato la convocazione. In difetto di altro direttore nel capoluogo della provincia, è chiamato ad intervenirvi il direttore dello stabilimento più prossimo della provincia stessa, od altro di diversa provincia, a designarsi dal Ministero.

Denunzia al prefetto.
Deferimento al Consiglio di disciplina.

Art. 152.

Ogni volta che un agente di custodia è imputato di alcuna delle infrazioni che si ritengono passibili delle punizioni devolute al giudizio del Consiglio di disciplina provinciale, l'autorità dirigente compila gli atti d'istruttoria relativa e ne fa circostanziato rapporto al prefetto per le sue decisioni.

Ove il prefetto giudichi che l'agente manchevole debba essere deferito al Consiglio di disciplina, dispone che questo sia riunito.

Documenti da presentarsi al Consiglio di disciplina.

Art. 153.

Adunato il Consiglio, il relatore deve presentargli:

1° i rapporti e i verbali dai quali si rileva la mancanza imputata all'agente contro cui si procede;

2° l'interrogatorio dell'agente incolpato, con le contestazioni fattegli e le sue discolpe;

3° le verificazioni eseguite in esito alle discolpe prodotte dall'agente e le dichiarazioni testimoniali assunte;

4° l'estratto di matricola e la situazione della massa.

Procedimenti davanti al Consiglio di disciplina.

Art. 154.

Dopo di aver fatto dar lettura di tutti gli atti, il presidente dispone che sia introdotto l'agente incolpato, il quale deve essere libero, ma sotto la scorta di un graduato.

Il presidente invita l'imputato a presentare le sue difese e, dopo di lui, i membri del Consiglio possono domandare tutti gli schiarimenti che ravvisino necessari.

Finito l'interrogatorio dell'imputato, vengono introdotte separatamente le persone chiamate ad attestare avanti al Consiglio e ne sono udite le deposizioni.

Il presidente chiede quindi all'incolpato se abbia nulla da aggiungere; fattolo poi uscire dalla sala, riassume le risultanze dell'inchiesta e invita i componenti del Consiglio a dare il loro parere. La votazione è fatta seguendo l'ordine inverso a quello dei gradi.

Ultimata la discussione, il presidente raccoglie i voti, seguendo l'ordine stesso.

Si decide a maggioranza di voti, compreso quello del presidente.

Se il Consiglio ravvisa necessario di far assumere nuove informazioni, il presidente rinvia la deliberazione ad altra adunanza, e provvede agli incombenti necessari.

Verbali delle deliberazioni
del Consiglio e della Commissione locale di disciplina.

Art. 155.

Delle deliberazioni del Consiglio di disciplina provinciale o della Commissione locale di disciplina si fanno verbali circostanziati e motivati con citazione degli articoli del regolamento relativi alle infrazioni e alle punizioni corrispondenti.

I verbali vengono firmati da tutti i membri e dal segretario.

Rifiuto degli agenti a comparire - Spese per i procedimenti.

Art. 156.

Nei casi di diserzione degli agenti o di rifiuto dei medesimi a comparire dinanzi ai consessi predetti, oppure di constatata impossibilità a presentarsi, si procede in contumacia facendone menzione nel verbale ed allegandovi gli atti e i documenti dimostranti il rifiuto o l'impedimento.

Le spese di viaggio degli agenti per presentarsi ai Consigli di disciplina e quelle eventualmente necessarie per i procedimenti dinanzi ai Consigli stessi sono a carico dell'amministrazione.

Approvazione del Ministero.

Art. 157.

Le deliberazioni delle Commissioni locali di disciplina soggette all'approvazione del Ministero dell'interno e quelle dei Consigli provinciali di disciplina vengono comunicate, unitamente a tutti gli atti e ad un rapporto del presidente, al Ministero stesso.

Questo può modificare la deliberazione, ma non aggravarne le conseguenze, salvo il caso di errore nell'applicazione del regolamento; e le sue decisioni sono definitive.

Trattamento agli agenti in attesa di giudizio.

Art. 158.

Gli agenti sottoposti al giudizio del Consiglio di disciplina provinciale od in attesa della risoluzione del Ministero sulle decisioni emesse a loro carico dal Consiglio medesimo, sono assoggettati alla consegna nello stabilimento, oppure alla sala di disciplina, a trattamento ordinario.

La scelta di queste due forme di custodia è lasciata alla sagacia delle autorità dirigenti, che si regolano secondo la natura e l'entità delle mancanze per ogni singolo caso, limitando l'applicazione della più grave ai casi di assoluta necessità per ragioni di sicurezza personale dell'agente, o nell'interesse della giustizia, della disciplina o dell'ordine dello stabilimento.

Mancanze e punizioni delle guardiane.

Art. 159.

Le punizioni che possono infliggersi alle guardiane sono, secondo l'importanza e le conseguenze delle mancanze:

1° l'ammonizione;

2° la sospensione della paga da 1 a 30 giorni;

3° il licenziamento.

Le punizioni indicate al n. 1 e al n. 2 fino a 15 giorni, sono inflitte dall'autorità dirigente; quella accennata al n. 2 da 15 a 30 giorni è riservata alla Commissione locale di disciplina, e quella indicata al n. 3 è applicata dal prefetto, su proposta della suddetta autorità.

CAPITOLO III.

Infrazioni

Infrazioni punibili con la sospensione dalla paga.

Art. 160.

Sono a punirsi con la sospensione dalla paga le seguenti mancanze:

1° la seconda recidiva entro sei mesi nelle mancanze punite colla consegna;

2° la negligenza, la pigrizia, la disattenzione abituale in servizio, il ritardo nell'obbedire agli ordini superiori e l'annunziarsi ammalato senza essere riconosciuto tale;

3° il contegno familiare o in altro modo sconveniente coi detenuti e il servirsi di essi per scrivere lettere, domande o rapporti;

4° la negligenza o la trascuratezza abituali nella pulizia della persona e dell'uniforme, e nella conservazione del vestiario e dell'armamento;

5° la mancanza di esattezza nei rapporti sulle infrazioni dei detenuti e la trascuranza nell'eseguire gli ordini e i provvedimenti dati dalle autorità amministrativa e giudiziaria;

6° la negligenza nel vigilare sul contegno dei detenuti, di modo che questi rechino danni al materiale mobile e al fabbricato, oppure facciano traffico dei generi di vitto e di sopravitto o di qualsiasi altro oggetto;

7° la mancanza all'appello;

8° il ritardare a rientrare nello stabilimento dall'uscita ordinaria o dalla licenza per oltre due ore sino a sei;

9° il fumare nelle località dove non è permesso e il giuocare nello stabilimento;

10° l'introduzione indebita o il traffico in caserma di commestibili, vino od altri generi;

11° l'abbandonare momentaneamente il posto comandato, quando non ne siano derivate conseguenze dannose;

12° il procurarsi raccomandazioni di persone estranee all'amministrazione per cose attinenti alla carriera o alla residenza;

13° l'assopirsi in servizio e la negligenza in genere nel sorvegliare i detenuti;

14° l'ubriacarsi senza che ne sia derivato scandalo;

15° l'altercare coi compagni, il bestemmiare o pronunziare parole oscene non alla presenza dei detenuti;

16° l'acquistare generi dalla dispensa del sopravitto senza l'autorizzazione superiore.

Infrazioni punibili con la sala di disciplina.

Art. 161.

Sono mancanze a punirsi con la sala di disciplina:

1° la recidiva entro sei mesi nelle mancanze punite con la sospensione dalla paga;

2° le parzialità manifeste, le maniere inurbane, gli abusi di autorità coi dipendenti e coi detenuti, i motteggi e le ingiurie rivolti a questi ultimi;

3° la trascuranza nel sorvegliare i detenuti, massime se incaricati di servizi speciali, in modo da rendere possibili gravi abusi per parte dei medesimi;

4° la infedeltà in servizio, manifestata col rivelare ad estranei o a detenuti cose relative al servizio stesso o riguardanti i processi in corso, o coll'occultare le mancanze dei detenuti medesimi, col procurar loro viveri, bevande, libri ed altri oggetti;

5° l'addormentarsi in servizio, e la negligenza grave nella sorveglianza dei detenuti sia di giorno che di notte;

6° l'avanzare domande o reclami fuori della via gerarchica o che, prodotti regolarmente, siano poi riconosciuti temerari o calunniosi; il presentare istanze collettive; l'insinuare il malcontento fra i compagni;

7° la disobbedienza agli ordini superiori, il risponder loro con arroganza e il mancar di rispetto ai medesimi;

8° l'acquisto di oggetti costituenti la divisa senza autorizzazione, specialmente se la corrispondente cessione sia fatta da altro agente; il vendere od impegnare gli oggetti stessi, pagati col fondo di massa;

9° l'altercare coi compagni alla presenza dei detenuti;

10° le indebite osservazioni in servizio, il censurare l'opera dei superiori, il mormorare contro di essi, il manifestare propositi sconvenienti;

11° il ritardo non giustificato nel consegnare ai propri superiori oggetti sequestrati ai detenuti;

12° il contrarre debiti per abitudini di vita sregolata tanto coi compagni che con estranei;

13° il frequentare luoghi, persone e compagnie sconvenienti e il trattenersi in esercizi pubblici o in postriboli a bere, giuocare, gozzovigliare, con evidente offesa della dignità e del prestigio del Corpo, il tenere in qualsiasi altro modo contegno scandaloso nella vita privata;

14° il reclamo contro i superiori, riconosciuto senza fondamento;

15° il turpiloquio abituale e le bestemmie, specialmente alla presenza dei detenuti;

16° l'assenza non autorizzata fino a cinque giorni, la violazione della consegna, l'allontanarsi dallo stabilimento senza averne il permesso, il pernottar fuori senza autorizzazione, il prolungare senza permesso la licenza per non più di cinque giorni;

17° il dar lavoro senza permesso ai detenuti o il non denunziare la scoperta di lavori clandestini;

18° l'accomunarsi per mangiare e bere sia nell'interno dello stabilimento con detenuti, sia fuori con parenti di essi, o scientemente, con detenuti liberati da meno di tre anni;

19° il rendere possibili, per negligenza, tentativi di evasioni di detenuti; o la inosservanza delle disposizioni regolamentari e della consegna ricevuta, quando abbia influito sui detti tentativi;

20° la indebita ingerenza negli affari relativi ai processi dei detenuti, l'influire sulla scelta dei difensori, o il far commissioni di qualsivoglia natura per conto di detenuti;

21° il maltrattare i detenuti, quando ciò non costituisca reato;

22° il contrarre debiti cogli appaltatori dello stabilimento;

23° l'abbandonare momentaneamente il posto comandato, quando ne siano derivate conseguenze gravi per la disciplina;

24° l'introdursi nelle camere dello detenuto senza ordine superiore;

25° l'ubriachezza molesta o scandalosa.

Infrazioni punibili con la retrocessione.

Art. 162.

Sono punite con la retrocessione temporanea dal grado e con la retrocessione da guardia scelta a guardia semplice le mancanze resesi abituali negli agenti, siano esse attribuibili a pervicacia nel malcostume malgrado le riprensioni e i gastighi, oppure a difetto insito nel carattere e nell'indole; e specialmente le seguenti:

1° l'inesattezza o l'ingiustificato ritardo nel riferire le mancanze dei dipendenti e dei detenuti;

2° le parzialità manifeste, le maniere inurbane, le ingiustizie, l'uso di modi sconvenienti;

3° l'occultamento delle infrazioni alla disciplina commesse dal personale dipendente;

4° gli abusi gravi verso i detenuti o i subordinati del Corpo;

5° la tolleranza nelle indebite introduzioni e nei traffici di generi nello stabilimento;

6° il contrarre debiti coi propri dipendenti;

7° il dar prove manifeste di negligenza nel comando o nel mantenere la disciplina;

8° le trascuranze gravi in servizio, d'onde siano derivate dannose conseguenze.

Casi in cui avviene il licenziamento.

Art. 163.

La punizione del licenziamento si applica soltanto ai graduati ed agli agenti che contraggono matrimonio sia civile che reli-

gioso, senza averne prima ottenuto il permesso; è inflitta anche a quelli che, essendosi resi responsabili di delitti dolosi secondo la legge penale, abbiano riportata per questo titolo una delle condanne indicate nell'art. 169.

Infrazioni punibili colla espulsione.

Art. 164.

Si puniscono colla espulsione dal Corpo che può essere seguita dallo invio alla compagnia di disciplina:

1° l'abituale indisciplinatezza, dimostrata dalle punizioni già subite;

2° le infrazioni delle leggi dell'onore e del decoro, come la pederastia, il tentativo di stupro, gli atti manifesti di camorra, quando siffatte colpe non entrino nel dominio della legge penale;

3° le gravi mancanze alla disciplina, quando siano accompagnate da pubblicità, da scandalo o da conseguenze dannose al servizio o al prestigio del Corpo;

4° l'appropriazione e la distrazione di qualunque somma od oggetto affidato, o di pertinenza dei detenuti, o da consegnare ai medesimi, salva l'azione penale;

5° la violazione del segreto in affari di servizio, quando ne siano derivate conseguenze dannose, salva l'azione penale;

6° l'insubordinazione grave, quando non sia accompagnata da vie di fatto, e il rifiuto di eseguire gli ordini dell'autorità in servizio:

7° la violazione della punizione della sala di disciplina:

8° la omissione di denunziare il trafugamento di oggetti appartenenti all'amministrazione, fatto dai detenuti allo scopo di commettere delitti o di evadere;

9° i maltrattamenti gravi e le sevizie ai detenuti o l'assoggettarli a punizioni non ordinate dall'autorità competente;

10° l'associazione diretta o indiretta agli interessi dei fornitori;

11° l'accettare dai detenuti o dalle loro famiglie mance o regali sotto qualsiasi pretesto o forma, o l'entrare in rapporti d'interessi con gli uni o con le altre;

12° il favorire in qualsiasi modo la corrispondenza dei detenuti sia dentro che fuori dello stabilimento;

13° la grave negligenza per cui siansi rese possibili evasioni di detenuti; oppure la introduzione nello stabilimento, per i detenuti, di denari, armi od istrumenti atti ad offendere od a facilitare una fuga, e il non sequestrarli scoprendoli;

14° la istigazione alla diserzione o alla insubordinazione;

15° il dar prova di viltà in servizio;

16° l'abbandono del posto comandato, quando ne siano derivate gravi conseguenze riguardo alla sicurezza della custodia, salva l'azione penale;

17° il tentativo di seduzione delle detenute o le proposte disoneste alle medesime;

18° il rifiuto di raggiungere la residenza assegnata;

19° le tresche scandalose abituali o il mantenere relazioni, senza necessità di servizio, con persone sospette;

20° la diserzione semplice, cioè l'assenza arbitraria dallo stabilimento per più di cinque giorni;

21° l'avere tenuto cattiva condotta durante il periodo della retrocessione;

22° le mancanze indicate nell'articolo 162 quando l'agente abbia già subito la retrocessione.

L'invio alla compagnia di disciplina viene sempre disposto quando risulti che l'agente commise la mancanza allo scopo di ottenere il licenziamento dal Corpo, o si sia reso responsabile di diserzione semplice.

Trasgressioni non previste.

Art. 165.

La trasgressione di qualsivoglia ordine, consegna, provvedimento disposizione non indicata nel regolamento è punita coll'applicazione di quello fra i gastighi disciplinari ivi stabiliti, che meglio corrisponda alla maggiore o minore importanza della mancanza commessa.

Reati punibili secondo il codice penale militare.

Art. 166.

Si puniscono secondo il codice penale militare e dai tribunali militari:

a) la diserzione qualificata, cioè con asportazione di armi da fuoco appartenenti al Corpo;

b) la insubordinazione accompagnata da minacce o da vie di fatto, in cui è compreso il rifiuto di entrare in sala di disciplina.

Appena compiuti i cinque giorni di assenza arbitraria, il prefetto con apposita ordinanza dichiara formalmente disertore l'agente assente, tanto per la diserzione semplice, quanto per la diserzione qualificata, e provvede, a seconda dei casi, alla denuncia.

Per gli agenti addetti alla scuola e per gli allievi la dichiarazione è fatta dal funzionario preposto alla scuola stessa.

La condanna inflitta agli agenti dai tribunali militari trae seco, di pieno diritto, la espulsione dal Corpo.

Agenti sottoposti a procedimento giudiziario.

Art. 167.

Qualunque agente che venga sottoposto a procedimento giudiziario, si intende, pel fatto stesso dell'arresto, sospeso dalle sue funzioni, ed è quindi privato di ogni competenza.

Questo provvedimento può anche applicarsi a chi è sottoposto a giudizio, ma ammesso a libertà provvisoria. In tal caso all'agente è sistemata la contabilità che lo riguarda, la quale però rimane sospesa nei suoi effetti sino all'esito del giudizio.

Ritorno al Corpo per assolutoria o dichiarazione di non farsi luogo a procedere.

Art. 168.

All'agente che ritorni al Corpo in seguito ad una sentenza assolutoria o declaratoria di non farsi luogo a procedimento, è corrisposta la paga per tutto il tempo della detenzione, a meno che egli non sia stato riconosciuto passibile di pena disciplinare, o non venga dichiarato, con decreto Ministeriale, che la sospensione debba produrre la perdita di tutta o di parte della paga.

Se l'agente ha famiglia propria, si applicano le disposizioni in vigore per gli impiegati civili.

Condanna di agenti e licenziamento od espulsione di essi dal Corpo.

Art. 169.

L'agente condannato per delitto doloso a pena restrittiva della libertà personale maggiore di cinque giorni per la reclusione, di dieci giorni per la detenzione e di un mese per il confino, è licenziato dal Corpo di pieno diritto, senza che occorra sentire il parere del Consiglio di disciplina provinciale.

Si applica invece nello stesso modo la punizione più grave della espulsione nei casi di condanna per delitto doloso a pena maggiore di un mese per la reclusione, di due mesi per la detenzione e di sei mesi per il confino.

Nell'una e nell'altra ipotesi il provvedimento disciplinare ha luogo soltanto quando la sentenza di condanna sia passata in giudicato.

Giudizio disciplinare in seguito a proscioglimento giudiziario.

Art. 170.

Nei casi di procedimento penale per l'imputazione di delitto, l'agente è sottoposto al giudizio del Consiglio di disciplina anche quando non sia stato condannato, se l'ordinanza o la sentenza con la quale il giudizio ebbe termine avrà dichiarato insufficienti

gl'indizi o le prove di reità, o che il fatto imputato non costituisca reato a termini di legge, ed anche quando l'azione penale sia prescritta od estinta, o non si possa procedere per mancanza di istanza privata.

Il Consiglio è allora in facoltà di proporre il licenziamento o l'espulsione, oppure di stabilire se all'agente debba infliggersi altra punizione disciplinare. In questo ultimo caso si applica la disposizione del precedente art. 165.

Competenze agli agenti sottoposti a procedimento penale.

Art. 171.

L'agente sottoposto a procedimento penale per contravvenzione continua a prestar servizio e a percepire le sue ordinarie competenze. Se l'imputazione del delitto per cui il procedimento sia stato iniziato richieda l'arresto, egli è sospeso dalle funzioni ed escluso da ogni competenza, salvo quelle spettanti alla famiglia. Se viene ammesso a libertà provvisoria, possono essergli conservate, per decisione del Ministero, secondo la specie dell'imputazione, le competenze medesime od una parte di esse.

TITOLO III.

Servizio

Capitolo I.

Comandante, capoguardia o caposorvegliante

Destinazione.

Art. 172.

A capo del personale di custodia negli stabilimenti carcerari di speciale importanza è destinato un comandante; in tutti gli altri è addetto un capoguardia, che nelle case di custodia, in quelle di correzione e nei manicomi giudiziari assume il titolo di caposorvegliante.

Le funzioni di capoguardia possono affidarsi, in via di esperimento, ai sotto capiguardia e in tal caso sono ad essi estese le disposizioni di questo titolo.

Responsabilità e doveri.

Art. 173.

Il comandante o capoguardia è strettamente responsabile, sotto la dipendenza dell'autorità dirigente, della custodia dei detenuti. Egli dispone, con apposita tabella (Mod. 29) il servizio degli agenti dopo averne ricevuta l'approvazione del direttore; provvede al mantenimento dell'ordine e della disciplina; sorveglia alla pulizia di tutti i locali dello stabilimento e, dove i detenuti lavorano all'aperto, cura che gli agenti adempiano agli speciali doveri che ad essi incombono per questo servizio e si uniformino strettamente alle disposizioni dei regolamenti.

Ogni ordine o consegna permanente è sempre dato per iscritto, e porta la firma dell'autorità dirigente.

Vigilanza sui condannati lavoranti all'aperto.

Art. 174.

Dove i condannati lavorano all'aperto, il comandante o capoguardia dispone il servizio in modo che ogni agente abbia sempre la diretta vigilanza di un precisato numero di uomini ed in ogni evento ne risponda, senza che ciò tolga la responsabilità dei sottocapi preposti al comando delle diverse squadre.

Di questi condannati egli compila speciali note di consegna agli agenti preposti alla loro scorta.

È dovere del comandante o capoguardia di passare in rivista gli agenti destinati giornalmente ai lavori all'aperto, prima che si rechino sul luogo del lavoro e quando ne fanno ritorno, onde accertarsi della regolarità della tenuta di essi, dello stato delle armi o delle munizioni e per ricevere il rapporto del caposcorta.

Doveri relativi alla disciplina degli agenti.

Art. 175.

Per quanto riguarda la disciplina degli agenti, il comandante o capoguardia deve:

1° informare il direttore di tutte le infrazioni al servizio e alla disciplina che possono essere commesse dagli agenti a sua dipendenza (Mod. 23);

2° sorprendere in ore diverse, di giorno e di notte, gli agenti che sono in servizio, per accertarsi se adempiano al loro dovere;

3° presentarsi ogni giorno al direttore dello stabilimento, in quell'ora che gli sarà fissata per informarlo dell'andamento del servizio e riceverne le occorrenti disposizioni, rimettendogli la tabella del movimento della popolazione detenuta, relativa al giorno antecedente;

4° riunire una volta la settimana, nei giorni e nelle ore che verranno stabilite dal direttore, gli agenti che non sono in servizio, e dar loro lettura o spiegazione delle principali disposizioni regolamentari, nonchè degli ordini e delle consegne permanenti che riguardano i loro doveri;

5° assistere agli appelli giornalieri degli agenti di custodia e alla lettura degli ordini del giorno;

6° addestrare gli agenti in esperimento nel maneggio delle armi e sorvegliare la custodia di queste e delle munizioni, curando che siano mantenute in buono stato e pronte per essere usate ad ogni evenienza.

Doveri relativi alla disciplina dei detenuti.

Art. 176.

Per ciò che riflette la disciplina dei detenuti, il comandante o capoguardia deve:

1° far perquisire, possibilmente alla sua presenza, i detenuti, ogni qualvolta entrano od escono dallo stabilimento, e sempre quando lo giudichi opportuno, prescrivendo quelle cautele che per l'osservanza della disciplina e per la sicurezza dello stabilimento ravvisi convenienti;

2° custodire le chiavi dello stabilimento, e, durante la notte, anche quelle degli ingressi principali;

3° sorvegliare l'introduzione nello stabilimento di quanto proviene dall'esterno, disponendo all'uopo speciali visite e intervenendovi, ove occorra, egli stesso;

4° visitare, quanto più di sovente è possibile, tutti i detenuti, per udirne gli eventuali reclami, che egli deve, senza indugio, portare a conoscenza dell'autorità dirigente;

5° vegliare che si proceda, entro le ventiquattro ore, a cinque visite almeno in tutti i locali dello stabilimento, mutandone sempre l'ora, ma in modo che tra ciascuna di esse passi un intervallo non mai più lungo di cinque ore; avvertire che siano accuratamente battute le inferriate, e che di tutte queste visite si prenda nota in uno speciale registro;

6° eseguire personalmente non meno di due delle indicate cinque visite, una delle quali nella notte, e aver cura che le altre siano fatte da uno dei graduati, per accertarsi delle buone condizioni delle serrature, dei cancelli, delle inferriate e dei muri interni ed esterni;

7° invigilare perchè da tutti gli agenti si eseguiscano con esattezza le disposizioni dei regolamenti e quelle date dalle competenti autorità, essendo egli responsabile dei rifiuti, delle negligenze, dei ritardi che si possano verificare nel servizio e non siano stati da lui immediatamente denunziati;

8° accertarsi che i permessi di colloquio ai detenuti siano sempre muniti del visto dell'autorità competente, ed invigilare affinchè i colloqui stessi avvengano sotto l'osservanza delle cautele stabilite;

9° sorvegliare che i visitatori non cerchino, eludendo la vigilanza, di passare oggetti di qualsivoglia natura ai detenuti, e far sospendere, quando lo reputi necessario, le visite ed i colloqui;

10° invigilare affinchè nessuno scritto venga consegnato ai detenuti, o da essi mandato fuori dello stabilimento, se prima non sia stato letto e munito del visto delle competenti autorità;

11° far eseguire sotto la sua responsabilità al mattino, dopo la sveglia, e la sera prima del riposo, l'accertamento del numero dei detenuti, per assicurarsi che tutti si trovino al loro posto; controllare di frequente egli stesso tale operazione rilasciandone dichiarazione su apposito registro;

12° eseguire tutti gli ordini dell'autorità giudiziaria circa la segregazione degli inquisiti durante il periodo istruttorio;

13° studiare il carattere morale, le tendenze, le abitudini dei singoli detenuti e procurarsi la cognizione di quanto avvenga o si prepari nello stabilimento, specialmente per opera dei più turbolenti, ed informarne senza indugio l'autorità dirigente.

Rapporto giornaliero all'autorità giudiziaria.

Art. 177.

Il comandante o capoguardia addetto ad un carcere giudiziario manda ogni mattina al procuratore del Re la tabella del movimento dei detenuti, prescritta dal regolamento.

Fa presentare ogni mattina nell'ufficio del pubblico ministero e del giudice istruttore, e, nei luoghi che non sono sede di tribunale, alla pretura, un agente scelto dall'autorità dirigente, per riceverne gli ordini ed aver comunicazione di tutti i mutamenti che possono essere occorsi nella situazione giuridica dei detenuti esistenti nel carcere, nonchè di tutte le altre notizie necessarie per la esatta tenuta dei registri indicati nel regolamento suddetto.

Si presenta egli stesso, quando ciò venga richiesto dall'autorità giudiziaria.

Denunzia delle morti dei detenuti.

Art. 178.

Avvenendo la morte di qualche detenuto, il comandante o capoguardia ne informa immediatamente l'autorità dirigente, e, se trattasi di inquisiti, anche la competente autorità giudiziaria; ne fa poi regolare denunzia all'ufficio dello stato civile, nei modi determinati dalla legge; ed, ove si tratti di un detenuto morto nelle carceri giudiziarie, eseguisce le occorrenti annotazioni nella matricola.

Avviso all'autorità giudiziaria dei detenuti che non possono presentarsi in giudizio.

Art. 179.

Nel caso che qualche inquisito non possa per infermità presentarsi in giudizio, il comandante o capoguardia ha l'obbligo di informarne a tempo debito l'ufficio del pubblico ministrero e, nei luoghi che non sono sede di tribunale, il pretore.

Vigilanza sui detenuti che devono essere tradotti.

Art. 180.

Il comandante o capo guardia invigila che nessun detenuto sia posto in viaggio di traduzione con abiti laceri o indecenti, e senza essere preventivamente visitato dal medico chirurgo.

Egli non può ritardare, per qualsiasi causa, meno quella di malattia regolarmente certificata, i trasferimenti disposti dalle competenti autorità.

Richiesta della forza pubblica.

Art. 181.

Negli stabilimenti ai quali non è preposta una direzione, il comandante o capoguardia, o chi ne fa le veci, può, in caso di urgenza, richiedere al capoposto della guardia esterna il sussidio della forza militare, facendone subito rapporto alle autorità amministrativa o giudiziaria.

Vigilanza sulla pulizia dei detenuti.

Art. 182.

Il comandante o capoguardia cura la pulizia dei locali e la nettezza dei detenuti, dei loro oggetti e degli abiti che indossano, appartengano questi all'amministrazione o siano di loro personale proprietà.

Proposta dei detenuti da destinarsi ai servizi interni.

Art. 183.

Il comandante o capoguardia propone al direttore i detenuti da destinare ai servizi interni dello stabilimento, ed esercita su di essi la necessaria vigilanza per accertarsi che vengano regolarmente eseguite le operazioni di pulizia e d'igiene prescritte dai regolamenti o richieste dal medico chirurgo.

Attribuzioni speciali del comandante o capoguardia nelle carceri giudiziarie.

Art. 184.

Il comandante o capoguardia delle carceri giudiziarie conserva scrupolosamente e in ordine i documenti e gli atti relativi all'ingresso ed all'uscita dei detenuti. Egli tiene altresì al corrente i seguenti registri:

1° matricola prescritta dal Codice di procedura penale pei detenuti entrati e usciti, e relativa rubrica alfabetica, con la indicazione della sezione, camera o cella cui essi furono assegnati;

2° registro del denaro posseduto dai detenuti o che a loro favore venga depositato durante la prigionia;

3° registro degli oggetti di valore, di vestiario ed altri, portati dai detenuti nel carcere e che debbono essere loro riconsegnati;

4° rubrica distinta dei permessi di colloquio dati ai detenuti per ordine dell'autorità giudiziaria e di quella amministrativa;

5° registro degli oggetti erariali dati in uso ai detenuti;

6° registro dei rapporti sul personale e sui servizi dello stabilimento;

7° registro delle punizioni inflitte agli agenti (Mod. 24);

8° registro delle punizioni inflitte ai detenuti;

9° registro delle visite e perquisizioni fatte nello stabilimento;

10° registro di permanenza in carcere dei giudicabili;

11° registro della scadenza delle pene pei condannati.

Attribuzioni speciali del comandante o capoguardia.

Art. 185.

Negli stabilimenti e nelle sezioni penali il comandante o capo guardia tiene i soli registri indicati ai numeri 2, 6, 9 dell'articolo precedente.

Altre incombenze del comandante o capoguardia.

Art. 186.

Oltre all'adempimento degli speciali doveri inerenti al suo grado, il comandante o capoguardia adempie tutte le altre incombenze che, nell'interesse del servizio, gli sono affidate dall'autorità dirigente.

CAPITOLO II.

Sotto capo guardia o sotto capo sorvegliante.

Attribuzioni.

Art. 187.

Il sotto capo guardia è destinato a supplire il comandante o capo guardia in ogni caso di assenza o di impedimento di lui, e a coadiuvarlo nel servizio, ricevendo e trasmettendo i suoi ordini e sorvegliandone la regolare esecuzione.

Oltre alle speciali incombenze impostegli dal regolamento, egli eseguisce tutte quelle altre che dall'autorità dirigente, dal comandante, o dal capo guardia gli sono affidate nell'interesse del servizio.

Ove sieno addetti ad uno stabilimento diversi sottocapi, il più anziano di essi surroga il capo guardia in caso di assenza o di impedimento. Il reparto del servizio fra i medesimi viene determinato dall'autorità dirigente, su proposta del capo guardia.

CAPITOLO III.

Guardie scelte.

Attribuzioni delle guardie scelte.

Art. 188.

Le guardie scelte di maggiore anzianità e di riconosciuta attitudine sostituiscono i sotto capi guardia nei casi di assenza o di impedimento.

Ai posti di portinaio, di magazziniere, a quelli per la sorveglianza della infermeria e per la distribuzione del sopravitto sono di preferenza destinate le guardie scelte, su proposta del comandante o del capo guardia.

Servizio d'infermeria.

Art. 189.

L'agente addetto al servizio d'infermeria deve:

1° tenere le note o i registri che gli sono prescritti; assistere, se richiesto, alle visite dei sanitari, ricevere i loro ordini e curarne la regolare esecuzione;

2° vegliare sui detenuti infermieri affinchè abbiano la debita cura dei malati, li aiutino con carità, non distraggano o convertano a proprio uso cibi e bevande ai medesimi destinati; perchè di cibi e bevande non si faccia traffico o cessione, e nulla s'introduca nell'infermeria senza autorizzazione del medico chirurgo;

3° curare che i detenuti infermi, sottoposti alla segregazione cellulare continua, non abbiano relazione tra loro, o con altri detenuti;

4° badare alla nettezza dei locali d'infermeria, degli effetti di biancheria e di qualsiasi altro oggetto in uso presso i detenuti ammalati;

5° vegliare alla buona conservazione degli oggetti di vestiario di cui i detenuti si spogliano entrando nell'infermeria per riprenderli il giorno della loro uscita.

Servizio del portinaio.

Art. 190.

L'agente addetto all'ufficio di portinaio ha l'incarico e la responsabilità della custodia della porta d'accesso all'interno dello stabilimento.

Egli non abbandona mai nè consegna ad altri le chiavi affidategli, non si allontana dalla camera che gli è destinata, senza il permesso del comandante o capo guardia e senza essere regolarmente surrogato.

Sono inoltre particolari incombenze e doveri del portinaio:

1° vietare che entrino nello stabilimento persone non munite di permesso rilasciato dalle competenti autorità, eccezione fatta pel personale addetto allo stabilimento medesimo, e per quelle altre persone alle quali dal regolamento carcerario è consentito l'accesso;

2° visitare senza eccezione alcuna tutti i pacchi, gli involti e oggetti di qualsiasi specie che sono introdotti nello stabilimento o che ne escono;

3° perquisire, quando ne riceve l'ordine dall'autorità dirigente, o, in caso d'urgenza, dal comandante o capo guardia, gli agenti, gli inservienti, i capi d'arte liberi, gli appaltatori ed i loro commessi, tanto all'entrata quanto all'uscita;

4° sospendere l'entrata o l'uscita a quelli fra gl'individui indicati nel numero precedente che abbiano commesso qualche infrazione alla consegna ricevuta, informandone immediatamente il comandante o capo guardia il quale ne dà pronto avviso all'autorità dirigente;

5° fare accompagnare all'ufficio del comandante o capo guardia le persone che debbono conferire con lui, o che siano munite di permesso di colloquio coi detenuti, o portino per essi lettere, oggetti, involti e cose simili;

6° tenere il registro nel quale devono essere esattamente notati giorno per giorno, i generi, le materie prime, le macchine, gli attrezzi, i manufatti, ecc. che escono dallo stabilimento o che vi entrano, di pertinenza del governo o di privati; custodire i relativi permessi di uscita rilasciati dalla direzione, per consegnarli al direttore unitamente al detto registro e riportarne il visto;

7° non permettere ad estranei, o ad agenti, di fermarsi nella sua stanza senza ordini superiori;

8° invigilare affinchè gli agenti non si assentino senza permesso scritto dell'autorità dirigente, eccetto che nei giorni e nelle ore stabilite per l'uscita ordinaria; e prender nota in uno speciale registro delle ore in cui escono e rientrano, per farne giornalmente rapporto al comandante o capo guardia (mod. 30);

9° usare modi urbani e riservati con le famiglie appartenenti ai detenuti, e colle altre persone che accedono allo stabilimento;

10° uniformarsi alle disposizioni dell'autorità dirigente per quanto riguarda la consegna delle chiavi al comandante o capo guardia e gli altri obblighi che gli sono imposti.

Servizio dei magazzini.

Art. 191.

L'agente addetto ai magazzini dipende specialmente dal contabile e ha il dovere di eseguire gli incarichi che questi gli affida sotto l'autorità del direttore.

Servizio delle scritturazioni del sopravitto.

Art. 192.

L'agente preposto alla tenuta delle scritturazioni che riguardano le richieste, le distribuzioni e la contabilità del sopravitto, invigila che le ordinazioni siano sempre nei limiti stabiliti, che ai detenuti vengano effettivamente dati gli alimenti e le bevande loro consentiti, e che nessuno abuso si commetta in tale servizio.

Vigilanza sul sopravitto.

Art. 193.

L'agente di cui nel precedente articolo ha pure l'obbligo di vegliare sulla qualità dei generi di sopravitto che si distribuiscono ai detenuti, e di informare l'autorità dirigente, per mezzo del comandante o capo guardia, di qualsiasi irregolarità che venga da lui notata, e di ogni reclamo fatto su questo servizio.

Servizio di ronda.

Art. 194.

Le guardie scelte o gli agenti anziani che sono destinati al servizio di ronda durante la notte nello interno dello stabilimento, assumono di regola le funzioni di capoposto o di caporonda.

Esenzione dal servizio notturno.

Art. 195.

Sono in via ordinaria esenti dal servizio notturno il portinaio e l'agente addetto alla sorveglianza della infermeria.

Sostituzione delle guardie scelte.

Art. 196.

In mancanza di guardie scelte, i servizi alle medesime attribuiti

vengono disimpegnati da altri agenti, fra i più anziani e provetti, e di ottima condotta, che abbiano l'attitudine e i requisiti necessari.

CAPITOLO IV.

Guardie e sorveglianti scritturali.

—

Scelta - attribuzioni - servizio.

Art. 197.

Dove le necessità del servizio lo richiedano, possono essere addetti agli uffici di segreteria, di contabilità e del comandante o capoguardia, agenti scritturali, da scegliersi secondo la disposizione dell'art. 8.

Gli agenti incaricati di tale ufficio possono essere dispensati dal servizio notturno solamente quando ciò venga richiesto dalla natura delle incombenze loro affidate, e sia messo dall'autorità dirigente all'ordine del giorno.

Essi godono delle ore di uscita concesse a tutti gli altri agenti, e quando non vengono adoperati per tutta la durata dell'orario d'ufficio, disimpegnano nelle ore libere quei servizi che il direttore creda di affidar loro.

Doveri degli agenti scritturali di non palesare gli affari di ufficio.

Art. 198.

Le guardie e i sorveglianti scritturali hanno stretto obbligo di non palesare a graduati, agenti, detenuti o estranei, quanto si riferisce alla trattazione degli affari di ufficio.

Nel caso di infrazione a quest'obbligo, il colpevole, senza pregiudizio delle punizioni disciplinari, è immediatamente rimosso dal posto, nè vi può essere più riammesso.

CAPITOLO V.

Agenti addetti a servizi speciali

Destinazioni - attribu[illegible]ni - servizio.

Art. 199.

Lo [illegible] proposto per l'assegnazione degli agenti ad uno dei posti o servizi spe[illegible]ciali, indicati negli articoli 6 e 7 (guardie a cavallo, barcaiuoli, farm[illegible]cisti, assistenti, capi d'arte, telegrafisti), sono dalle singole direzion[illegible] rivolte per mezzo delle prefetture al *Ministero dell'interno*, unitam[illegible]nte alle informazioni e ai documenti relativi.

Le attribuzioni e i doveri degli age[illegible]nti addetti a tali servizi sono determinati dalle direzioni da cui essi [illegible]ipendono.

Gli agenti suddetti non hanno l'obbligo del servizio notturno, se non nel caso che questo sia dipendente dagli speciali incarichi loro affidati.

CAPITOLO VI.

Servizio degli agenti di custodia

—

Dipendenza.

Art. 200.

Gli agenti sono alla immediata dipendenza dell'autorità dirigente o di chi la rappresenta e dei graduati del Corpo; ed eseguiscono gli ordini che ne ricevono.

Rapporti.

Art. 201.

Terminato il servizio a cui vennero destinati, gli agenti fanno il loro rapporto sulle infrazioni disciplinari, quando ve ne siano state.

Questo rapporto viene da essi scritto sullo speciale registro ed è rimesso al comandante, capoguardia o caposorvegliante.

Gli agenti di custodia sono tenuti a fare immediatamente rapporto, anche verbale, di ogni caso urgente o straordinario.

Obblighi.

Art. 202.

Gli agenti devono in ispecial modo:

1° sodisfare puntualmente tutti gli obblighi ad essi imposti non solo dai regolamenti, ma anche dalle disposizioni dell'autorità dirigente e di quella giudiziaria, secondo la rispettiva loro competenza;

2° invigilare, nell'interno dello stabilimento, sugli appaltatori, sui loro rappresentanti e commessi, sui capi d'arte, ecc. affinchè nessuno contravvenga alle discipline stabilite;

3° conservare scrupolosamente tutte le chiavi dei locali ricevute ogni mattina dal comandante o capoguardia e riconsegnarle al graduato suddetto dopo disimpegnati i vari servizi loro affidati;

4° custodire e sorvegliare costantemente i detenuti, sia che trovinsi nelle celle, in camere comuni, nei laboratorî, nelle scuole, alla cappella, nei parlatorî, alla passeggiata o altrove, accompagnandoli sempre in ogni movimento che loro occorra di compiere, e invigilando affinchè, specialmente pei detenuti soggetti alla segregazione cellulare continua o privi di colloquio, nessuna comunicazione avvenga che non sia consentita dai regolamenti;

5° eseguire le ronde prescritte e fare immediatamente rapporto al comandante o capo guardia di ogni fatto che, durante il servizio diurno e notturno, essi avvertano o venga a loro cognizione, e che possa, in qualsiasi modo, interessare l'osservanza delle discipline stabilite o riguardare l'ordine e la sicurezza dello stabilimento;

6° invigilare perchè dai detenuti si osservino le prescrizioni di ordine e di pulizia che li riguardano, trattando sempre i detenuti medesimi con umanità, ma con giustizia e fermezza, e mai tenendo con essi discorsi che da ragioni di servizio non sieno richiesti o giustificati;

7° perquisire attentamente i detenuti all'ingresso [illegible] bilimento e all'uscita; quando si recano alle udienze e ai colloqui o ne ritornano, quando entrano nei laboratorî, nella scuola, nelle celle di punizione o ne escono, [illegible] nonchè ogni qualvolta sia loro ordinato dai superiori;

8° sorvegliare attentamente affinchè i [illegible]detenuti ammessi al lavoro in cella o nelle officine vi atten[illegible]ano regolarmente, non deteriorino, disperdano, distruggano o si approprino le materie prime o lavorate e gli utensili loro affidati;

9° verificare giornalmente, alla cessazione del lavoro, il numero e la specie degli utensili consegnati ai detenuti, per accertarsi che niuno ne sia stato disperso o sottratto, denunziando, ove occorra, l'autore della dispersione o della sottrazione;

10° scortare i condannati che vanno a lavorare all'aperto, ed usare le maggiori possibili precauzioni per impedire discorsi o relazioni fra essi e gli estranei e per prevenire colpi di mano, evasioni, ecc.;

11° tenere la caserma in ordine perfetto e colle sole suppellettili stabilite dal regolamento.

Divieto d'infliggere punizioni.

Art. 203.

In nessun caso gli agenti possono infliggere punizioni ai detenuti od usar loro maltrattamenti.

Abbandono del servizio comandato.

Art. 204.

Nessun agente può abbandonare il servizio cui sia stato destinato, prima di essere surrogato, e non può venirne distolto se non dal capoguardia o da chi ne faccia temporaneamente le veci, o dall'autorità dirigente.

Quando gli agenti possono portare armi.

Art. 205.

Gli agenti in servizio nell'interno degli stabilimenti non pos-

sono portare armi, se non nei casi in cui venga ordinato dall'autorità dirigente.

Quelli addetti alla sorveglianza dei condannati lavoranti all'aperto, cingono sempre la sciabola e portano le armi cariche.

Servizio negli stabilimenti e nelle sezioni per donne.

Art. 206.

Negli stabilimenti o nelle sezioni per donne il servizio degli agenti è limitato alla vigilanza esterna; perciò nessuno di essi può introdursi nei locali occupati dalle detenute, se non accompagnato da una suora o da una guardiana, e per prestare braccio forte.

Servizio di custodia esterna degli stabilimenti.

Art. 207.

Negli stabilimenti in cui la custodia esterna è affidata agli agenti, anzichè alla forza militare, questi montano di sentinella armati di fucile, e fanno per turno il servizio necessario.

Tanto nel montare che nello smontare dal servizio le sentinelle sono accompagnate dal capo posto o da una guardia scelta.

Le sentinelle rendono gli onori ai personaggi e ai funzionari indicati nell'art. 128.

Il capo posto dà le istruzioni necessarie, in conformità alle consegne scritte dalla direzione; verifica lo stato delle armi; e se l'agente non sia al caso di prestare un buon servizio, lo sostituisce con altro, riferendone al proprio superiore.

Doveri delle sentinelle - Sorveglianza su di esse.

Art. 208.

L'agente di sentinella non può mettersi a sedere, nè trattenersi a colloquio con chicchessia, e dà l'allarme nei casi di tentativi di evasione, di incendi o di ribellione da parte dei detenuti.

Il capoposto è obbligato a sorvegliare di giorno e di notte gli agenti di sentinella, onde non si allontanino dai loro posti o manchino in altro modo alla consegna o ai loro doveri.

Uso delle armi.

Art. 209.

Ove occorra di sedare una ribellione, di difendere sè, i compagni o i superiori, di disarmare detenuti che non abbiano ubbidito alla prima intimazione, possono gli agenti fare uso anche delle armi, ma sempre in obbedienza a chiari e precisi ordini ricevuti dai superiori, e non di proprio arbitrio; a meno che non si tratti di servizi esterni all'aperto e della difesa della vita minacciata da aggressioni improvvise e violente.

Responsabilità.

Art. 210.

Gli agenti sono responsabili delle infrazioni ai regolamenti commesse dai detenuti, nonchè dei guasti e danni da questi arrecati alle vestimenta, agli oggetti di corredo e di biancheria e in genere al materiale mobile esistente nello stabilimento, o al fabbricato, quando non li abbiano impediti, o, avendone cognizione, non ne abbiano fatto immediato rapporto al comandante o capoguardia.

La stessa responsabilità spetta ai graduati se non rendono conto immediato ai superiori dei guasti e danni noti ad essi direttamente o riferiti loro dagli agenti.

Orario del servizio.

Art. 211.

Le autorità dirigenti, sentito il comandante o il capoguardia, stabiliscono l'orario pel servizio degli agenti.

I segnali dell'orario sono dati con squilli di tromba, o mediante tocchi di campana.

CAPITOLO VII.

Guardiane

Dipendenza.

Art. 212.

Le guardiane sono poste all'immediata dipendenza delle suore, e, in mancanza di queste, del comandante o del capoguardia.

Attribuzioni e doveri.

Art. 213.

Le funzioni delle guardiane sono identiche a quelle esercitate dagli agenti di custodia negli stabilimenti per maschi. Sono loro comuni le disposizioni dei precedenti articoli dal 200 al 210, in quanto possano applicarsi.

I rapporti che le guardiane devono fare sul servizio loro comandato, possono essere anche verbali.

CAPITOLO VIII.

Destinazioni, trasferimenti e servizi fuori della residenza

Trasferimenti.

Art. 214.

I trasferimenti degli agenti sono tutti di esclusiva competenza del Ministero dell'interno.

Salvo casi d'incompatibilità assoluta, o di manifesto pericolo personale, oppure di gravi esigenze disciplinari e di servizio - circostanze che devono risultare da rapporti ufficiali - nessun trasferimento può aver luogo nell'interesse individuale degli agenti, fuorchè per motivi di salute a comprovarsi con certificato del sanitario del rispettivo stabilimento, e, ove occorra, dal medico provinciale o da un medico militare in attività di servizio; o anche per gravi e dimostrate esigenze di famiglia.

Astrazion fatta dai casi eccezionali sopra indicati, non si dispongono, di regola, trasferimenti di agenti a loro istanza se non abbiano prestato servizio per due anni almeno in uno stabilimento.

Le domande degli interessati non sono prese in esame se non pervengono per via gerarchica.

Destinazione degli agenti puniti.

Art. 215.

Non possono ottenere a loro istanza la destinazione negli stabilimenti prossimi alla provincia di origine, gli agenti che nel periodo di un anno precedente alla data di presentazione della domanda abbiano subito la punizione della sala di disciplina per la durata di dieci giorni, od altra maggiore; e vengono, di regola, allontanati dalla loro regione gli agenti che siano andati soggetti alle punizioni suindicate.

Divieto di destinazione alle carceri giudiziarie della provincia di origine.

Art. 216.

In nessun caso un agente di custodia può essere destinato a prestare servizio nelle carceri giudiziarie centrali, circondariali o succursali esistenti nella sua provincia d'origine.

Mezzi di trasporto - Indennità di via.

Art. 217.

Nei casi di mutamento di residenza, gli agenti ricevono i mezzi di viaggio per essi e per le loro famiglie (moglie, figli maggiori di tre anni, esclusi i figliastri e gli altri parenti) in terza classe sulle ferrovie e sui piroscafi, nonchè l'equivalente del trasporto della loro roba (eccettuata la mobilia), fino al peso di chilogrammi ottanta pei celibi, e di chilogrammi quattrocento per gli ammogliati.

Nei viaggi per mare è ammesso il rimborso della spesa per imbarco e sbarco.

Quando siano costretti a viaggiare sulle vie ordinarie ricevono un' indennità chilometrica di centesimi 20 se celibi o vedovi senza prole, e di centesimi 30 se ammogliati o vedovi con prole, se siano accompagnati o seguiti dalla famiglia.

È inoltre concessa l' indennità giornaliera di L. 1.50 ai celibi o ai vedovi senza prole, di L. 3 agli ammogliati senza prole e di L. 4 50 agli ammogliati o vedovi con prole, sempre che siano accompagnati o seguiti dalla famiglia.

Quando la famiglia dello agente non viaggia con lui, questo riceve i mezzi di viaggio per sè solo e le indennità come celibe, salvo a riscuotere la somma pel viaggio delle persone della famiglia e la differenza delle indennità allorchè quelle lo raggiungano nella nuova residenza.

Allorchè il viaggio dura meno di una giornata, questa, agli effetti dell'indennità, viene calcolata per intera.

Trasferimenti per istanza.

Art. 218.

Gli agenti che ottengono di essere traslocati a loro istanza e per motivi d'interesse personale proprio, non hanno diritto nè ai mezzi di trasporto, nè alla indennità.

Si fa eccezione a questa disposizione quando il trasferimento sia stato provocato da ragioni di salute.

Consegna del servizio per parte dei graduati.

Art. 219.

Il comandante, il capoguardia o il sotto capo che ne faccia le veci, al quale sia data un'altra destinazione, consegna al suo successore o a quel graduato o agente designato dall' autorità dirigente, i detenuti, previo accertamento numerico; tutte le carte e i registri appartenenti al suo ufficio; non che le armi, gli oggetti, le somme che tiene per ragione delle sue funzioni e dei quali sia responsabile.

Tale consegna viene effettuata alla presenza del direttore o di un impiegato da lui delegato e deve risultare da apposito verbale, nel quale è pure menzionata la visita a tutti i locali dello stabilimento per accertarne le condizioni di sicurezza. In caso di constatazione d'irregolarità, detto verbale viene trasmesso al Ministero pei relativi provvedimenti.

Sistemazione dei conti.

Art. 220.

All' agente di custodia trasferito da una ad altra residenza è sistemato il conto di massa, fatto firmare il registro ed il libretto di conto corrente, non che il registro della mensa in comune. Vengono inoltre ritirate e verificate le armi, le munizioni, gli utensili, i mobili che gli erano stati dati in consegna, perchè abbia a rispondere dei danni e delle mancanze.

Il libretto di conto corrente, insieme agli altri documenti ed al fascicolo personale, è spedito alla direzione dello stabilimento cui l'agente stesso è destinato.

Casi di servizi fuori di residenza.

Art. 221.

Gli agenti possono essere destinati in via temporanea fuori della loro residenza nei seguenti casi:

1° in servizio temporaneo presso altri stabilimenti carcerari;

2° per accompagnamento di agenti infermi allo spedale;

3° per deporre come testimoni o come imputati, o per accompagnare agenti imputati innanzi al Consiglio di disciplina provinciale;

4° per deporre come testimoni innanzi l'autorità giudiziaria su fatti inerenti all'esercizio delle loro funzioni;

5° per accompagnamento di detenuti;

6° per la visita di riforma in uno spedale militare;

7° per altri servizi diversi, di esclusivo interesse dell' amministrazione carceraria.

Competenze per le trasferte fuori di residenza.

Art. 222.

Quando gli agenti debbono assentarsi per i servizi di cui ai nn. 1, 2, 3, 5, 6 e 7 del precedente articolo, ricevono i mezzi di viaggio e le indennità stabiliti per il trasferimento dei celibi.

Pel servizio di cui al n. 4 viene ad essi corrisposta la differenza tra le competenze normali suddette e le somme liquidate dell' amministrazione giudiziaria.

Foglio di via - Obblighi nel viaggio.

Art. 223.

Gli agenti che viaggiano per ragioni di servizio sono muniti del foglio di via, e degli scontrini pel trasporto personale e del bagaglio a tariffa ridotta sulle strade ferrate. (Mod. 9). Il comandante o capoguardia si accerta che essi escano dallo stabilimento e si mettano in viaggio indossando la perfetta tenuta, quando l'autorità dirigente non li abbia autorizzati a vestire l'abito civile.

Essi hanno l'obbligo di seguire la via più breve e meno dispendiosa per raggiungere la destinazione o il luogo di servizio temporaneo.

Per comprovati motivi di salute o per necessità di servizio, può il Ministero autorizzare gli agenti a percorrere una via diversa, oppure a viaggiare in 2ª classe sulle strade ferrate o sui piroscafi.

Viaggi delle famiglie degli agenti trasferiti.

Art. 224.

Le famiglie degli agenti trasferiti per ragioni di servizio o di salute viaggiano sulle strade ferrate a tariffa ordinaria, e sui piroscafi a prezzo ridotto.

Supplementi dei mezzi di viaggio.

Art. 225.

Allorchè gli agenti che viaggiano per ragioni di servizio o di salute debbano ricorrere durante la trasferta per supplemento di mezzi di viaggio a direzioni carcerarie o ad altri uffici governativi, questi indicano sul foglio di via, del quale detti agenti sono provvisti, l'entità dei mezzi e i documenti loro rilasciati per la prosecuzione del viaggio.

Doveri degli agenti in viaggio.

Art. 226.

Gli agenti che, per giungere alla residenza loro assegnata debbono fermarsi per oltre 12 ore in qualche località ove esistano stabilimenti carcerari, sono tenuti a presentarsi alle autorità dirigenti i medesimi per far vidimare il foglio di via.

Dette autorità provvedono a che i celibi o i vedovi senza prole, che ne facciano richiesta, alloggino in caserma o siano ammessi alla mensa in comune.

Quando i viaggianti debbono pernottare in località ove non si trovi direzione carceraria, la vidimazione del foglio di via è fatta dall'autorità politica cui gli agenti hanno obbligo di presentarsi.

Presentazione all'arrivo.

Art. 227.

Gli agenti di custodia trasferiti, o destinati altrove in servizio temporaneo, giunti alla destinazione, si presentano al comandante o al capoguardia a cui consegnano il foglio di via affinchè si possa verificare se abbiano seguito l'itinerario stabilito, se posseggano tutti gli oggetti di vestiario e di piccolo corredo ricevuti, ecc.

Il comandante o capoguardia presenta detti agenti nel giorno seguente, all'ora del rapporto, all'autorità dirigente.

I comandanti o capiguardia trasferiti si presentano direttamente, per gli effetti sopra indicati, all'autorità dirigente.

TITOLO IV.

Amministrazione

—

CAPITOLO I.

Amministrazione delle masse

—

Competenza - Suddivisione.

Art. 228.

L'amministrazione dei crediti di massa e di qualunque altro provento relativo al Corpo degli agenti è tenuta dalle singole direzioni degli stabilimenti carcerari e da quella della scuola d'istruzione teorico-pratica.

Negli stabilimenti che hanno direzione autonoma, tale gestione è affidata al contabile o al direttore in quelli dove non è il contabile; negli altri, vi attendono le autorità amministrative locali incaricate della direzione.

Detta amministrazione è suddivisa in tre rami distinti, cioè:

1° fondo massa generale;

2° fondo massa individuale;

3° fondo mensa.

Massa generale - Costituzione.

Art. 229.

La massa generale del Co[illegible]po è costituita:

1° dai crediti di massa indiv[illegible]duali;

2° dai premi di arruolamento e dalle ritenute sulle paghe per [illegible]a costituzione dei crediti di massa e di mensa;

3° da[illegible] [illegible]la quote di paga degli agenti espulsi;

4° dagli inte[illegible]essi delle somme depositate alla Cassa postale di risparmio e alla Cas[illegible] [illegible] depositi e prestiti.

Depositi delle so[illegible]mme - Interessi.

Art. 230.

Le somme appartenenti al Corpo sono depos[illegible]tate nella Cassa depositi e prestiti e nella Cassa postale di risparmio s[illegible]tto il titolo « Massa agenti custodia carceri ».

Le direzioni degli stabilimenti che hanno alla loro dipendenza non più di dodici agenti, effettuano il deposito della intiera somma in un libretto unico alla Cassa postale di risparmio. Quelle che ne hanno un numero maggiore, depositano nella Cassa depositi e prestiti la parte del fondo riconosciuta eccedente i bisogni del servizio, e la rimanente nella Cassa postale di risparmio.

Gli interessi delle somme depositate alla cassa postale vengono ritirati ogni anno e trasmessi al Ministero a mezzo di vaglia intestato alla sezione di tesoreria provinciale di Roma pel versamento nella cassa depositi e prestiti.

La tassa del vaglia, quando occorre, si sottrae dalla somma da spedirsi.

Massa generale - Partite di attivo e di passivo.

Art. 231.

Nella contabilità della massa generale del Corpo le partite di attivo e di passivo si inscrivono distinte in fondo massa e in fondo mensa.

Il fondo massa si suddivide nelle seguenti partite:

per l'entrata:

1° premio di arruolamento, ritenute ordinarie e straordinarie, premi di rafferma e della medaglia di servizio, soprassoldi, versamenti volontari degli agenti;

2° indennità agli agenti a cavallo;

3° interessi delle somme depositate nella cassa postale di risparmio e proventi derivanti dalla perdita della paga da parte degli agenti espulsi;

4° importo della vendita degli effetti di vestiario ritirati agli agenti rimasti in debito e congedati dal Corpo;

5° rimborso dei debiti di massa degli agenti che cessano dal servizio o che sono traslocati altrove;

6° importo dei crediti di massa degli agenti provenienti da altri stabilimenti;

per l'uscita:

1° importo dei libretti di conto corrente e dei risarcimenti di danni cagionati dagli agenti all'armamento e ad essi imputabili;

2° acquisto di oggetti di vestiario e di piccolo corredo, di cavalli, di bardature;

3° prelevamenti autorizzati, premi di rafferma e di medaglia di servizio e soprassoldi;

4° ammontare dei crediti di massa degli agenti che cessano dal servizio o che sono traslocati altrove;

5° rimborso dei debiti di massa degli agenti provenienti da altri stabilimenti;

6° interessi delle somme depositate nella cassa postale di risparmio e proventi derivanti dalla perdita della paga da parte degli agenti espulsi.

Il fondo mensa ha:

in entrata:

1° le somme provenienti dalle ritenute mensili sulle paghe;

2° i proventi straordinari diversi;

in uscita:

1° l'importo del vitto somministrato;

2° le ritenute per diarie di cura degli agenti nella infermeria o negli ospedali esterni;

3° le somme erogate per acquisti di stoviglie, biancheria, [illegible] [illegible]tensili, ecc.; pesate, [illegible]

4° le mercedi ai detenuti [illegible] [illegible]mente

I fondi della massa generale del Corpo servono esclusi[illegible] per far fronte ai pagamenti sopraindicati, e non debbono essere distratti per qualsiasi altro uso, sotto la personale responsabilità delle autorità dirigenti i singoli stabilimenti.

Pagamenti.

Art. 232.

Ogni qualvolta occorra di fare pagamenti sul fondo della massa generale o sui singoli crediti di massa individuali, le direzioni effettuano il ritiro delle occorrenti somme dalla cassa postale di risparmio.

Esse procurano di raggruppare i pagamenti e di rimandarli a scadenze determinate. Nei soli casi urgenti provvedono con ritiri immediati.

Profitti realizzati.

Art. 233.

Le somme provenienti dalle quote di paga degli agenti espulsi e dagli interessi dei depositi alle casse postali e dei depositi e prestiti, le quali costituiscono il fondo dei profitti realizzati, servono per l'estinzione dei crediti inesigibili e per sussidiare gli ex-agenti divenuti inabili al servizio e le loro vedove e figli.

Detto fondo potrà pur servire per fare anticipazioni sulle paghe al personale di custodia, sotto l'osservanza di quelle particolari norme che verranno all'uopo date dal Ministero.

Per disposizione del Ministero possono effettuarsi, quando ne sia riconosciuto il bisogno, passaggi di somme dal fondo dei profitti realizzati da una direzione all'altra degli stabilimenti carcerari.

La erogazione del fondo suddetto non può farsi che per disposizione ministeriale.

Controllo dei conti.

Art. 234.

Quando la gestione delle somme appartenenti alla massa gene-

rale del Corpo è affidata al contabile, questi tiene i registri e i librotti relativi, e la sorveglianza sulle scritture è esercitata, secondo i casi, dal vice direttore o dal direttore mediante il prescritto registro di controllo.

Nelle carceri giudiziarie non aventi direzione propria, il controllo e la sorveglianza sono esercitati dall'autorità dirigente sull'impiegato da essa incaricato della direzione.

CAPITOLO II.

Amministrazione dei crediti di massa

Credito di massa - Importo - Dimostrazione.

Art. 235.

Ogni agente di custodia deve costituirsi un credito di massa di L. 150. Per gli agenti a cavallo esso è elevato a L. 350. Tale credito è tenuto in evidenza mediante registri o libretti di conto corrente, nei quali non figurano i movimenti relativi al fondo mensa. (Mod. 32 e 33).

Credito di massa - Sua costituzione.

Art. 236.

Il credito di massa dei singoli agenti è formato col premio di arruolamento in L. 150, salvo la somma necessaria alla costituzione del fondo mensa, e quindi è mantenuto:

1° con le ritenute mensili ordinarie e straordinarie sulle paghe, e con le eventuali ritenute sui premi di rafferma o sui soprassoldi;

2° con i versamenti volontari autorizzati per completare più sollecitamente il credito;

3° con l'importo degli oggetti di vestiario e di piccolo corredo ritirati agli agenti a prezzo di stima, purchè siano servibili.

Credito di massa - Destinazione.

Art. 237.

Il credito di massa individuale è destinato:

1° al pagamento degli oggetti di vestiario e di piccolo corredo e alle relative riparazioni;

2° alla sostituzione delle armi smarrite e alla riparazione di quelle guaste quando la perdita o il deterioramento non siano derivati da cause dipendenti dal servizio;

3° ai prelevamenti autorizzati con le norme stabilite dal presente regolamento;

4° al saldo di eventuali debiti verso l'amministrazione nel caso di cessazione dal servizio o di passaggio ad altra amministrazione.

Ritenute ordinarie e straordinarie.

Art. 238.

La ritenuta ordinaria sulla paga per la massa è stabilita in cinque lire mensili nette, viene eseguita ogni mese, e cessa quando il credito ha raggiunto l'indicata somma di L. 150.

La ritenuta straordinaria è fissata in pari somma e viene effettuata contemporaneamente alla ordinaria quando l'agente abbia fatto per sua colpa eccezionale consumo di oggetti di vestiario o di corredo, o sia dopo un anno sempre debitore verso l'amministrazione di una somma maggiore di cinquanta lire.

Crediti di massa - Obblighi delle direzioni.

Art. 239.

È obbligo di ciascuna direzione di curare che il credito di massa degli agenti posti sotto la sua dipendenza sia sollecitamente costituito e quindi costantemente mantenuto nella integrale somma stabilita.

Esse procurano altresì che le ritenute sul premio di arruolamento e quelle mensili siano effettivamente eseguite all'atto in cui si corrispondono il premio o le paghe, e che il credito venga sollecitamente reintegrato dopo i prelevamenti autorizzati.

Prelevamenti - Istanze.

Art. 240.

L'agente che abbia completo il suo credito di massa può essere autorizzato a ritirarne una parte nel caso di comprovato ed urgente bisogno.

La quota di prelevamento non deve eccedere le 40 lire.

Le relative domande sono sempre fatte in via gerarchica e possono esporsi anche verbalmente all'autorità dirigente.

Prelevamenti - Concessioni.

Art. 241.

Non possono essere concessi prelevamenti dal fondo di massa al medesimo agente più di una volta nello stesso semestre.

Tali concessioni sono in facoltà dell'autorità dirigente quando vi concorrano le condizioni stabilite; e soltanto allorchè si tratti di derogare da queste, l'autorità suddetta ne riferisce al prefetto per averne l'autorizzazione.

È però negato qualsiasi prelevamento agli agenti i quali lo domandino prima di sei mesi dall'ultima punizione riportata, che sia stata maggiore della sospensione dalla paga.

Saldo dei debiti di massa.

Art. 242.

L'agente che, cessando dal servizio per qualsiasi motivo, lascia la sua massa in debito, viene sottoposto alla trattenuta della quota disponibile di stipendio e dei migliori oggetti di vestiario uniforme a lui non strettamente necessari, che si valutano a prezzo di stima fino alla concorrenza del debito.

Si può ricorrere, nei casi estremi, anche all'azione civile pel ricupero del residuo.

CAPITOLO III.

Amministrazione del fondo per la mensa

Fondo per la mensa.

Art. 243.

Il fondo per la mensa serve al pagamento del vitto che gli agenti ricevono nello stabilimento e delle diarie per le giornate di cura nell'infermeria o negli spedali esterni.

Esso viene costituito in ogni direzione con le ritenute ordinarie e straordinarie che si fanno mensilmente sulle paghe e con le quote che portano all'uopo gli agenti nuovi arrivati.

Sono ritenute ordinarie quelle che, in ragione di novanta centesimi al giorno, si operano sulla paga di ciascun agente alla fine di ogni mese in corrispettivo di anticipazione del vitto che essi consumeranno nel mese successivo.

Si considerano invece come straordinarie le ritenute mensili di cinque lire che servono a completare o a reintegrare il fondo per qualsiasi ragione intaccato o non costituito.

Modo di erogazione del fondo mensa.

Art. 244.

Per le piccole provviste a contanti dei generi occorrenti giornalmente alla mensa, il direttore provvede che venga anticipata, a periodi il più che sia possibile brevi, al comandante o capoguardia una somma proporzionata al bisogno, della quale il detto graduato giustifica tempestivamente l'impiego.

Registri della mensa.

Art. 245.

I conti della mensa in comune sono tenuti al corrente dal comandante o capoguardia nel registro apposito, del quale possono prendere visione tutti gl'interessati (Mod. 31).

In tale registro si segnano giorno per giorno, con l'indicazione della data, il numero dei partecipanti alla mensa, i generi provveduti, le qualità e quantità di essi, i prezzi unitari e l'importo.

Per gli acquisti diretti pagati giornalmente, si segnano in en-

trata le anticipazioni all'uopo fatte dal contabile al graduato predetto. Per gli acquisti effettuati a credito da fornitori fissi, si notano in uscita i generi coi relativi prezzi secondo le note o fatture che si ritirano contemporaneamente dai fornitori stessi.

Alla fine di ogni mese - previa iscrizione delle somme versate nella Cassa della direzione per provviste, riparazioni o lavatura della biancheria e di altri manufatti, dell'importo delle giornate di cura degli agenti nell'infermeria o negli ospedali esterni o della mano d'opera dei serventi o cucinieri - il conto viene chiuso.

Dove il servizio del mantenimento degli agenti è affidato all'impresa con diaria fissa non si tiene il registro della mensa.

Anticipazione per la spesa della mensa.

Art. 246.

Le autorità dirigenti provvedono all'anticipazione delle somme che possono occorrere per la partecipazione alla mensa in comune degli agenti riammessi in servizio, e di quelli che siano sprovvisti per qualsiasi ragione dei mezzi necessari, e ne curano il rimborso nei modi stabiliti sulle quote mensili di paga.

Giustificazioni delle riscossioni e dei pagamenti per la mensa.

Art. 247.

Le riscossioni e i pagamenti che si effettuano per la mensa vengono giustificati con i relativi documenti di entrata e di uscita non altrimenti di quanto praticasi per le altre contabilità dell'amministrazione carceraria.

Fondo mensa degli agenti trasferiti.

Art. 248.

Agli agenti trasferiti viene dato, entro busta sigillata, il residuo del loro fondo di mensa dopo il prelevamento dell'importo delle giornate presumibilmente necessarie per il viaggio. Al loro arrivo a destinazione essi consegnano tale residuo alla direzione presso la quale debbono prestare servizio, ond'essere inscritti subito alla mensa comune.

CAPITOLO IV

Contabilità

—

Modo e responsabilità delle scritture contabili.

Art. 249.

Nelle direzioni degli stabilimenti penali il movimento dei fondi appartenenti al personale di custodia figura in apposite colonne del registro di cassa, tenuto dal contabile, e del registro di controllo tenuto dal vice direttore.

Nelle direzioni delle carceri giudiziarie tale movimento risulta egualmente dal libro di cassa e dal registro ausiliario dei fondi diversi, tenuti dal direttore.

Nelle carceri che non hanno direzione propria questi registri sono affidati allo incaricato della direzione, che ha l'obbligo di tenerli sempre al corrente sotto la vigilanza e il controllo dell'autorità dirigente titolare.

Conti correnti.

Art. 250.

La tenuta dei registri di conto corrente e dei libretti analoghi, come anche la conservazione dei relativi documenti giustificativi di entrata e di spesa, sono affidate al contabile o, in mancanza, ad un altro impiegato della direzione. (Mod. 32-33).

Negli stabilimenti che non hanno direzione propria, l'autorità dirigente incarica un impiegato, preferibilmente di ragioneria, di questa speciale gestione.

Registro e libretti devono essere tenuti al corrente giorno per giorno e contenere tutti gli introiti e gli esiti che si verifichino.

Ogni tre mesi almeno il contabile o l'impiegato come sopra incaricato, comunica agli agenti i libretti di conto corrente perchè, presane cognizione, possano, occorrendo, fare le loro osservazioni, e apporvi la firma in prova di bene stare.

Chiusura dei conti correnti.

Art. 251.

Appena un agente cessa per qualsiasi causa di appartenere ad uno stabilimento, viene chiuso il conto relativo e passato allo stabilimento di destinazione.

Se il trasferito è in debito di massa, la direzione a cui apparteneva è rimborsata dell'ammontare del debito da quella presso la quale l'agente è stato destinato.

Il passaggio delle somme da una direzione all'altra si effettua mediante vaglia del tesoro o vaglia postale, secondo i luoghi in cui gli uffici stessi hanno sede. Quando si devono emettere vaglia postali, la tassa relativa si comprende nelle contabilità delle spese dei trasporti del personale di custodia.

In caso di cessazione dal servizio si procede allo assestamento o alla liquidazione definitiva del conto nei modi indicati al capitolo precedente.

Il contabile o l'autorità dirigente rilasciano per ogni accreditamento analoga dichiarazione alla prefettura, da cui hanno ricevuto l'anticipazione. (Mod. 34).

Pagamenti dei premi di rafferma, dei soprassoldi e del premio annesso alla medaglia di servizio.

Art. 252.

Il pagamento dei premi di rafferma, dei soprassoldi e del premio annesso alla medaglia al merito di servizio è anticipato dalle prefetture in base ad elenchi loro trasmessi a tempo debito dalle direzioni.

Tale pagamento viene effettuato previa inscrizione delle relative somme nei conti correnti di ogni agente. La iscrizione, salvi i casi di completamento o di reintegrazione del credito di massa, è semplicemente figurativa come partita di giro, e si eseguo affinchè resti traccia dei pagamenti stessi.

Crediti inesigibili.

Art. 253.

Sotto il titolo di crediti inesigibili si comprendono, nella parte attiva del fondo massa generale, i debiti di massa lasciati insodisfatti dagli agenti che uscirono dal corpo, dopo che siano dal Ministero dichiarati inesigibili in seguito ad attestati comprovanti la miserabilità dei debitori.

I crediti inesigibili vengono poi estinti dal Ministero con appositi prelevamenti dalla quota dei profitti realizzati stabilita con l'art. 233, quando non sia stato possibile provvedere altrimenti.

Conto giudiziale.

Art. 254.

Il contabile rassegna entro il mese di agosto di ogni anno, o alla fine della sua gestione, il conto giudiziale del fondo massa generale con tutti i documenti giustificativi, fra cui una copia della tabella degli assegni dovuti agli agenti nell'ultimo mese dell'esercizio o della gestione. (Mod. 35).

Le direzioni delle carceri giudiziarie dove non è il contabile inviano al Ministero, alla fine dell'esercizio o in occasione di cambiamento del direttore, il conto suddetto insieme al verbale di consegna della cassa.

Note nominative delle paghe e dei soprassoldi per distintivi di merito - Ritenute.

Art. 255.

La nota nominativa delle paghe e dei soprassoldi per distintivi di merito, giusta l'articolo 100, dovuti agli agenti (Mod. 36), compilata dal segretario o da chi ne fa le veci, viene trasmessa ogni mese alla prefettura della provincia la quale emette un ordine

complessivo di pagamento intestato al contabile o all'autorità dirigente. A tale ordine va unita la nota nominativa che l'autorità o il funzionario suddetti restituisce alla prefettura con le quietanze in prova dell'eseguito pagamento.

Il contabile compila la tabella delle somme da ritenersi sugli averi degli agenti e, prima di provvedere al pagamento delle quote loro spettanti, sottopone la tabella stessa al visto del vice direttore per l'accertamento delle ritenute operate e per la emissione dei relativi ordini di riscossione.

Negli stabilimenti privi del contabile quest'obbligo spetta alla autorità dirigente.

Indennità di viaggio agli agenti.

Art. 256.

Le somme spettanti agli agenti a titolo di indennità di viaggio per trasferimento, quali risultano dalle apposite note (Mod. 38), vengono anticipate mediante regolare ordine di pagamento dalle direzioni dalle quali essi partono, salvo il caso previsto dall'articolo 221, n. 4.

Le somme relative al rimpatrio degli agenti congedati o dispensati e delle famiglie di quelli morti in attività di servizio, vengono corrisposte agli interessati a viaggio compiuto dall'autorità dirigente lo stabilimento carcerario cui appartenevano, sulla presentazione di apposita domanda corredata:

1° da un certificato del sindaco del Comune ove il richiedente ha eletto domicilio, dal quale risulti che l'ex-agente o la sua famiglia si sono effettivamente ivi stabiliti;

2° da un certificato della competente autorità che comprovi non essere stata rilasciata, dopo il collocamento a riposo e neppure anteriormente per un periodo di tre mesi, nessuna richiesta di riduzione pel viaggio di cui trattasi a favore delle persone di famiglia aventi diritto ai mezzi di trasporto ed alle indennità.

Le dette direzioni rimettono alla fine di ogni semestre alla prefettura della provincia il conto riepilogativo delle somme pagate a tale scopo sull'anticipazione ricevuta, (Mod. 39), corredandolo delle relative quietanze.

In base a questi conti vengono emessi i mandati di rimborso o di saldo.

TITOLO V.

Disposizioni transitorie

Nomine e passaggi di stipendi.

Art. 257.

Con le norme ordinarie che regolano l'anzianità degli impiegati dello Stato, ed osservate le disposizioni stabilite dal presente regolamento, si procederà, in base al ruolo degli agenti attualmente in servizio, alle nomine e ai passaggi di stipendio secondo l'organico allegato alla legge 30 dicembre 1906, n. 649.

Nuove rafferme - Premi e soprassoldi.

Art. 258.

All'attuazione della predetta legge gli agenti in servizio continueranno la ferma o la rafferma in corso. Scaduta questa, se non ne siano riconosciuti immeritevoli ai termini dell'art. 29 del presente regolamento, possono essere ammessi a contrarre la rafferma quinquennale se abbiano meno di 25 anni di servizio o la rafferma annuale se raggiungano tale limite.

Le nuove rafferme dànno diritto al soprassoldo stabilito dall'articolo 3 della legge 30 dicembre 1906, n. 649.

Il pagamento di tale soprassoldo nella intiera somma di duecento lire verrà effettuato all'atto della rafferma e successivamente alla fine di ogni anno delle rafferme fino al termine del servizio.

Medaglia al merito di servizio.

Art. 259.

Della medaglia al merito di servizio, istituita coll'art. 4 dell'accennata legge, sono decorati tutti gli agenti i quali al 1° gennaio 1907 hanno compiuto quindici anni di servizio. Da detta data decorre loro il premio annesso alla medaglia stessa.

Riduzione dei crediti di massa.

Art. 260.

Gli agenti che, all'attuazione dell'organico e delle disposizioni del presente regolamento, hanno un credito di massa maggiore di L. 150, o di L. 350 se a cavallo, sono autorizzati a ridurlo a questi limiti mediante prelevamenti di oggetti di vestiario o di corredo, ovvero con rimborso della differenza in contanti.

Indennità di alloggio.

Art. 261.

L'indennità di alloggio stabilita dall'art. 2 della legge predetta è concessa, a decorrere dal 1° gennaio 1907, a tutti i graduati e agli agenti che si trovavano a quella data nelle indicate condizioni.

Coloro i quali occupano alloggi negli stabilimenti demaniali potranno continuare ad usufruirne gratuitamente, ma non avranno diritto alla indennità suddetta.

Proscioglimento dalla ferma.

Art. 262.

Della concessione fatta con l'art. 27 agli agenti provenienti dall'esercito, potranno usufruire soltanto quelli che verranno arruolati nel Corpo dopo che sarà andato in vigore il presente regolamento.

Abrogazione di precedenti disposizioni.

Art. 263.

S'intende abrogata ogni altra disposizione contraria al presente regolamento.

Roma, li 24 marzo 1907.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro dell'interno
GIOLITTI.

Tabella **A**.
Articoli 3 e 83 del regolamento.

Ruolo organico
per il Corpo degli agenti di custodia degli stabilimenti carcerari.

GRADI	Posti per grado	Stipendio annuo	
		individuale	per grado
Comandanti	50	2000	100,000
Capiguardia e capis orveglianti	215	1600	344,000
Sotto capiguardia e sotto capi sorveglianti	325	1300	422,500
Guardie scelte	1500	1200	1,800,000
Guardie e sorveglianti . . .	3800	1100	4,180,000
Allievi	200	750	150,000
Totali . . .	6090		6,996,500

Roma, 24 marzo 1907.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro dell'interno
GIOLITTI.

Vestiario degli agenti di custodia.

Tabella B. - Art. 20, 43, 78, 88, 101 e 105 del reg.[l]

Oggetti di — Vestiario — Qualità	Quantità	Durata mesi	Oggetti di — Corredo — Qualità	Quantità	Durata mesi	Distintivi	Armamenti o accessori provveduti dall'amministrazione per gli agenti a piedi	Armamenti o accessori provveduti dall'amministrazione per gli agenti a cavallo	Annotazioni
Giubba di panno carbonella a due petti, con due file di sette bottoni di metallo bianco, bombati, bavero rovesciato, paramani a punta e spalline dello stesso panno, con filettatura di panno turchino chiaro, al bavero, alle manopole e alle controspalline.	1	24	Camicie di tela cotone bianco . .	3	12	*Guardia scelta.* Galloncino di seta bianca, alto 6 mill. sul paramano della giubba e del cappotto. *Sotto capo.* Un gallone alto 12 mm. d'arg. frammisto a seta turchina chiara sulla parte superiore del Kepy - una trecciola alta 5 mill. di argento e seta turchina chiara, nel berretto - Un gallone di argento e seta turchina chiara, alta 6 mill., sulla man ca della giubba e del cappotto. *Capo guardia.* Due galloni e due trecciole come sopra, di cui quello del Kepy alto 15 mill. *Comandante.* Tre galloni e tre trecciole come sopra ——— Il *kepy* ha inoltre fra il distintivo del grado e il lembo superiore della soprafascia in senso orizzontale, e verticalmente ai lati e nella parte posteriore, *i filetti*, che sono di lana turchina chiara per le guardie e di seta dello stesso colore pei graduati: *la nappina* di lana turchina chiara per le guardie, e di seta pei graduati; *la coccarda* di seta coi colori nazionali; *il fregio o stemma*, di metallo argentato; *la treccia*, formata da due cordoni di lana turchina chiara per le guardie e da un cordone d'arg. intrecciato ad altro di seta turchina chiara pei graduati; questa è annessa alla sola tenuta festiva. Il *berretto* porta *il fregio* o *stemma* costituito dalla croce di Savoia sormontato dalla corona Reale e poggiato su due rami semplici di alloro intrecciati - È ricamato in lana bianca per le guardie e in seta per i graduati. *Distintivi di merito.* Numero del distintivo ricamato in argento sormontato dalla corona Reale e poggiato su due rami semplici di alloro. Medaglia al merito di servizio, coniata in argento, del diametro di mm. 37 e dello spessore di mm. 1 1⁄2 recante da una faccia l'effigie di una donna raffigurante l'Italia, seduta su di un leone, e dall'altra in leggenda orizzontale la iscrizione « al merito di servizio ».	Moschetto Wetterly o Remington con daga o sciabola baionetta. Sciabola lunga da sotto ufficiale per sotto capi e capi guardia; da ufficiale con impugnatura senza guardia pei comandanti. Giberna di cuoio lucido nero. Cinghie di cuoio naturale per moschetto. Cinturino con borsa di cuoio nero. I cinturini per sotto capi, capi guardia e comandanti, sono di cuoio lucido trapuntati di seta turchina chiara.	Moschetto. Sciabola di cavalleria di piccolo modello e cinturino relativo di cuoio nero. Sella completa. Testiera per cavallo. Pettorale. Briglie. Morso. Filetto e accessori. Correggie reggicappotto a due fibbie. Coperta di lana bigia. Bisaccia di lana per sella. Gualdrappa di panno bigio orlata di panno turchino chiaro. Speroni. Rivoltella d'ordinanza con fondina di cuoio da fissarsi al cinturino. N. 2 grembiuli di rigatino per la pulizia. Striglia. Spazzola. Un paio ginocchielli. Spugna. Pettine di ferro. Forbici.	**Per gli agenti a cavallo il cappotto e il loden devono essere sufficientemente larghi per poter riparare anche il cavallo.** **I calzoni devono essere muniti di sottopiede a fibbie ed avere gambali di cuoio.** **Gli allievi della scuola d'istruzione teorico pratica portano una Sricamata di lana rossa sulla parte superiore della manica sinistra della giubba e del cappotto.**
Calzoni di panno grigio chiaro con filettatura di panno turchino chiaro dell'altezza di 5 millimetri	1	24	Mutande id. id. (baseno) . . .	3	12				
Cappotto di panno bleu scuro a due petti, con due file di bottoni di metallo bianco bombati, bavero rovesciato e martingala . . .	1	48	Farsetti a maglia.	2	24				
Kepy di panno carbonella con imperiale verniciato, visiera, soggolo e fascia alta 3 centimetri di cuoio verniciato, con occhielli ai due lati, coccarda nazionale, stemma di metallo bianco e nappa di lana turchina chiara.	1	48	Calze di cotone. .	6	12				
Berretto di panno carbonella impermeabile con fascia dello stesso panno riportata alla base, filettatura di panno turchino chiaro, soggolo e visiera di cuoio lucido e stemma di metallo bianco	1	12	Fazzoletti	6	6				
Colletto diritto inamidato (per l'uscita a diporto)	6	6	Stivalini di vitello Stivalini all'alpina per gli agenti di scorta ai condannati lavoranti all'aperto	2	12				
Cravatta a sciarpa di tessuto di cotone bianco (in servizio) . . .	2	12	Spazzola per abiti.	1	24				
Dragona pei graduati come ornamento della sciabola	1	36	Id. per testa.	1	24				
Giubba di tela olonina greggia della medesima forma di quella di panno ma ad un solo petto senza filettatura, con due file di sei bottoni di osso bianco.	2	12	Id. per scarpe	1	12				
Calzoni della stessa stoffa senza filettatura	2	12	Stecca di legno per lustrare i bottoni	1	24				
Guanti di pelle nera scamosciata ad un bottone	2	6	Cassetta di legno noce ferrata. .	1	120				
Impermeabile di stoffa Loden nera con mantellina fissa, cappuccio staccabile e colletto di velluto	1	60							

Roma, 24 marzo 1907.

Visto, d'ordine di Sua Maestà: *Il ministro dell'interno*: GIOLITTI.

Tabella **C**.

Vestiario e corredo dei sorveglianti. Articoli 10 e 78 del regolamento.

Oggetti di – Vestiario – Qualità	Quantità	Durata mesi	Corredo – Qualità	Quantità	Durata	Distintivi	*Annotazioni*
Giubba di panno turchino scuro a foggia borghese con colletto rovesciato, ad un solo petto, con 3 bottoni di osso nero, senza filettature	1	21	Uguale a quello stabilito per le guardie			I distintivi di merito e quelli pei berretti dei capi e sotto capisorveglianti sono i medesimi stabiliti per gli agenti di custodia nella tabella *B*. I distintivi di grado per i sorveglianti sono identici a quelli per le guardie e per i graduati; con la differenza che nella giubba e nel cappotto vengono applicati orizzontalmente intorno alla manopola.	Ai sorveglianti spettano gli oggetti lettereccì e gli arredi stabiliti dalla tabella *D*
Calzoni dello stesso panno senza pistagna	1	12					
Berretto identico a quello delle guardie, meno la filettatura	1	12					
Cravatta a sciarpa di seta nera nell'inverno e di tessuto bianco di cotone a spiga dell'estate	2	3					
Giubba di tela identica a quella delle guardie con le manopole rotonde anzichè a punta	2	12					
Calzoni della medesima stoffa	2	12					
Cappotto di panno bleu scuro a doppio petto simile a quello delle guardie, ma con bottoni di osso nero e manopola rotonda	1	48					
Loden impermeabile come quello delle guardie	—	—					
Colletto eguale a quello delle guardie	6	6					

Roma, li 24 marzo 1907.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro dell'interno
GIOLITTI.

Tabella **D**.

Oggetti lettereccì ed arredi Articoli 93 e 96 del regolamento.

spettanti agli agenti accasermati ed ai graduati che godono l'alloggio in natura.

OGGETTI	Quantità	*Annotazioni*
Fondo da letto (1)	1	(1) Conforme al modello stabilito.
Saccone di tela canapina riempito di chilogr. 20 di foglia di grano turco o di paglia secondo la località	1	(2) Una o più, a seconda della stagione e del clima.
Materasso composto di chilogr. 10 di lana di 2ª qualità entro guscio di tela canapina	1	*N.B.* — I graduati con famiglia, a cui si concede l'alloggio in natura, vengono provveduti per ciascuno dei membri di essa degli oggetti indicati nella presente, quando la famiglia medesima si componga della moglie o di due figli.
Capezzale composto di chilogr. 1 id. id.	1	Nei casi in cui un graduato abbia un maggior numero di figliuoli, l'autorità dirigente stabilisce quali fra gli oggetti indicati debba egli ricevere in quantità maggiori di quelle stabilite, tenendo conto delle sue condizioni di famiglia e dell'età dei figli.
Guanciale id. id. id.	1	I graduati restano sempre responsabili della buona conservazione degli oggetti che ricevono in consegna, e che sono tenuti a riconsegnare, quando occorra, mediante verbale.
Coperta di lana	(2)	S'intende che degli oggetti di biancheria deve tenersi sufficiente scorta pei cambi nei magazzini.
Copriletto di traliccio di cotone	1	
Lenzuola di tela canapina	2	
Federetta id.	1	
Asciugatoio id.	1	
Tavola da notte di legno dolce verniciato	1	
Catino e portacatino	1	
Mesciacqua	1	
Vaso fecale	1	
Panchetto di legno o seggiola	1	
Attaccapanni	1	

Roma, li 24 marzo 1907.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro dell'interno
GIOLITTI.

Tabella E.
Art. 113 del regolamento

Tabella dimostrativa

della qualità e quantità dei generi componenti le razioni del vitto dietetico per gli agenti di custodia.

Numero d'ordine	TRATTAMENTO	Numero delle razioni	ALIMENTI di cui si compongono i trattamenti	GENERI di cui si compongono gli alimenti	Quantità	ALIMENTI straordinari
1	Dieta assoluta	Indeterminato	Brodi di carne	Carne di bue . . . . . . Kg.	0.250	Pasta asciutta al burro
						Riso al burro
2	Id. non assoluta.	2	Minestra al brodo di carne .	Id.	0.250	Latte
				Riso o pasta o pane o semolino a giudizio del medico . . . . »	0.055	Caffè
						Uova
						Carne arrosto
				come sopra		Erbaggi
3	Quarto di razione di convalescenza	2	Minestra	Carne di bue . . . . . . Kg.	0.065	Aranci e limoni
		1	Pietanza di carne	Pane . . . . »	0.100	Vino Marsala
		1	Razione di pane	Vino . . . . Litri	0.100	
		1	Id. di vino			
				come sopra		
4	Mezza razione di convalescenza	2	Minestra	Carne di bue . . . . . . Kg.	0.125	
		1	Pietanza di carne	Pane . . . . »	0.200	
		1	Razione di pane	Vino . . . . Litri	0.150	
		1	Id. di vino			
				come sopra		
5	Tre quarti di razione di convalescenza	2	Minestra	Carne di bue . . . . . . Kg.	0.185	
		1	Pietanza di carne	Pane . . . . »	0.300	
		1	Razione di pane	Vino . . . . Litri	0.200	
		1	Id. di vino			
				come sopra		
6	Razione intera di convalescenza	2	Minestra	Carne di bue . . . . . . Kg.	0.250	
		1	Pietanza di carne	Pane . . . . »	0.400	
		1	Razione di pane	Vino . . . . Litri	0.250	
		1	Id. di vino			

ANNOTAZIONI.

Gli alimenti straordinari possono essere ordinati dal medico-chirurgo in sostituzione di quelli ordinari delle razioni di convalescenza, purchè essi non superino il costo rispettivo delle medesime; possono anche prescriversi in aggiunta ai cibi delle diete, a condizione che in questo caso il loro importo non sia maggiore di quello della mezza razione di convalescenza.

Avvenendo che per casi eccezionali si debbano superare questi limiti, occorre chiedere l'autorizzazione del Ministero.

Roma, li 24 marzo 1907.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro dell'interno
GIOLITTI.

Modello n. 1.
Art. 9 del regolamento

Decreto prefettizio per la nomina dei custodi delle carceri mandamentali

Divisione . . . . Sezione . . . .

N. —— *di protocollo* / *di archivio*

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI . . . . . .

Vista la legge 14 luglio 1889, n. 6115, sulla riforma penitenziaria;

Visto il regolamento approvato con decreto Reale 24 marzo 1907, n. 150 . . . . per il Corpo degli agenti di custodia delle carceri;

Vista l'autorizzazione Ministeriale in data del . . . . n. . . . .

Decreta:

. . . . figlio di . . . . e di . . . . nato il . . . . 18 . . . . a . . . . provincia di . . . . F. . . . . è nominato custode delle carceri mandamentali di . . . . con l'assegno annuo di lire . . . . (L. . . . .) a decorrere da oggi stesso.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti

. . . . . . addì (1) . . . .

Il prefetto

. . . .

(1) 1° o 16 del mese.

Modello n. 2.
Art. 9 del regolamento

Decreto prefettizio
per il licenziamento dei custodi delle carceri mandamentali

Divisione . . . . Sezione . . .

N. —— *di protocollo* / *di archivio*

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI. . . . . .

Vista la legge 14 luglio 1889, n. 6165, sulla riforma penitenziaria;

Visto il regolamento approvato con decreto Reale 24 marzo 1907, n. 150 . . . . per il Corpo degli agenti di custodia delle carceri;

Vista l'autorizzazione Ministeriale in data del . . . . n. . . . .

Decreta:

. . . . custode alle carceri mandamentali di. . . . . con l'assegno annuo di lire . . . . (L. . . . .), è licenziato dal servizio per (1) . . . . a decorrere da oggi stesso.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

. . . . . . addì . . . . 19. . . .

Il prefetto

. . . .

(1) Indicare il motivo del licenziamento.

Modello n. 3
Art. 9 del regolamento

Dichiarazione di ferma dei custodi delle carceri mandamentali

CARCERE MANDAMENTALE DI . . . . .

L'anno . . . . ed alli . . . . . del mese di . . . .

Essendosi presentato in quest'ufficio (a) . . . . il nominato . . . . figlio di . . . . e di . . . . nato il . . . . 18 . . . . nel comune di . . . . provincia di . . . .

Il sottoscritto (b) . . . .

Visto l'articolo 9 del regolamento per il Corpo degli agenti di custodia delle carceri, approvato con decreto Reale del 24 marzo 1907, n. 150;

In virtù della delegazione avuta dal Ministero dell'interno con lettera in data . . . . 19 . . Div. . . . . . Sez. . . . N. . . . .

Dichiara

(c) . . . . arruolato per la (d) . . . . ferma di un anno, quale custode del carcere mandamentale di . . . .

E, fatto consapevole degli obblighi inerenti al posto affidatogli e delle penalità comminate dal regolamento suddetto, dichiara di assoggettarvisi; per lo che, sulla di lui promessa di servire con fedeltà ed onore, gli si è data lettura di questo atto in presenza dei due testimoni, all'uopo richiesti, i quali lo hanno con lui sottoscritto.

Bollo d'ufficio

(e) . . . .

(f) { . . . . / . . . . } testimoni

(g) . . . .

(a) Indicare la qualità dell'ufficio — (b) Indicare la qualità del funzionario che riceve l'atto — (c) Cognome e nome dell'arruolato — (d) Indicare se prima, seconda, terza, ecc. — (e) Firma dell'agente — (f) Firma dei testimoni — (g) Firma del funzionario.

Modello n. 4
Art. 19 del regolamento

PREFETTURA DELLA PROVINCIA DI . . . . .

Foglio di via

per l'invio degli allievi alla scuola.

Visto l'atto di arruolamento contratto il . . . . 19 . . . . da (a) . . . . in qualità di (b) . . . . rilascio al medesimo il presente foglio di via con ordine di recarsi allo stabilimento carcerario di . . . . ove fu destinato, nel termine di giorni (c) . . . . . percorrendo l'itinerario sotto indicato.

Prego le autorità di assistere, in caso di bisogno, il latore del presente.

Somme anticipate e itinerario da percorrere.

Per un biglietto di 3ª classe a prezzo (d) . . . . . . L.		
Da . . . . a . . . . »		
» . . . . » . . . . »		
» . . . . » . . . . »		
Lire		

Contrassegni
Statura, metro 1, ...
Capelli . . . .
Sopracciglia . . . . . .
Occhi . . . .
Fronte . . . .
Naso . . . .
Bocca . . . .
Mento . . . .
Viso . . . .
Colorito . . . .
Segni particolari . . . .
. . . .

Gli furono inoltre consegnate (e)

Dato a . . . . addì . . . . 19 . . .

Bollo d'ufficio

Il

(a) Cognome e nome dell'arruolato — (b) Allievo o guardia — (c) Tempo strettamente necessario pel viaggio — (d) Intero o ridotto — (e) Richieste sulle strade ferrate, sui piroscafi o per ottenere mezzi di trasporto sulle vie ordinarie.

Modello n. 5.
Art. 16 del regolamento

Decreto prefettizio di nomina ad allievo

Divisione . . . . Sezione . . . . *N.* —— *di protocollo d'archivio*

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI . . . .

Vista la legge 14 luglio 1889, n. 6165, sulla riforma penitenziaria;

Visto il regolamento approvato con decreto reale 24 marzo 1907, n. 150 . . . . per il Corpo degli agenti di custodia delle carceri;

Vista l'autorizzazione Ministeriale in data del . . . . u. . . . . . .

Decreta:

. . . . figlio di . . . . e di . . . . nato il . . . . 18 . . . a . . . . provincia di . . . . avendo contratta la ferma di cinque anni ai termini della legge 30 dicembre 1906, n. 649, è nominato (1) . . . . nel Corpo degli agenti di custodia delle carceri con la paga annua di lire (2) . . . . . (L. (3) . . . . .) a decorrere da oggi stesso.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

. . . . . . addì (4) . . . . 19 . .

Il prefetto.

. . . .

(1) Allievo o guardia.
(2) Settecento cinquanta o millecento.
(3) 750 o 1100.
(4) 1° o 16 del mese.

Modello n. 6.
Art. 23 del regolamento

Decreto prefettizio di licenziamento degli allievi

Divisione . . . . Sezione . . . . *N.* —— *di protocollo d'archivio*

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI . . . .

Vista la legge 14 luglio 1889, n. 6165, sulla riforma penitenziaria;

Visto il regolamento approvato con decreto reale 24 marzo 1907, n. 150 . . . . per il Corpo degli agenti di custodia delle carceri;

Vista l'autorizzazione Ministeriale in data . . . . n. . . . .

Decreta:

. . . . (1) . . . . nel Corpo degli agenti di custodia delle carceri, in esperimento, è licenziato dal servizio per (2) . . . . a decorrere da oggi stesso.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

. . . . . . addì (3) . . . . 19 . .

Il prefetto.

. . . .

(1) Allievo o guardia.
(2) *Cattiva condotta* od *inettitudine* o *motivi di salute.*
(3) 1° o 16 del mese.

Modello n. 7.
Art. 16 del regolamento

PREFETTURA DELLA PROVINCIA DI . . . . . .

Atto di arruolamento
nel Corpo degli agenti di custodia delle carceri

L'anno . . . . ed alli . . . . . . del mese di . . . .

Essendosi presentato in quest'ufficio di (*a*) . . . .

il nominato . . . . figlio di . . . .

e di . . . . nato il . . . . 18 . . .

nel comune di . . . . provincia di . . . .

Il (*b*) . . . . sottoscritto,

Visto il regolamento per il Corpo degli agenti di custodia delle carceri approvato con decreto reale in data 24 marzo 1907, n. 150 . . . .

Visto (*c*) . . . .

Dichiara

(*d*) . . . . arruolato nel Corpo degli agenti di custodia suddetti, per la ferma di anni cinque e col premio di L. . . . . . a tenore del regolamento sopra citato.

E, fatto consapevole degli obblighi imposti a detti agenti e delle penalità comminate dal regolamento suddetto, dichiara assoggettarvisi; dopo di che, sulla di lui promessa di servire con fedeltà ed onore, gli si è data lettura di questo atto in presenza dei due testimoni all'uopo richiesti, i quali lo hanno con lui sottoscritto.

(*e*) . . . .

Bollo d'ufficio

(*f*) { . . . . } testimoni

IL (*g*) . . . .

(*a*) Prefettura o sottoprefettura — (*b*) Prefetto o sottoprefetto — (*c*) Per l'arruolamento innanzi alla sottoprefettura deve indicarsi la data ed il numero della delegazione avuta dalla Prefettura — (*d*) Cognome e nome dell'arruolato — (*e*) Firma dell'agente — (*f*) Firma dei testimoni — (*g*) Firma del funzionario.

Modello n. 8
Art. 28 del regolamento

. . . . *di* . . . .

Atto di rinnovazione di ferma
nel Corpo degli agenti di custodia delle carceri

L'anno millenovecento . . . . ed alli . . . . del mese di . . . .

Essendosi presentato in quest'ufficio (*a*) . . . .

(*b*) . . . . il quale ha dichiarato di voler contrarre una nuova ferma di anni (*c*) . . . .

Il (*d*) . . . . sottoscritto, in virtù della delegazione avuta dal Ministero dell'interno con lettera in data del . . . . n. . . . .

Dichiara:

Il suddetto agente (*e*) . . . . è ammesso ad una nuova ferma di anni (*c*) . . . . col premio di lire . . . . giusta le disposizioni della legge 30 dicembre 1906, n. 649, e del regolamento approvato con decreto Reale in data 24 marzo 1907, n. 150 . . . .

E, sulla di lui promessa di continuare a servire con fedeltà ed onore, gli si è dato lettura di questo atto in presenza di due testimoni all'uopo richiesti, i quali lo hanno con lui sottoscritto.

(*f*) . . . .

Bollo d' ufficio

(*g*) { . . . . } testimoni

IL (*h*) . . . .

(*a*) Prefettura, sottoprefettura o direzione — (*b*) Cognome, nome e grado dell'agente — (*c*) Cinque o uno — (*d*) Prefetto, sottoprefetto o direttore — (*e*) Cognome e nome dell'agente — (*f*) Firma dell'agente — (*g*) Firma dei testimoni — (*h*) Firma del funzionario.

Modello n. 9.
Art. 223 del regolamento

. . . . di . . . .

Foglio di via

per trasferimento o per licenza degli agenti di custodia delle carceri.

Veduto il (a) . . . . in data . . . . n. . . . . con cui è notificata la traslocazione del (b) . . . . (c) . . . . al (d) . . . .
Vista la licenza temporanea per motivi di salute concessa al (b) . . . . (c) . . . .
Rilascio al medesimo il presente foglio di via con ordine di recarsi alla propria destinazione nel termine di giorni (e) . . . . . percorrendo l'itinerario sotto indicato.
Prego le autorità di assistere, in caso di bisogno, il detto agente.

Moglie e figli dell'agente che viaggiano con lui.

Numero	Nome e cognome	Grado di parentela	Età dei figli	Numero	Nome e cognome	Grado di parentela	Età dei figli
1				4			
2				5			
3				6			

Itinerario da percorrere.

ITINERARIO		Mezzo di trasporto	*Note*
Da	a		
»	»		
»	»		
»	»		
»	»		

Somme anticipate

Indennità di trasporto	Sulle vie ordinarie km. . . . . a L.	L.	
	di kg. . . . . di bagaglio	»	
	personale . . . . . a prezzo intero	»	
	personale . . . . . » » ridotto	»	
Indennità di via per giornate n. . . . . a L. . . . . (netto da R. M.)		»	

Contrassegni

Statura, metri 1,
Capelli
Sopracciglia
Occhi
Fronte
Naso
Bocca
Mento
Viso
Segni particolari
. . . .

Gli furono inoltre consegnate: (1)

Dato a . . . . *addì* . . . .

(2) L'autorità dirigente

a) Dispaccio o bollettino. — b) Accennare il grado dell'agente. — c) Cognome e nome. — d) Stabilimento presso il quale fu trasferito. — e) Tempo strettamente necessario pel viaggio.
(1) Richieste di cui l'agente è stato munito per il viaggio a prezzo ridotto sulle ferrovie o sui piroscafi.
(2) Bollo d'ufficio.

Modello n. 10
Art. 55 del regolamento

(a) . . . . . . di . . . . . .

Corpo degli agenti di custodia delle carceri

Foglio di licenza

È concessa all'agente . . . . figlio di . . . . e di . . . . nato a . . . . provincia di . . . . il . . . . 18 . . . una licenza temporanea di giorni . . . . con facoltà di recarsi a . . . . per . . . .

Si pregano tutte le autorità costituite a volergli prestare, occorrendo, protezione e assistenza.

Contrassegni
Statura, metro 1, . . .
Capelli . . . .
Sopracciglia . . . . .
Occhi . . . .
Fronte . . . .
Naso . . . .
Bocca . . . .
Mento . . . .
Viso . . . .
Colorito . . . .
Segni particolari . . .
. . . .

Data a . . . . 19 . . . .

IL (b) . . . .

. . . .

(a) Prefettura, sottoprefettura o direzione — (b) Prefetto, sottoprefetto o direttore.

AVVERTENZE

Qualora all'agente durante il viaggio occorressero supplementi di danaro o recapiti, per non averne ricevute a sufficienza nel luogo di partenza, dovrà presentare questo foglio all'autorità cui si rivolgerà per ottenere tali supplementi, e la medesima noterà e qui appresso le somministrazioni che sarà per fargli.

Infine questo foglio dovrà dal portatore, appena giunto alla nuova residenza, rimettersi all'autorità dirigente la quale lo munirà della sua firma, previo il visto arrivare, e lo conserverà in archivio.

Visto arrivare
il 19
Il

Visto partire, con dichiarazione che durante il soggiorno
ha tenuto condotta
il 19
Il

Visto arrivare
il 19
Il

Visto partire, con dichiarazione che durante il soggiorno
ha tenuto condotta
il 19
Il

Visto arrivare
il 19
Il

Visto partire, con dichiarazione che durante il soggiorno
ha tenuto condotta
il 19
Il

Visto arrivare
il 19
Il

Visto partire, con dichiarazione che durante il soggiorno
ha tenuto condotta
il 19
Il

Visto arrivare
il 19
Il

Visto partire, con dichiarazione che durante il soggiorno
ha tenuto condotta
il 19
Il

Visto arrivare
il 19
Il

Visto partire, con dichiarazione che durante il soggiorno
ha tenuto condotta
il 19
Il

Modello n. 11
Art. 68 del regolamento

MINISTERO DELL'INTERNO

Corpo degli agenti di custodia delle carceri

FOGLIO DI CONGEDO E CERTIFICATO DEI SERVIZI PRESTATI

da. . . . .
. . . .
. . . .
in osservanza dell'articolo 68 del regolamento approvato con R. decreto 24 marzo 1907, n. 150 . . . .

Roma, addì . . . . 19 . . .

Il direttore generale delle carceri

Generalità	Data			Stato dei servizi			
	anno	mese	giorno	Grado	paga	residenza	*Osservazioni*
figlio di							
e di							
nato a							
provincia di							
il							

Si dichiara che durante il servizio tenne . . . . condotta
. . . .
. . . .

Dalla direzione del . . . .
lì . . . .

L'autorità dirigente

Modello n. 12.
Art. 121 del regolamento

Decreto prefettizio per la nomina delle guardiane delle carceri

Divisione . . . - Sezione . . .

N. ——— *di protocollo*
di archivio

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI . . . . .

Visto l'articolo 123 del regolamento approvato con decreto Reale 24 marzo 1907, n. 150, per il Corpo degli agenti di custodia delle carceri;

Vista l'autorizzazione ministeriale in data del . . . .
. . . .
N. . . . . .

Decreta:

(1). . . . . (2) . . . .
. . . .
. . . . è nominata guardiana all (3) . . . . con l'assegno annuo di L. . . . . (L. . . . . . .) a decorrere da oggi stesso.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

. . . . addì (4) . . . . . . 19 . . .

Il prefetto

. . . .

(1) Cognome e nome.

(2) Se moglie di un agente, cognome, nome e qualità del marito.

(3) Indicare le carceri giudiziarie o lo stabilimento penale cui viene addetta.

(4) 1° o 16 del mese.

Modello n. 13.
Art. 121 del regolamento

Decreto prefettizio per il licenziamento delle guardiane delle carceri

Divisione . . . . Sezione . . . .

N. —— *di protocollo* / *di archivio*

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI . . . . .

Visto l'art. 121 del regolamento approvato con decreto Reale 24 marzo 1907, n. 150, per il Corpo degli agenti di custodia delle carceri;

Vista l'autorizzazione ministeriale in data del . . . .
n. . . .

Decreta:

(1) . . . . (2) . . . .
guardiana all (3) . . . . con l'assegno annuo di L. . . . . (L. . . . . .) è licenziata dal servizio a decorrere da oggi stesso.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

. . . . . addì . . . . 190 . . .

Il prefetto

. . . .

(1) Cognome e nome.

(2) Se moglie di un agente, cognome, nome e qualità del marito.

(3) Indicare le carceri giudiziarie e lo stabilimento penale cui è addetta.

Modello n. 14.
Art. 148 del regolamento

. . . . . *di* . . . . .

Registro delle deliberazioni della Commissione locale di disciplina

DATA della seduta	Cognome e nome dello agente	OGGETTO della seduta della Commissione	RIASSUNTO della deliberazione della Commissione	SPECIE e durata della punizione inflitta o provvedimento adottato	FIRMA dei componenti la Commissione	*Osservazioni*
1	2	3	4	5	6	7

Mod. n. 15.

REGNO D'ITALIA

DIREZIONE

. . . .

. . . . addì 19

N. . . Tit. . . Fasc. . . Lett. . .

Risposta alla lettera del . . . . .
Div. . . . *Sez.* . . . *N.* . . . .

Oggetto

Nomina ad agenti di custodia dei militari in congedo illimitato.

. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .

Allegato N. . . . .

Con recente decreto vennero nominati agenti di custodia i militari in congedo illimitato qui di contro indicati.

Trasmetto quindi a V. S. i prescritti avvisi, e prego di volerli restituire con sollecitudine a questa direzione, debitamente riempiti nella parte *B*, dopo prese le occorrenti annotazioni nei registri di codesto distretto.

Il direttore

. . . .

Al signor comandante il distretto militare
di . . . .

Mod. n. 16.

REGNO D'ITALIA

DIREZIONE

. . . .

. . . . addì 19

N. . . . Tit. . . Fasc. . . Lett. .

Risposta alla lettera del . . . . .
Div. . . . *Sez.* . . . *N.* . . . .

Oggetto

Arrivo di . . . .
Arruolato nel Corpo degli agenti di custodia.

CONNOTATI

Statura, metro 1 . . . . .
Capelli . . . .
Viso . . . .
Fronte . . . .
Sopracciglia . . . .
Occhi . . . .
Naso . . . .
Bocca . . . .
Mento . . . .
Barba . . . .
Segni particolari. . . . . .

Allegati N.

Al Ministero dell'interno
Direzione generale delle carceri
ROMA

Mi pregio di riferire che si è presentato a questa scuola ed è stato assunto in servizio l'individuo contro descritto, arruolato nel Corpo degli agenti di custodia il . . . . dalla . . Prefettura di . . . .

Rassegno la dichiarazione relativa alla visita medica a cui egli fu, come di regola, sottoposto; e prego codesto Ministero a volermi rimettere i documenti personali del detto agente, per le annotazioni da prendersi nella matricola.

Frattanto indico in margine della presente i connotati dell'individuo stesso.

Il direttore

. . . .

Modello n. 17.

. . . . . addì 19

REGNO D'ITALIA

DIREZIONE

. . . .

N. . . Tit. . . Fasc. . . Lett. . .

Risposta alla lettera del . . . . .

Div. . . . *Sez.* . . . *N.* . . . .

Oggetto

Arrivo dell'agente di custodia

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

Mi pregio di riferire che si è oggi presentato ed ha assunto servizio in questa scuola, per ricevervi la istruzione teorico-pratica, l'agente di custodia al margine indicato.

Il direttore

Alla R. prefettura

della provincia di

. . . .

Modello n. 18.

. . . . . addì 19

REGNO D'ITALIA

DIREZIONE

. . . .

N. . . Tit. . . Fasc. . . Lett. . .

Oggetto

Traslocazione dell'agente di custodia . . . .

. . . .

Allegati N. . . . .

Mi pregio di partecipare alla S. V. che, in seguito ad ordine del Ministero dell'interno, parte oggi per codesto stabilimento l'agente qui di contro indicato, del quale rimetto l'estratto di matricola, il libretto di conto corrente e il fascicolo di atti personali, documenti dei quali prego volermi favorire ricevuta.

Avverto inoltre che detto individuo fu soddisfatto di paga a tutto . . . . e che la relativa situazione è stata spedita alla prefettura di . . . . per l'invio a quella di codesta provincia.

Il direttore

Al . . . .

. . . .

. . . .

Modello n. 19
Art. 39 del regolamento

. . . . . *di* . . . . . .

MATRICOLA degli agenti di custodia

Numeri ministeriali { d'archivio / di matricola
(a)

figlio di
e di
nato il
nel comune di
provincia di

di condizione
di religione
di professione
di stato civile
Esito della leva militare { se arruolato o riformato, classe di leva, categoria

Connotati

Statura, metro 1,
Capelli
Viso
Fronte
Sopracciglia

Occhi
Naso
Bocca
Mento
Barba
Segni particolari

Moglie

Cognome e nome
Luogo e data di nascita
Data { del matrimonio / dell'autorizzazione ministeriale

Figli

Data della nascita 1	Nome 2	Data della nascita 1	Nome 2

Mutamenti alle notizie che precedono

Data 1	Mutamenti 2

Servizi estranei all'amministrazione delle carceri

Data 1	Servizio 2

Ferme

Data 1	Luogo 2	Durata 3	Data 1	Luogo 2	Durata 3

Ricompense per atti di coraggio e servizi segnalati resi

Data 1	Ricompensa 2	Motivo 3

Licenze temporanee

Data 1	Durata 2	Motivo 3	Data 1	Durata 2	Motivo 3

Nomine, promozioni, retrocessioni, destinazioni, licenziamenti, ecc.

Data 1	Grado 2	Classe 3	Stipendio 4	Specie del provvedimento 5	Residenza 6

(*a*) Cognome, nome e grado dell'agente.

Infrazioni e punizioni

N. corrispondente del registro delle punizioni	Data	Autorità da cui è inflitta la punizione	Infrazioni		Punizioni		
			Specie	Articolo e lettera del regolamento che le prevedono	Specie	Durata	Articoli del regolamento in base a cui furono inflitte
1	2	3	4	5	6	7	8

Informazioni date dalle autorità dirigenti gli stabilimenti carcerari presso i quali l'agente prestò servizio.

Modello n. 19 *bis*. — Art. 39 del regol.

.... *di* ....

Matricola degli agenti di custodia e degli allievi guardie presso la scuola d'istruzione.

N. B. — Identica al modello n. 19 colla seguente aggiunta : Data dell'ammissione alla scuola.

Anno ..... Mese .... Giorno ....

Informazioni periodiche.

Data delle informazioni	Autorità che informa	Periodo di permanenza alla scuola	Indicazione del profitto fatto nella istruzione		Se ha cura			Se pare dotato di			Condotta			Costituzione fisica	Se più atto al servizio delle carceri giudiziarie, degli stabilimenti penali o delle colonie — *Osservazioni speciali*
			teorica	pratica	delle armi	del corredo	della persona	coraggio	accortezza	prudenza	scolastica	in servizio	fuori servizio		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		1° mese													
		2° mese													
		3° mese													
		4° mese													
		5° mese													
		6° mese													

Modelllo n. 20

ESTRATTO DALLA MATRICOLA DEGLI AGENTI DI CUSTODIA

Numeri ministeriali { d'archivio / di matricola

(a)

figlio di e di nato il nel Comune di Provincia di		di condizione di religione di professione di stato civile Esito della leva militare { se arruolato o riformato, classe di leva, categoria,	

Connotati

Statura, metro 1, Capelli Viso Fronte Sopracciglia Occhi	Naso Bocca Mento Barba Segni particolari

Moglie

Cognome e nome Luogo e data di nascita Data { del matrimonio / dell'autorizzazione ministeriale	

Figli

DATA della nascita 1	NOME 2	DATA della nascita 3	NOME 4

Mutamenti alle notizie che precedono

DATA 1	MUTAMENTI 2

Servizi estranei all'amministrazione delle carceri

DATA 1	SERVIZIO 2

Ferme

Data 1	Luogo 2	Durata 3	Data 1	Luogo 2	Durata 3

Ricompense per atti di coraggio e servizi segnalati resi

Data 1	Ricompensa 2	Motivo 3

Licenze temporanee

Data 1	Durata 2	Motivo 3	Data 1	Durata 2	Motivo 3

Nomine, promozioni, retrocessioni, destinazioni, licenziamenti, ecc.

Data 1	Grado 2	Classe 3	Stipendio 4	Specie del provvedimento 5	Residenza 6

a) Cognome, nome, e grado dell'agente.

INFRAZIONI E PUNIZIONI

N. corrispondente del registro delle punizioni	DATA	Autorità da cui è inflitta la punizione	Infrazioni		Punizioni		
			Specie	Articolo e numero del regolamento del Corpo che le prevedono	Specie	Durata	Articolo e numero del regolamento del Corpo in base a cui furono inflitte
1	2	3	4	5	6	7	8

Informazioni date dalle autorità dirigenti gli stabilimenti carcerari presso i quali l' agente prestò servizio

Addì . . . . 19 . .

Visto: *Il direttore* *Il segretario*

Modello n. **20**-*bis*.

Scuola d'istruzione degli agenti di custodia e degli allievi guardie

ESTRATTO MATRICOLARE

di (1) . . . . — N. B. - Identico al modello n. 20, colla seguente aggiunta:

Effetti di vestiario esportati dall'agente.

Data della consegna	INDICAZIONE DEGLI EFFETTI	Quantità	Durata	*Osservazioni*
1	2	3	4	5
	Giubba di panno			Possiede inoltre i seguenti effetti particolari:
	Calzoni di panno			
	Cappotto.			
	Kepy			
	Berretto			
	Cravatta a sciarpa			
	Giubba di tela olonina			
	Calzoni della stessa stoffa.			
	Guanti bianchi di pelle			
	. . . .			
	. . . .			
	. . . .			
	. . . .			

Addì . . . . 19 . .

Visto: *Il direttore* *Il segretario*

(*a*) Cognome, nome e grado dell'agente.

Modello n. **21**.

. . . *di* . . . **Rubrica alfabetica degli agenti di custodia**

Cognome e nome dell'agente	Grado	Numero d'ordine della matricola	Cognome e nome dell'agente	Grado	Numero d'ordine della matricola
1	2	3	1	2	3

Modello n. 23

Foglio di proposta per la promozione o il licenziamento degli allievi

. . . . . *di* . . . . . .

CORPO DEGLI AGENTI DI CUSTODIA DELLE CARCERI

Proposta per (1) . . . . di un allievo, ...

. . . . figlio di . . . .
e di . . . . nato il . . . . 18 . . . .
a . . . . circondario di . . . . provincia di . . . .
di condizione (2) . . . . di religione . . . .
di professione . . . . di stato civile . . . .
in esito alla leva (3) . . . . nominato allievo guardia
con decreto della . . . . . . prefettura di . . . . . . del . . . . . . 19 . . . .
arruolato nel Corpo degli agenti di custodia delle carceri a . . . .
. . . . il. . . . . 19 . . . .
ed assunto in servizio a . . . .
il . . . . 19 . . . .

Connotati

Statura, m. 1,	Sopracciglia	Mento
Capelli	Occhi	Barba
Viso	Naso	Segni particolari
Fronte	Bocca	

(1) Si dirà *il licenziamento*, oppure *la promozione*.

(2) Si indicherà lo stato di fortuna colla parola *nullatenente*, oppure con brevissimo cenno dei suoi mezzi.

(3) Si indicherà l'esito della leva con queste parole: *riformato, esentato, arruolato come soldato di 1ª*, oppure *di 2ª categoria*.

Servizio precedente alla nomina di allievo

Data	Servizio
1	2

Ricompense e punizioni

Data	Meriti e mancanze	Ricompense e punizioni
1	2	3

Informazioni

Aspetto	Condotta	Coraggio
Salute	Istruzione	Sagacia
Pulitezza	Attitudine	Zelo
Indole	Disciplina	Energia

Giudizio complessivo:

Il detto allievo durante l'esperimento fatto presso (1) . . . .
di . . . . di . . . . al . . . . 19 . . . .
avendo dato prova di . . . . idoneità al servizio
di custodia, se ne propone (2) . . . .

Addì . . . . 19 . . . .

Il direttore

(1) S'indicherà lo stabilimento presso il quale l'allievo termina l'esperimento.

(2) Si dirà *il licenziamento*, oppure *la promozione* o *la conferma*.

Modello n. 23.
Art. 129 e 175 del regolamento

. . . . *di* . . . .

Registro dei rapporti contro gli agenti.

DATA del rapporto	COGNOME E NOME dell'agente a cui il rapporto si riferisce	OGGETTO del rapporto e firma di chi lo fa	INFORMAZIONI del comandante, capoguardia, o caposorvegliante	DECISIONE dell'autorità dirigente
1	2	3	4	5

Modello n. 24.
Art. 184 del regolamento

. . . . *di* . . . .

Registro delle punizioni inflitte agli agenti.

Numero d'ordine	COGNOME e NOME	DATA	INFRAZIONI		PUNIZIONI			DA CHI INFLITTE	Giorno in cui la punizione			*OSSERVAZIONI* o motivi della cessazione o sospensione della punizione prima del termine prefisso
			Specie	Articolo e numero del regolamento che le prevedono	Specie	Durata	Articoli del regolamento in base a cui furono inflitte		incominciò a decorrere	scade	ebbe effettivamente termine	
1	2	3		5	6	7	8	9	10	11	12	13

Modello n. 25.
Art. 11 del regolamento

Dichiarazione di ammissione nel Corpo degli agenti di custodia delle carceri, di militari in congedo illimitato o sotto le armi

A

. . . . figlio di . . . . e di . . . .
nato il . . . . 18 . . . a . . . .
mandamento di . . . . circondario di . . . .
militare di . . . . . categoria della classe 18 . . . (2) ed appartenente al (1) . . .
. . . . è stato ammesso nel Corpo degli agenti di custodia delle carceri con decreto del . . . . 19 . . . . con arruolamento per anni cinque mediante atto della (3) . . . . in data del . . . . 19 . . . e se ne dà avviso al distretto di . . . . a senso delle vigenti disposizioni.

. . . . , li . . . . 19 . .

L'autorità dirigente.

B

Visto e presane nota al distretto militare di . . . . al n. . . . . d'ordine del registro modello n. 3 che fa seguito all'atto sopracitato, con dichiarazione che il suddetto militare risulta dai ruoli matricolari appartenere (4) . . . .
. . . .

. . . . , li . . . . 19 . .

Il comandante del distretto.

C

Si trasmette il presente al comandante del distretto militare di . . . . con dichiarazione che il suddetto individuo ha cessato di appartenere al Corpo degli agenti di custodia delle carceri il di . . . . per (5). . . . .

. . . . , li . . . . 19 . .

L'autorità dirigente.

---

(1) Indicare il reggimento o Corpo se il militare appartiene all'esercito permanente o il distretto di leva o di domicilio se appartiene alla milizia mobile o alla milizia territoriale — (2) In congedo illimitato oppure otto le armi. — (3) Indicare la prefettura, sottoprefettura o direzione che ha redatto l'ultimo atto di arruolamento. — (4) Indicare a seconda dei casi - *realmente alla categoria* . . . *alla classe* . . . *ed al Corpo o distretto suddetti* - oppure *invece alla categoria, alla classe ed al Corpo o distretto* . . . — (5) Indicare se per dispensa, destituzione, congedamento o morte.

Modello n. 26.
Art. 11 del regolamento

Dichiarazione di prestazione di servizio nel Corpo degli agenti di custodia delle carceri di militari in congedo illimitato o sotto le armi

A

. . . . figlio di . . . .
e di . . . . nato il . . . . 18. . . .
a . . . . mandamento di . . . .
categoria della classe 18. . . in congedo illimitato ed appartenente al (1) . . . . .
. . . . fu ammesso nel Corpo degli agenti di custodia delle carceri fino dal dì . . . . 14. . .

In seguito alla chiamata sotto le armi dei militari ascritti alla . . . . categoria della classe . . . . si dichiara che il detto militare presta tuttora servizio in quest. . . (2) . . . . di. . . . . in qualità di agente di custodia, e ad esso si riferisce l'annotazione apposta dal distretto militare di . . . . al n. . . . . . . d'ordine del registro n. 3 che fa seguito all'atto del Ministero della Guerra n. 80 in data 17 maggio 1882.

. . . . , li . . . . 19. . . .

L'autorità dirigente.

B

Il comandante del distretto militare di . . . . dichiara di aver preso conoscenza della continuata presenza in servizio nello stabilimento suddetto del militare sopra nominato, il quale è quindi dispensato dal rispondere all'attuale chiamata sotto le armi dei militari della sua classe e categoria.

. . . . , li . . . . 19. . . .

Il comandante del distretto.

---

(1) Indicare il reggimento o corpo, se il militare appartiene all'esercito permanente, o il distretto di leva o di domicilio, se appartiene alla milizia mobile o alla milizia territoriale.

(2) Scuola, stabilimento penale, o carcere giudiziario.

Modello n. 27.

.... *di* ....

Corpo degli agenti di custodia delle carceri.

Situazione numerica dei militari di truppa in congedo illimitato in servizio nel Corpo suddetto al 1° marzo 19 ....

DISTRETTO E CATEGORIA cui i militari appartengono	CLASSE ALLA QUALE I MILITARI APPARTENGONO																			TOTALE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1ª categoria																				
2ª id.																				
3ª id.																				
Totale del distretto ...																				
1ª categoria																				
2ª id.																				
3ª id.																				
Totale del distretto ...																				
1ª categoria																				
2ª id.																				
3ª id.																				
Totale del distretto ...																				
1ª categoria																				
2ª id.																				
3ª id.																				
Totale del distretto ...																				
Da riportare ...																				

Addì .... 19 ... *L'autorità dirigente* *Il segretario*

Avvertenze — Indicare le classi che si trovano vincolate al servizio militare all'atto della compilazione della situazione, i distretti per ordine alfabetico rigoroso, e le tre categorie di servizio. — La presente situazione deve trasmettersi, in un solo esemplare, alla prefettura della provincia, entro la prima quindicina del mese di marzo di ciascun anno, anche se sia negativa.

Modello n. 28.

. . . . *di* . . . . **Corpo degli agenti di custodia delle carceri.**

Elenco degli agenti di custodia che compiono la ferma nell'anno 19......

N. d'ordine	Cognome e nome degli agenti	GRADO	DATA dell'atto d'arruolamento o di rinnovazione della ferma	DURATA della forma	TEMPO DA NON CALCOLARSI nella ferma		DATA della scadenza della ferma	*Osservazioni*
					Durata	Motivi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Addì . . . . 19 . . . *Il segretario*

Visto: *L'autorità dirigente*

Modello n. 29. — Art. 73 del regolamento.

. . . . *di*. . . . **Servizio degli agenti di custodia o sorveglianti pel giorno . . . . 19 . .**

Numero d'ordine	COGNOME E NOME	Grado	Località del servizio o specie dell'incarico	Durata del servizio						Uscita		*Osservazioni*
				diurno				notturno				
				dalle ore	alle ore	dalle ore	alle ore	dalle ore	alle ore	dalle ore	alle ore	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

1ª Ronda	2ª Ronda	3ª Ronda	4ª Ronda	5ª Ronda
dalle .... *alle*	*dalle* .... *alle*	*dalle* .... *alle*	*dalle* .... *alle*	*dalle* .... *alle* ....
formata dal capoposto ..	*formata dal capoposto* ..	*formata dal capoposto* ..	*formata dal capoposto* ..	*formata dal capoposto* ..
....	....	....	....	....
e dagli agenti	*e dagli agenti*	*e dagli agenti*	*e dagli agenti*	*e dagli agenti* ....
....	....	....	....	....

Surroganti all'uscita	**Surroganti alla mensa**

Visto: *L'autorità dirigente*

Il (1) . . . .

(1) Comandante, capoguardia o caposorvegliante.

Modello n. 30.
Art. 190 del regolamento

. . . . *di* . . . . .

Registro dei permessi d'uscita agli agenti di custodia o sorveglianti.

Data	Cognome e nome dell'agento o sorvegliante d'uscita	Durata dell'uscita	ORA		Osservazioni
			dell'uscita	del ritorno	
1	2	3	4	5	6

Modello n. 31.
Art. 73 e 245 del regolamento

. . . . *di* . . . . .

Registro dei conti della mensa per gli agenti di custodia.

Indicazione delle somme ricevute e delle spese fatte per la mensa in comune	Entrate	Spese	Annotazioni
1	2	3	4

Modello n. 32
Art. 235 e 250 del regolamento

. . . . *di* . . . . .

Registro dei conti correnti dei crediti di massa degli agenti di custodia.

N. (1) . . . .

Data	Indicazione degli introiti e dei pagamenti	SOMME		Osservazioni
		riscosse	pagate	
1	2	3	4	5

(1) Cognome, nome e grado.

Modello n. **33.**
Articoli 235 e 250 del regolamento

. . . . *di* . . . . *N.* . . . . . .

Libretto di conto corrente

di (1) . . . .

. *N.* (1) . . . .

DATA 1	INDICAZIONE degli introiti o dei pagamenti 2	SOMME riscosse 3	SOMME pagate 4	*Osservazioni* 5

(1) Casato, nome e grado.

Modello n. **34.**
Art. 251 del regolamento

. . . . *di* . . . .

Il sottoscritto dichiara di aver accreditato al fondo massa dell'agente di custodia . . . . la somma di lire (1) . . . . . . (2) (L. . . . . .) al netto della tassa di R. M., quale importo del premio per il (3) . . . . anno della (4) . . . rafferma scaduto il . . . . . . 190 . . . . e di averne eseguito l'inscrizione sul registro e sul libretto di conto corrente.

Addì . . . . 190 . .

Il (5) . . . . .

Bollo d'ufficio

Visto: Il (6) . . . .

(1) In tutte lettere - (2) In cifre - (3) 1° 2° 3° 4° 5° anno - (4) 1ª 2ª 3ª 4ª rafferma - (5) Il contabile, direttore o dirigente - (6) Visto del direttore ov'è il contabile; del prefetto o del sotto prefetto ove non è direzione.

Modello n. **35.** — Art. 254 del regolamento.

. . . *di* . . . .

Conto giudiziale dei fondi degli agenti di custodia

che il contabile sig. . . . . rende per l'esercizio 19....-19.... gestione dal dì . . . . . . al dì . . . . .

Agenti esistenti al . . . N. Entrati . . . . » Totale N.	Usciti per { . . . . N. / . . . . » / . . . . » } . . .	Rimasti al . . . . N.

Entrata

Resto di cassa al . . . . L.
Riscossioni dal . . . . . al . . . . . suddiviso come appresso:

a) *Fondo di massa.*

1. Premi di arruolamento, premi di rafferma, soprassoldi o ritenute sugli stipendi mensili . . . . L.
2. Interessi di depositi alle Casse postali e proventi paga agenti esplusi »
3. Importo effetti di vestiario ritirati a prezzo di stima . . . . »
4. Indennità agli agenti a cavallo . . . . »
5. Debiti di massa degli agenti che cessano dal servizio o sono altrove trasferiti e crediti dei nuovi destinati . . . . »

Totale . . . L.

b) *Fondo mensa.*

1. Ritenute sugli stipendi mensili . . . . L.
2. Proventi straordinari diversi . . . . »

Totale dell'entrata . . . L.

Uscita

Debito di Cassa al . . . . L.
Pagamenti dal . . . . . al . . . . . suddivisi come appresso:

Fondo di massa.

1. Effetti di vestiario e di piccolo corredo, cavalli, bardature ecc. . . . L.
2. Importo debiti massa degli agenti provenienti da altri stabilimenti . »
3. Prelevamenti autorizzati, premi di rafferma, soprassoldi ecc. . . . . »
4. Saldi conti . . . . »
5. Importo libretti conto corrente e risarcimento danni all'armamento . »
6. Interessi delle somme depositate e altri proventi diversi . . . . . . »

Totale . . . L.

Fondo mensa.

1. Importo del vitto . . . . L.
2. Diarie di cura negli ospedali esterni . . . . »
3. Importo di stoviglie, posate, biancheria, utensili, ecc. . . . . »
4. Mercedi ai detenuti cucinieri . . . . »

Totale . . . L.

Totale dell'uscita . . . . L.
Fondo di massa come al prospetto seguente . . . . L.
Fondo mensa » » n. 2 . . . . »
Resto di cassa al . . . . L.
(di cui L. . . . . versate alla cassa postale e L. . . . .
alla Cassa depositi e prestiti, come da dichiarazione in cassa) . . . .

Modello n. **36.**
Art. 255 del regolamento

. . . . . *di* . . . . . .

Nota nominativa delle paghe

dovute agli agenti di custodia nel mese di . . . . 190 . .
e prelevamenti in conto fondi massa, mensa ed altro.

Cognome e nome degli agenti di custodia	Paga al netto delle ritenute	Prelevamenti mensili						Totale delle ritenute	Rimanenza da pagarsi	*Annotazioni*
		Per la massa	Per la mensa	Per estinzione debito mensa	Per la mercede ai casermieri	Per manufatti	Varie			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Sviluppo dei fondi di massa e di mensa

N. d'ordine	Cognome e nome degli agenti	Credito	Debito	Entrata	Credito	Debito	Uscita	Credito	Debito	Rimanenza del fondo di mensa
		al			al			al		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Risultato finale.

	Fondo massa	Fondo mensa
Rimanenza di cassa al		
Importo dei fondi come dal prospetto di sviluppo		
Differenza in più		
Differenza in meno.		

Indicazione delle cause e ragioni della differenza.

Visto il presente conto giudiziale, si è riconosciuto esattamente conforme ai risultati delle scritture nel registro di controllo.

. . . . addì . . . .

Il vice direttore

Visto, si dichiara conforme ai risultati delle scritture tenute dalla ragioneria centrale del Ministero dell'interno.

Roma, addì . . . .

Il direttore capo della ragioneria

LIQUIDAZIONE DEL FONDO MENSA

Entrata di cassa . . . . { Rimanenza al . . . . L.
{ Entrata nel mese di . . . . . »

Totale . . . L.

Uscita . . . . L.

Rimanenza al . . . . »

DEBITI

COGNOME E NOME degli agenti	al 1°	dei trasferiti	Rimanenza	costituiti nel mese di.	TOTALE	Ritenute come nella colonna 6 della tabella	Rimanenza

Da riportarsi . . . L.

Segue — Liquidazione del fondo mensa

Riporto dei debiti . . . . . L.

CREDITI

COGNOME E NOME degli agenti	al 1°	nel mese	Ritenute in meno o pagamenti	Rimanenza		
						L.

Restano . . . . . L.

Da pagarsi ai fornitori . . . . L.
Id. id. . . . . »
Id. id. . . . . »

Restano . . . . . L.

N. . . . agenti aventi tutto il fondo costituito di L. . . . come nell'elenco . . . »

Perdita . . . . . »
Economia . . . . »
Importo dei generi esistenti a fine mese . . . . . »

Totale economia . . . . . L.

Visto: Il direttore

Il vice direttore

Modello n. 37

. . . . .di. . . . .

REGISTRO

delle richieste per viaggi degli agenti di custodia sui piroscafi

N.

Si richiede l'Amministrazione dei piroscafi della Società . . . .
. . . .
a voler far trasportare di passaggio sul battello a vapore che parte da . . . .
alla volta di . . . .
l'agente di custodia . . . .
appartenente a (1) . . . .
il quale si reca a . . . .
per tramutamento.
Egli ha diritto ad un posto di 3ª classe senza vitto di bordo.

Del prezzo di tale trasporto sarà codesta Amministrazione rimborsata dal Ministero dell'interno alla presentazione del conto mensile.

Addì 190

L'autorità dirigente

(1) Indicare lo stabilimento.

. . . . *di* . . . .

N.

Si richiede l'Amministrazione dei piroscafi della Società . . . .
. . . .
a voler fare trasportare di passaggio sul battello a vapore che parte da . . . .
alla volta di . . . .
l'agente di custodia. . . . .
appartenente a (1) . . . .
il quale si reca a. . . . .
per tramutamento.
Egli ha diritto ad un posto di 3ª classe senza vitto di bordo.

Del prezzo di tale trasporto sarà codesta Amministrazione rimborsata dal Ministero dell'interno alla presentazione del conto mensile.

Addì 190

L'autorità dirigente

(1) Indicare lo stabilimento.

AMMINISTRAZIONE CARCERARIA

N.

Si richiede l'Amministrazione dei piroscafi della Società . . . .
. . . .
a voler fare trasportare di passaggio sul battello a vapore che parte da . . . .
alla volta di . . . .
l'agente di custodia . . . .
appartenente a (1) . . . .
il quale si reca a . . . .
per tramutamento.
Egli ha diritto ad un posto di 3ª classe senza vitto di bordo.

Del prezzo di tale trasporto sarà codesta Amministrazione rimborsata dal Ministero dell'interno alla presentazione del conto mensile.

Addì 190

L'autorità dirigente

(1) Indicare lo stabilimento.

. . . . *di* . . . .

N.

Si richiede l'Amministrazione dei piroscafi della Società . . . .
. . . .
a voler fare trasportare di passaggio sul battello a vapore che parte da . . . .
alla volta di . . . .
l'agente di custodia . . . .
appartenente a (1) . . . .
il quale si reca a . . . .
per tramutamento.
Egli ha diritto ad un posto di 3ª classe senza vitto di bordo.

Del prezzo di tale trasporto sarà codesta Amministrazione rimborsata dal Ministero dell'interno alla presentazione del conto mensile.

Addì 190

L'autorità dirigente

(1) Indicare lo stabilimento.

Modello n. 38
Art. 256 del regolamento per il Corpo degli agenti di custodia

. . . . .di. . . . .

Spese a carico del bilancio dello Stato

per trasporti degli agenti di custodia delle carceri

Mezzi di viaggio ed indennità spettanti al . . . . guardia . . . .
. . . . per raggiungere la sua destinazione a . . . .
. . . . ove è stato traslocato da. . . . .
per disposizione del . . . . del dì . . . . N. . . .
(oppure) per recarsi a . . . . in licenza per motivi di salute, in seguito a concessione del dì . . . . N. . . .

ELENCO dei componenti la famiglia dell'agente che lo seguono nella nuova residenza.

N.	Nome e cognome	Grado di parentela	Età dei figli	N.	Nome e cognome	Grado di parentela	Età dei figli
1	2	3	4	1	2	3	4

Itinerario da percorrere e mezzi di viaggio.

Itinerario da percorrere	Mezzo di trasporto	Km.	Peso del bagaglio	Indennità da corrispondere per trasporto				Indennità di via	Totale
				sulle vie ordinarie	del bagaglio	personale a prezzo intero	personale a prezzo ridotto		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Da a									
» a									
» a									
» a									
N. biglietti a prezzo intero L.									
» giornate indennità a L.									

Somma lorda dovuta all'agente L.

Deducesi la R. M. sull'indennità di via »

Somma netta da pagarsi L.

Il sottoscritto dichiara vero e regolare quanto sopra

Il vice direttore

Firma dell'agente per quietanza

Visto: *Il direttore*

Annotazione. — Questo modello serve semplicemente di quietanza da allegarsi all'ordine di pagamento che si stacca dall'apposito registro prescritto dal regolamento carcerario.

Modello n. 39.
Art. 256 del regolamento

. . . . di . . . .

Conto riepilogativo delle somme anticipate per mezzi di trasporto, indennità giornaliera agli agenti di custodia e per la spedizione dei fondi di massa in seguito ai traslocamenti, relativo al semestre 190 190

Numero d'ordine	DATA	Cognome e nome dello agente di custodia	Grado	LUOGO		Indennità corrisposte per trasporto				Indennità giornaliera	Totale della somma dovuta all'agente	Tassa di ricchezza mobile	Somma netta pagata all'agente	Numero d'ordine dei documenti giustificativi	Spesa per l'invio dei fondi di massa	Numero d'ordine degli scontrini dei vaglia postali	Spesa complessiva dei trasporti e fondi massa colonne 12 e 14	Osservazioni
				di partenza	di destinazione	Sulle vie ordinarie	del bagaglio	Personale a prezzo intero	Personale a prezzo ridotto del 75 0/0 ossia L. 0,01425 per chilom.									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduto il rapporto del prefetto della provincia di Catania, col quale si propone lo scioglimento dell'amministrazione della Congregazione di carità di Militello;

Veduti gli atti ed il voto della Commissione provinciale di beneficenza;

Vedute le leggi 17 luglio 1890, n. 6972, 18 luglio 1904, n. 390 e i regolamenti per la loro esecuzione;

Udito il parere del Consiglio di Stato, del quale si adottano i motivi, che qui si intendono integralmente riprodotti;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'amministrazione della Congregazione di carità di Militello è sciolta e la temporanea gestione è affidata ad un commissario da nominarsi dal prefetto della Provincia.

Il Nostro ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 19 aprile 1907.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.

MINISTERO DELLA GUERRA

MANIFESTO

per la chiamata alle armi per istruzione di militari in congedo illimitato di 1ª categoria delle classi sottoindicate ascritti all'esercito permanente e alla milizia mobile.

1. Per ordine di S. M. il Re sono chiamati alle armi:

a) il giorno 25 maggio p. v., per un periodo di giorni 25: i militari di 1ª categoria della classe 1876, ascritti alla milizia mobile di fanteria di linea e dei bersaglieri appartenenti ai distretti di Cagliari o Sassari e che in quel giorno si trovino nel territorio di questi due distretti;

b) il giorno 30 maggio p. v., per un periodo di giorni 20: i militari di 1ª categoria della classe 1882, ascritti alla fanteria di linea ed ai bersaglieri appartenenti ai distretti di Cagliari e Sassari e che in quel giorno si trovino nel territorio di questi due distretti;

i militari di 1ª categoria delle classi 1882 e 1883, ascritti alla cavalleria, ed appartenenti ai distretti di Cagliari o Sassari e che nel giorno suddetto si trovino nel territorio di questi due distretti.

Alle precedenti chiamate dovranno rispondere anche quei militari di 1ª categoria di classi in congedo illimitato dell'esercito permanente o di milizia mobile, ascritti alle armi e specialità anzidette, appartenenti ai distretti suindicati o residenti nel territorio dei distretti stessi, che non risposero alla chiamata della loro classe, per aver ottenuto il rinvio ad una chiamata successiva, o si trovino tuttora in tale posizione.

Saranno parimente chiamati alle armi:

c) gli ufficiali di complemento nati negli anni 1876, e 1882, ascritti alla fanteria di linea, effettivi ai reggimenti dell'arma stanziati in Sardegna o residenti nel territorio dei distretti di Cagliari e Sassari;

d) gli ufficiali di complemento nati negli anni 1876 e 1882, ascritti ai bersaglieri, effettivi al battaglione distaccato a Caprera, o residenti nel territorio dei distretti di Cagliari e Sassari;

e) gli ufficiali di complemento nati negli anni 1882 e 1883, ascritti all'arma di cavalleria e residenti nel territorio dei distretti di Cagliari e Sassari.

Alle chiamate stabilite dalle lettere *c*), *d*) ed *e*) dovranno rispondere anche quegli ufficiali di complemento delle armi e specialità indicate, effettivi ai corpi o riparti suddetti e residenti nei distretti di Cagliari o Sassari, che ottennero la esenzione temporanea dalla chiamata alle armi per istruzione stata per loro indetta negli scorsi anni e che si trovino ancora in tale posizione.

Nel caso si verificassero deficenze nei quadri degli ufficiali subalterni per la costituzione dei riparti di milizia mobile, il Ministero si riserva di richiamare dal congedo anche quelli ufficiali che, sebbene nati in anni differenti da quelli sopra indicati, sono

assegnati ai riparti anzidetti (art. 3 della legge 25 gennaio 1888).

Tutti gli ufficiali richiamati riceveranno, per cura dei comandi di Corpo cui sono effettivi, partecipazione della chiamata in servizio, della loro assegnazione e del giorno fissato per la presentazione alle armi, unitamente ad un estratto delle disposizioni riguardanti i motivi di dispensa o di esenzione dalla chiamata stessa.

Alla chiamata od assegnazione di tutti gli ufficiali anzidetti sarà provveduto con pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* delle nomine o promozioni.

2. La presentazione dei militari di truppa avrà luogo nelle ore del mattino dei giorni suindicati.

3. Tutti i militari di truppa richiamati alle armi, dovranno presentarsi muniti del foglio di congedo e del libretto personale, ove ne siano provvisti, al sindaco del Comune in cui si trovano, il quale li invierà a destinazione, distribuendo a coloro che hanno da fare tratti di viaggio per ferrovia o per mare, le richieste mod. *B* per il trasporto a tariffa militare, nonchè un documento d'identificazione personale, qualora ne siano sprovvisti.

4. I richiamati, che si trovano alla sede del corpo presso il quale devono prestare servizio, o che sono provenienti da altro comune dello stesso mandamento, riceveranno per il giorno della presentazione, e semprechè si presentino nelle ore del mattino dei giorni suindicati, metà dell'indennità di trasferta.

Gli altri riceveranno, tosto giunti al corpo, l'indennità di trasferta loro dovuta per le giornate di viaggio. Questa però non sarà corrisposta quando gli uomini, pur avendo la possibilità di arrivare al corpo nelle ore antimeridiane del giorno stabilito, vi giungano o si presentino nelle ore pomeridiane o nel giorno successivo, e non possano dimostrare che il ritardo avvenne indipendentemente dalla loro volontà.

I richiamati, che, per recarsi dal comune al corpo, abbiano da viaggiare in ferrovia o per mare, riceveranno anche il rimborso delle spese di trasporto.

I richiamati che provengono da un comune che non sia quello del domicilio eletto, se non presenteranno il foglio di congedo (o, in mancanza di questo, un foglio di riconoscimento) munito del *Visto per la partenza* del sindaco del comune da cui provengono, saranno considerati come provenienti da comuni dello stesso mandamento, e cioè riceveranno per il giorno della presentazione, e semprechè si presentino nelle ore del mattino, metà della indennità di trasferta.

5. I militari che per infermità non potessero rispondere alla chiamata sotto le armi, sono tenuti a giustificare al comando del distretto tale impossibilità, mediante fede medica confermata dal proprio sindaco, e dovranno presentarsi non appena siano guariti.

Protraendosi la malattia, la fede medica dovrà essere rinnovata allo scadere di 10 giorni, ed in base ad essa i militari saranno rinviati a presentarsi quando sarà chiamata all'istruzione un'altra classe di 1ª categoria, della stessa arma o specialità dell'esercito permanente, o di milizia mobile, secondo che appartengano all'uno o all'altra.

Coloro invece che sono affetti da malattie od imperfezioni che non impediscano il viaggio, ovvero siano di difficile accertamento, sono obbligati a presentarsi al rispettivo corpo, come tutti gli altri richiamati, perchè sia constatata la loro condizione fisica, e, ove occorra, siano proposti a rassegna di rimando, o mandati in osservazione presso l'ospedale militare.

6. Sono rinviati alla prima successiva chiamata di una classe di 1ª categoria della rispettiva arma e specialità dell'esercito permanente o della milizia mobile, secondo che all'uno o all'altra appartengano, quei richiamati i quali comprovino in tempo, con documenti autentici, al distretto, di dover dare esami per studi od impieghi durante il periodo dell'istruzione, senza che sia possibile di rimandare ad altro tempo gli esami stessi.

Sono ugualmente rinviati alla suindicata prima successiva chiamata coloro dei detti militari che comprovino con documenti autentici, di aver perduto uno dei genitori o la moglie nei due mesi precedenti al giorno stabilito per la chiamata.

In via eccezionale, potranno inoltre essere rinviati alla successiva chiamata del venturo anno d'una classe di 1ª categoria della rispettiva arma o specialità, quei militari richiamati che, almeno otto giorni prima di quello fissato per la loro presentazione alle armi, comprovino, con speciale certificato del sindaco, al rispettivo distretto di leva od a quello di residenza, di essere in tali condizioni di fortuna, che la loro partenza sarebbe indubbiamente causa di grave disagio economico alle loro famiglie, le quali rimarrebbero prive dei mezzi di sussistenza.

Il comandante del distretto sarà giudice dell'opportunità di accogliere simili domande; però i rinvii concessi per questo motivo non potranno eccedere la proporzione del 4 % degli uomini effettivamente chiamati alle armi.

7. Sono dispensati dal rispondere alla chiamata i militari di truppa che si trovino in una delle seguenti condizioni:

a) coprano presso le varie amministrazioni uno degli impieghi o delle posizioni enumerate nell'art. 4 e nel n. 116 della istruzione sulle dispense dalle chiamate alle armi, approvata con R. decreto 13 luglio 1903;

b) si trovino all'estero con regolare *nulla osta* dell'autorità militare;

c) provino di aver frequentato il tiro a segno nazionale per due periodi annuali d'istruzione, anche non consecutivi, purchè uno di essi sia stato compiuto nello scorso anno; avvertendo però che per ottenere l'esenzione dalla presente chiamata, quando se ne sia già ottenuta una, occorre avere eseguito altri due periodi di tiro posteriormente all'anno in cui si ottenne la prima dispensa.

Per ottenere tale dispensa, i militari che vi hanno diritto dovranno inviare, per mezzo del sindaco del Comune di loro residenza, al comando del distretto l'estratto autentico del proprio foglio di tiro, in modo che vi giunga almeno cinque giorni prima di quello in cui debbono presentarsi alle armi.

Dal sindaco stesso poi riceveranno, prima del giorno stabilito per la presentazione, la notificazione se furono dispensati dalla chiamata o se dovranno presentarsi.

8. Si avverte che sarà ineccezionalmente ritenuta come non avvenuta, *e rimarrà quindi senza risposta*, qualsiasi domanda di dispensa o di rinvio ad altra chiamata all'infuori dei casi specificati dal presente manifesto, come pure qualsiasi domanda per essere destinati a prender parte all'istruzione in un corpo diverso da quello in cui ciascun richiamato deve essere avviato.

9. Le famiglie bisognose (moglie e figli legittimi o legittimati) dei militari richiamati alle armi possono ottenere il soccorso giornaliero in appresso indicato, che sarà loro pagato al lunedì di ogni settimana per cura del rispettivo sindaco:

	Nei Comuni capoluoghi di provincia, o di circondario	Negli altri Comuni
Per la moglie . . . . L.	0,50	0,40
Per ogni figlio di età inferiore ai 12 anni o per ogni figlio di età superiore, inabile al lavoro	0,25	0,20

I militari richiamati che, trovandosi nelle sovraccennate condizioni di famiglia, credano di poter ottenere il soccorso, dovranno farne domanda all'atto della loro presentazione al corpo in cui debbono compiere il periodo d'istruzione.

10. Coloro che, senza legittimi motivi debitamente comprovati, si presentassero nelle ore pomeridiane anzichè in quelle antimeridiane del giorno stabilito, avranno l'obbligo di rimanere sotto le armi un giorno di più di quelli fissati per l'istruzione. Quelli poi che senza giustificati motivi ritardassero di uno o più giorni la loro presentazione, saranno puniti con gastighi disciplinari, ed inoltre trattenuti sotto le armi altrettanti giorni di più, quanti furono quelli del ritardo, ovvero dichiarati mancanti alla chiamata e puniti dai tribunali militari se il ritardo fosse maggiore di otto giorni.

11. Il presente manifesto serve di avviso personale a tutti i richiamati, i quali non potranno poi, in nessun caso, addurre a loro discolpa di non aver ricevuto precetto individuale.

Ad ogni modo si avverte che negli uffici municipali del Comune, in cui ciascun militare ha concorso alla leva, trovasi l'elenco nominativo dei militari del Comune stesso che hanno obbligo di rispondere alla chiamata.

AVVERTENZA.

Si avverte che il soccorso è concesso soltanto alle famiglie le quali si trovino in istato di vero bisogno e che spetta unicamente alla moglie legittima del richiamato ed ai figli legittimi o legittimati.

I richiamati che si trovano con la loro famiglia in Comune diverso dal proprio e che ritengano di essere nelle condizioni richieste per ottenere il soccorso, devono farne domanda al sindaco del Comune in cui si trovano, fornendo tutte le indicazioni che credono utili allo scopo.

I richiamati ai quali il distretto non abbia accordato il soccorso, hanno facoltà di ricorrere al comando della divisione militare territoriale, entro i dieci giorni seguenti il ritorno in famiglia, inoltrando domanda per mezzo del sindaco del Comune di propria residenza.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione Generale del Debito Pubblico

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (1ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 3.75 0[0, cioè: n. 232,169 d'inscrizione sui registri della Direzione generale (corrispondente al n. 1,011,723 del già consolidato 5 0[0), per L. 750 - 700, al nome di Nicola *Maria* di Luigi, minore, sotto la patria potestà del padre, domiciliato in Trobaso (Novara), fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Nicola *Filomena* di Luigi, ecc., vera proprietaria della rendita stessa.

A' termini dell'articolo 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 27 aprile 1907.

Il direttore generale
MANCIOLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (*1ª pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 5 0[0 cioè: n. 1,381,182 d'inscrizione sui registri della Direzione generale per L. 100, al nome di Miglioretti Capece Minutolo Anna di *Alberto*, minore, sotto la patria potestà del padre, domiciliata in Torino, col vincolo d'usufrutto a favore di Miglioretti *Alberto* di *Ignazio*, domiciliato in Torino, fu così intestata o vincolata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Miglioretti Capece Minutolo Anna di *Carlo-Alberto*, minore, col vincolo d'usufrutto a favore di Miglioretti *Carlo Alberto* di *Camillo*, vera proprietaria ed usufruttuario rispettivamente della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di dettta inscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 27 aprile 1907.

Il direttore generale
MANCIOLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (1ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che le rendite seguenti del consolidato 5 0[0, cioè: n. 898,493 d'inscrizione sui registri della Direzione generale, per L. 120, al nome di Azari *Settima* fu Pompeo, minore, sotto la patria potestà della madre Pasqualina credo fu Gio. Battista, vedova Azari, domiciliata in Pallanza (Novara), e n. 882,271, di L. 380, al nome di Azari Settimia fu Pompeo, nubile, domiciliata in Pallanza, furono così intestate per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè dovevano invece intestarsi ad Azari *Maria-Settimia* fu Pompeo, minore, ecc., vera proprietaria delle rendite stesse.

A' termini dell'articolo 72 del regolamento sul Debito pubblico si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di dette iscrizioni nel modo richiesto.

Roma, il 27 aprile 1907.

Il direttore generale
MANCIOLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (2ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che le rendite seguenti del consolidato 5 0[0 cioè: n. 935,146 d'iscrizione sui registri della Direzione generale per L. 1500 e n. 935,147 per L. 500 a favore di Jona *Corinna* fu Bonajuto, nubile, domiciliata in Torino, furono così intestate per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè dovevano invece intestarsi a Jona *Lea Corinna* fu Bonajuto, ecc., come sopra, vera proprietaria delle rendite stesse.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di dette iscrizioni nel modo richiesto.

Roma, il 27 aprile 1907.

Il direttore generale
MANCIOLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (2ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che le rendite seguenti del consolidato 5 0[0, cioè: 1° n. 809,118 d'inscrizione per L. 60 al nome di Farruggio *Carmelo* fu Calogero domiciliato in Campobello di Licata (Girgenti), 2° numero 1,151,452 della rendita di L. 60 al nome di *Farruggia Carmelo* fu Calogero, domiciliato come sopra, furono così intestate per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè dovevano invece intestarsi a *Farruggio Salvatore-Carmelo* fu Calogero ecc. vero proprietario delle rendite stesse.

A' termini dell'articolo 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di dette iscrizioni nel modo richiesto.

Roma, il 27 aprile 1907.

Il direttore generale
MANCIOLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (2ª *pubblicazione*).

i è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 5 0[0, cioè: n. 59,089 d'iscrizione sui registri della Direzione generale, per L. 10, al nome di Cacciottola *Benedetto* fu Salvatore, domiciliato in Roma, con annotazione, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Cacciottola *Tommaso* Benedetto, ecc. (come sopra), vero proprietario della rendita stessa.

A' termini dell'articolo 72 del regolamento sul Debito pubblico si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 27 aprile 1907.

Il direttore generale
MANCIOLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (2ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che le rendite seguenti del consolidato 5 0[0, cioè: n. 5537, per L. 60, al nome del signor Concini *Giovanni Andrea* fu *Antonio;* n. 730,783, per L. 20; n. 730,784, per L. 30, al nome del signor *De Concini Giovanni Andrea* fu Antonio, furono così intestate per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè dovevano invece intestarsi a *Concini Giovanni* fu Antonio, vero proprietario delle rendite stesse.

A' termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di dette iscrizioni nel modo richiesto.

Roma, il 27 aprile 1907.

Il direttore generale
MANCIOLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (3ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 5 0[0, cioè: n. 292,993 d'iscrizione sui registri della Direzione generale, (corrispondente al n. 110,053 della soppressa Direzione di Napoli) per L. 170, al nome di De Simone Lorenzo di *Gennaro* domiciliato in Napoli, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a De Simone Lorenzo di *Germano* ecc., come sopra, vero proprietario della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 27 aprile 1907.

Il direttore generale
MANCIOLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (3ª *pubblicazione).*

Si è dichiarato che le rendite seguenti del consolidato 5 0[0, cioè: n. 1,273,223 d'inscrizione sui registri della Direzione generale, per L. 205 e n. 1,273,224 di L. 205 (corrispondente alle rendite del nuovo consolidato 3.75-3.50 0[0, n. 384,475 di lire 153.75-143.50 e n. 384,476 di L. 153.75-143.50) intestate rispettivamente a Treize Dreys Eudosia Margherita fu *Enrico Nicola,* nubile, domiciliata in Dower (Inghilterra) e Treyze Dreys Leopoldina Anna Margherita fu *Enrico Nicola* moglie di Giuseppe De Meis, domiciliata in Napoli, vincolate d'usufrutto vitalizio a favore di Parkinson Margherita Susanna fu William Hancock Parkinson vedova di Treize Dreys *Enrico Nicola,* domiciliate in Dower (Inghilterra) furono così intestate e vincolate per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione. del Debito pubblico, mentrechè dovevano invece intestarsi a Treize Dreys Eudossia Margherita fu *Nicola Enrico* nubile, e a Treize Dreys Leopoldina Anna Margherita fu *Nicola Enrico,* moglie ecc come sopra e vincolarsi d'usufrutto vitalizio a favore di Parkinson Margherita Susanna fu William Hancock Parkinson vedova di Treize Dreys *Nicola Enrico* vere proprietarie ed usufruttuarie delle rendite stesse.

A' termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di dette iscrizioni nel modo richiesto.

Roma, il 27 aprile 1907.

Il direttore generale
MANCIOLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (3ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 5 0[0: cioè n. 1,322,963 d'iscrizione sui registri della Direzione generale, per L. 50, al nome di Mantero Giovanna fu Benedetto, moglie di Giovanni Saccone, domiciliata in S. Remo (Porto Maurizio) e vincolata per l'usufrutto vitalizio a favore di *Cuneo* Caterina fu Vincenzo, vedova di Benedetto Mantero, fu così vincolata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè doveva invece vincolarsi a *Conio* Caterina fu Vincenzo ecc., vera usufruttuaria della rendita stessa.

A' termini dell'articolo 72 del regolamento sul Debito pubblico si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 27 aprile 1907.

Il direttore generale
MANCIOLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (3ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 5 0[0 cioè: n. 950,686 d'inscrizione sui registri della direzione generale per L. 115, al nome di Prunello *Felicina* di Giovanni, moglie di Raggi Giuseppe, domiciliata in Alessandria, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Prunello *Felicita* di Giovanni, moglie di Raggi Giuseppe, domiciliata in Alessandria, vera proprietaria della rendita stessa.

A' termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale si procederà alla rettifica di detta inscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 27 aprile 1907.

Il direttore generale
MANCIOLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (3ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 5 0[0 cioè: n. 789,908 d'inscrizione sui registri della Direzione generale per L. 1200, al nome di Poltri-Tanucci *Elena* di Giovanni, nubile, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all' Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Poltri-Tanucci *Maria-Elena-*Ida-Angiola-Emilia-Gaspera-Raffaella-Sista di Giovanni, nubile, vera proprietaria della rendita stessa.

A' termini dell'articolo 72 del regolamento sul Debito pubblico si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta inscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 27 aprile 1907.

Il direttore generale
MANCIOLI.

AVVISO PER SMARRIMENTO DI RICEVUTA (1ª *pubblicazione*).

Il sig. Giovanni Vianello Cacchiole fu Pietro ha denunziato lo

smarrimento della ricevuta n. 171 ordinale, statagli rilasciata dalla succursale della Banca d'Italia di Treviso in data 8 marzo 1907, in seguito alla presentazione per conversione di otto cartelle della rendita complessiva di L. 410, consolidato 5 0[0, con decorrenza dal 1° gennaio 1907.

Ai termini dell'art. 334 del vigente regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati al sig. Giovanni Vianello Cacchiole fu Pietro, i nuovi titoli provenienti dall'eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della predetta ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, il 27 aprile 1907.

Il direttore generale
MANCIOLI.

AVVISO PER SMARRIMENTO DI RICEVUTA (3ª *pubblicazione*).

Il signor Ghio Adolfo fu Giovanni Battista ha denunziato lo smarrimento della ricevuta n. 1238 ordinale, n. 222 di protocollo n. 17,667 di posizione, stata rilasciata dall'Intendenza di finanza di Genova, in data 26 gennaio 1907, in seguito alla presentazione di 7 cartelle della rendita complessiva di L. 335, consolidato 5 0[0, con decorrenza dal 1° gennaio 1907.

Ai termini dell'art. 334 del vigente regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati al signor Ghio Adolfo fu Giovanni Battista i nuovi titoli provenienti dall'eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della predetta ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, il 27 aprile 1907.

Il direttore generale
MANCIOLI.

Direzione generale del tesoro (*Divisione portafoglio*).

Il prezzo medio del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali d'importazione è fissato per oggi, 29 aprile, in lire 100.19.

Il prezzo del cambio che applicheranno le dogane nella settimana dal giorno 29 aprile al 5 maggio 1907, per daziati non superiori a lire 100, pagabili in biglietti, è fissato in lire 100,15.

MINISTERO D'AGRICOLTURA, IND. E COMMERCIO

Ispettorato generale dell'industria e del commercio

Media dei corsi dei consolidati negoziati a contanti nelle varie Borse del Regno, determinata d' accordo fra il Ministero d'agricoltura, industria e commercio e il Ministero del tesoro (*Divisione portafoglio*).

27 aprile 1907.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Senza cedola	Al netto degl' interessi maturati a tutt'oggi
3 3/4 % *netto*.	102 72 53	100 85 53	101.51 67
3 1/2 % *netto*.	101.95 63	100 20 63	100.82 65
3 % *lordo*....	69.95 83	68.75 83	69.78 11

CONCORSI

MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

IL MINISTRO

SEGRETARIO DI STATO PER LE POSTE ED I TELEGRAFI

Visto l'art. 272 e 273 del regolamento organico approvato col R. decreto del 14 ottobre 1906, n. 546;

Decreta:

Art. 1.

È bandito un esame di concorso per posti di allievo meccanico in ciascuna delle officine telegrafiche qui appresso indicate:

Ancona, per posti n. 1 — Bari, id. id. id. 4 — Bologna, id. id. id. 3 — Brescia, id. id. id. 1 — Cagliari, id. id. id. 2 — Catanzaro, id. id. id. 1 — Firenze, id. id. id. 3 — Genova, id. id. id. 4 — Messina, id. id. id. 1 — Milano, id. id. id. 5 — Napoli, id. id. id. 5 — Palermo, id. id. id. 3 — Reggio Calabria, id. id. id. 2 — Roma, id. id. id. 8 — Torino, id. id. id. 3 — Venezia, id. id. id. 4.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso, dovrà essere presentata alla direzione provinciale, non più tardi del 1° giugno prossimo venturo, una istanza in carta bollata da lire 1.20 corredata dei seguenti documenti;

1. Certificato di nascita dal quale si deduca che il concorrente all'atto della presentazione della domanda abbia compiuto il 14° anno di età e non abbia superato il 16°.
2. Certificato di cittadinanza italiana.
3. Certificato di residenza nella città sede dell'officina pei posti della quale si concorre.
4. Certificato di condotta incensurata.
5. Licenza elementare superiore (non sono ammessi titoli equipollenti).
6. Certificato dal quale risulti che si sia frequentata una scuola di disegno o di meccanica.

Art. 3.

Gli esami avranno luogo nei giorni 1 e 2 luglio 1907, nei capiluoghi di provincia indicati all'art. 1 e si svolgeranno nell'ordine seguente:

Primo giorno — Lingua italiana (composizione).

Secondo giorno — Aritmetica (quesito sulle prime quattro operazioni e sulle frazioni).

Elementi di disegno lineare.

Art. 4.

A parità di merito sono preferiti coloro che riescono idonei in un esperimento sulla lavorazione dei metalli, che avrà luogo il giorno successivo all'ultimo degli esami scritti. Detto esperimento non è obbligatorio. Nel caso di non avvenuto esperimento pratico la preferenza fra due concorrenti di pari merito sarà determinata dalla votazione ottenuta nelle materie del secondo giorno di esame.

Art. 5.

Il giudizio sugli esami sarà dato ai sensi dell'art. 189 del regolamento organico vigente da una Commissione composta di un capo sezione e di due segretari.

Art. 6.

Appena proclamato l'esito del concorso, i vincitori saranno ammessi, giusta l'art. 273 del regolamento nell'officina per la quale hanno concorso per compiervi un tirocinio gratuito di sei mesi. Trascorso questo termine, gli allievi sono sottoposti, da un funzionario tecnico, ad un esperimento sulla loro attitudine.

Quelli che non sono riconosciuti idonei vengono licenziati, gli altri ricevono una retribuzione giornaliera, che, da un minimo di centesimi 75, può arrivare a L. 3, mediante aumenti di centesimi 25 al giorno dopo il primo anno di servizio, e di centesimi 50 al giorno, per ogni anno successivo, fino a raggiungere il massimo suddetto.

Art. 7.

Gli allievi, raggiunta la diaria di L. 2.50, possono, mediante un corso d'istruzione in Roma, ottenere la nomina di operaio meccanico. La retribuzione degli operai si eleva da un minimo di L. 3.50 fino ad un massimo di L. 5 al giorno. Gli operai, raggiunto il massimo della diaria, possono prendere parte al concorso per la carriera di meccanico di ruolo, che, da un minimo di L. 2000, raggiunge il massimo di L. 3000.

Il presente decreto sarà pubblicato dalla *Gazzetta ufficiale* del Regno e sul bullettino del Ministero.

Roma, addì 26 aprile 1907.

Il ministro
SCHANZER.

Parte non Ufficiale

PARLAMENTO NAZIONALE

SENATO DEL REGNO

RESOCONTO SOMMARIO — Sabato, 27 aprile 1907

Presidenza del presidente CANONICO.

La seduta è aperta alle ore 15.

ARRIVABENE, segretario. Dà lettura del processo verbale della tornata precedente, che è approvato.

Commemorazione.

PRESIDENTE. Annunzia che il senatore Canevaro si dimette, per ragioni di salute, da membro della Commissione di vigilanza al fondo per l'emigrazione.

Votazioni a scrutinio segreto.

TAVERNA, segretario. Procede all'appello nominale per la votazione a scrutinio segreto del bilancio dell'agricoltura, approvato ieri per alzata e seduta.

Si lasciano le urne aperte.

Seguito della discussione del disegno di legge: « Ordinamento della Somalia italiana meridionale (Benadir) » (N. 264).

PRESIDENTE. Ricorda che ieri fu chiusa la discussione generale.

SONNINO, relatore. Se il Senato consente, la Commissione, in aggiunta a quanto già espresso ieri sulla necessità che il Governo prenda possesso della colonia del Benadir, vorrebbe presentare un ordine del giorno, che determina chiaramente il proposito della Commissione.

(Il Senato consente).

CARAFA D'ANDRIA, segretario della Commissione. Riferendosi a quanto disse ieri il senatore Baldissera, insiste sull'opportunità di occupare la colonia perchè le industrie ed i commerci possano svilupparsi in condizioni di sicurezza, accennando come il procedere a salti sarebbe pericoloso.

Per queste ragioni la Commissione ha deliberato di presentare il seguente ordine del giorno.

« Il Senato, considerando che la legge in esame è diretta alla protezione di quelle imprese d'indole economica, le quali non possono efficacemente svilupparsi se non garantite dall'autorità sensibile dello Stato sulle popolazioni indigene, e considerando che il temporeggiare non evita nè spese nè pericoli; invita il Governo del Re a spiegare un'azione energica e prudente per rendere effettivo il possesso della nostra colonia ».

Dimostra per quali ragioni non si sia formata in Italia un'opinione pubblica favorevole alle imprese coloniali, e rileva che le imprese che si limitano solamente alla parte economica hanno esse pure il bisogno di essere garantite; e per garantirle devesi prendere possesso del territorio.

È necessario soprattutto che gli indigeni abbiano un alto concetto della forza di chi vuol penetrare nel loro paese e colonizzarlo.

Ricorda che si sono avuti degli scontri sanguinosi, che non si potranno forse evitare anche nell'avvenire.

La Commissione, in sostanza, invita a fare in breve tempo ciò che sarebbe necessario fare più tardi, e prega il ministro di prendere in considerazione l'ordine del giorno.

Conclude che, se l'attuale ministro degli esteri riuscisse a dare un buon ordinamento alla colonia del Benadir, basterebbe questo solo per meritargli tutta la riconoscenza degli italiani.

ARCOLEO. Ricordando che il ministro ha detto di voler procedere d'accordo col Parlamento, egli ripete la sua opinione che il Governo deve sapere assumere la responsabilità dell'azione, sentendosi Governo e sapendo prendere le iniziative a tempo.

Egli non comprende una tutela della colonia senza che sia organizzata una difesa di essa, nè vorrebbe che il Governo, il quale ha detto che si riserva di provvedere all'opportunità, intendesse per opportunità qualche insuccesso.

Dimostra che non bisogna illudersi di esercitare in quelle regioni un'azione puramente civile, senza la forza necessaria.

Al fanatismo cristallizzato, di cui ieri ha parlato il ministro, bisogna opporre la forma visibile del Governo.

Conclude quindi che, data la prudenza e l'esperienza del presidente della Commissione, il monito di esso merita di essere accolto dal Governo, se non in questo in un altro progetto di legge.

TITTONI, ministro degli affari esteri. Gli sembra che vi sia un equivoco, il quale ha dato luogo alla presente discussione. Dichiara che non potrebbe mai accettare l'ultima parte dell'ordine del giorno, presentato dalla Commissione, perchè ciò che si chiede in quella parte non sarebbe attuabile, neppure spendendo i 100 milioni che l'Inghilterra ha speso per la sua campagna contro il Mullah, essendo molto grande l'estensione del territorio che si dovrebbe occupare.

Dice che non si potrebbe avventurare il paese in un'impresa così grande e così grave per l'onere finanziario; non è quindi il caso di eccitare ad assumere responsabilità che l'oratore ha saputo assumere sempre, all'occasione.

È invece logico quanto ha dovuto dichiarare ieri, che nulla avrebbe fatto senza il consenso del Parlamento.

Dice che egli intende di fare tutto ciò che oggi è possibile, e rileva che quando i governatori hanno nei loro rapporti accennato alla sufficienza di 4 mila ascari, come ha detto il generale Baldissera, quei governatori volevano impiegare quella forza a compito molto più modesto.

Espone il programma che egli intende attuare per sviluppare il commercio nel Benadir, secondo le istruzioni date al nuovo governatore; questo programma riguarda la sicurezza delle vie e delle carovane, le facilitazioni del commercio fluviale, la istituzione di due residenze commerciali negli Arussi, la sicurezza delle comunicazioni con Bardera e Lugh, e lo sviluppo di tutte le possibili colture, con efficace protezione a coloro che vi si dedicheranno.

Aggiunge che ha già ricevuto domande di concessione di terreno per la coltivazione del cotone, che colà riesce splendidamente.

Rileva poi l'importanza della sicurezza intorno a Merka e Mogadiscio.

Conclude che quanto egli ha esposto forma già un programma abbastanza vasto e che egli non potrebbe accettare l'ordine del giorno della Commissione, qualora non fossero tolte le ultime parole, che prefiggerebbero al Governo un programma per ora inattuabile.

SONNINO, relatore. Dopo le esplicite dichiarazioni del ministro, la Commissione ritira l'ordine del giorno che aveva proposto e lo sostituisce col seguente:

« Il Senato, considerando che la legge in esame è diretta alla protezione di quelle imprese d'indole economica le quali non possono efficacemente svilupparsi, se non garantite dall'autorità sensibile dello Stato sulle popolazioni indigene, confida nell'azione prudente ed energica del Governo del Re ».

Questo ordine del giorno, accettato dal ministro degli affari esteri, è approvato.

Senza discussione si approvano gli articoli 1 e 2.

TITTONI, ministro degli affari esteri. All'art. 3, propone che alla lettera *g)* dopo le parole « debiti per la Colonia » si aggiungano le altre « in esenzione di qualsiasi imposta ».

L'art. 3, con questa aggiunta, è approvato.

SONNINO, relatore. All'art. 4 propone che invece di « Regio commissario » si dica « Governatore ».

Identica correzione deve pure farsi al secondo capoverso dell'art. 2, già approvato, e ogni altra volta nel disegno di legge si trovino le parole « Regio commissario ».

L'art. 4, così modificato, è approvato.

Senza osservazioni si approvano gli articoli 5, 6 e 7.

SONNINO, relatore. All'art. 8, avverte che questo articolo dovrà essere coordinato nella numerazione dei commi.

L'art. 8 è approvato.

Senza discussione si approva l'art. 9.

SONNINO, relatore. All'art. 10 propone che il primo periodo dica come segue: « I residenti sono nominati dal governatore ed agiscono in suo nome nelle regioni loro rispettivamente affidate ». Il resto dell'articolo rimane identico.

L'art. 10 così emendato, è approvato.

Senza osservazioni si approvano gli articoli 11, 12, 13, 14 e 15.

TITTONI, ministro degli affari esteri. All'art. 16, d'accordo con la Commissione, propone di ripristinare il testo ministeriale.

L'art. 16, nel testo Ministeriale, è approvato.

Senza discussione si approvano gli articoli dal 17 al 23 ultimo del progetto di legge, che sarà votato dopo il coordinamento.

Presentazione di disegni di legge.

GIOLITTI, presidente del Consiglio, ministro dell'interno. Presenta il disegno di legge: Variazioni al piano di ammortamento del prestito concesso dalla Cassa depositi e prestiti al comune di Pisa in base alla legge 14 luglio 1907, n. 4760.

COCCO-ORTU, ministro d'agricoltura, industria e commercio. A nome del ministro del tesoro, presenta tre disegni di legge per maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli degli stati di previsione della spesa dei Ministeri di grazia e giustizia e degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1906-907.

Approvazione di un progetto di legge.

ARRIVABENE, segretario. Dà lettura del disegno di legge:

« Contratto di permuta di un terreno demaniale sito sulla spiaggia di Porto Said con altro del Governo egiziano per la costruzione di un edificio scolastico » (n. 508), che è approvato senza discussione.

Discussione del disegno di legge: « Tombola telegrafica a beneficio della Società dell'industrie femminili italiane » (n. 465).

ARRIVABENE, segretario. Dà lettura dell'articolo unico del disegno di legge.

SONNINO. Dice che quando il progetto venne esaminato dagli uffici, manifestò il suo pensiero contrario alla concessione di questa tombola.

Per quanto la proposta sia benefica, gli sembra pericoloso, sotto il punto di vista legale, approvare il disegno di legge.

La Società delle industrie femminili si presenta come una cooperativa con azioni, che danno diritto a un dividendo.

Nota che se si concede la lotteria per questa società cooperativa, non si potrà domani negarlo ad altre; si pregiudicherebbe così la questione di principio.

La società, secondo l'oratore, dovrebbe cambiare la sua forma, e convertirsi in società di mutuo soccorso.

Osserva poi che questa società non ha scelto molto opportunamente il momento per chiedere l'autorizzazione di una tombola, dopo il danno che ha subito a Milano per un incendio; e la domanda odierna potrebbe far luogo a supposizioni di varia natura.

Perciò crede che il progetto sarebbe accettabile, quando la società avesse cambiato la sua forma.

In appoggio della sua tesi dà lettura di alcune disposizioni dello statuto sociale, e conclude dicendo che non può dare il suo voto favorevole al progetto.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la votazione.

Si procede allo spoglio delle urne.

Ripresa della discussione.

BETTONI. Sperava che dopo la esauriente relazione dell'on. Cadolini il senatore Sonnino non avrebbe più fatta opposizione al progetto. Osserva che l'importanza morale del disegno di legge sta in ciò, che si tratta di appoggiare una iniziativa veramente benemerita per le lavoratrici. Spiega gli scopi della Società delle industrie femminili, da cui esula ogni idea di lucro da parte delle iniziatrici.

Le azioni di cui ha parlato il senatore Sonnino non sono vere e proprie azioni, ma semplici obbligazioni per le quali non si riscuote neppure l'interesse legale. Ora, perchè negare il sussidio di una tombola ad una Società che si dedica alle classi lavoratrici?

Il non aver la Società assicurato come doveva i propri prodotti contro i danni dell'incendio, dimostra che essa non ha scopo di lucro.

Loda l'iniziativa della Società delle industrie femminili e l'accurata relazione del senatore Cadolini.

Conclude pregando il senatore Sonnino di recedere dalla sua opposizione.

SONNINO. In materia di leggi occorre votare secondo coscienza, e non in seguito a preghiere.

Dice che lo ha sorpreso una circolare di un ministro nella quale si fa preghiera ai senatori di votare questo disegno di legge (mormorii, interruzioni).

TITTONI, ministro degli affari esteri. Parla per fatto personale e protesta contro le parole dell'on. Sonnino.

Dichiara di non aver mai esercitato come ministro nessuna pressione per l'approvazione di questo o quel progetto di legge.

Semplicemente, come senatore, si è permesso di manifestare la sua opinione sul presente disegno di legge, e si meraviglia che il senatore Sonnino abbia scelta questa occasione per muovergli attacchi personali.

SONNINO. Nota che la circolare era firmata ministro degli affari esteri e non senatore Tittoni (rumori, interruzioni).

CADOLINI, relatore. Difende il progetto di legge e ne spiega gli scopi altissimi e nobilissimi.

Non comprende l'opposizione del senatore Sonnino ed afferma che non esiste nei fini della Società, alcuna speculazione, nè personale nè collettiva.

Per questa parte si riporta a quanto ha scritto nella sua relazione.

Il trasformare la Società delle industrie femminili in Società di

mutuo soccorso porterebbe a questa conseguenza, che si andrebbe contro allo scopo altamente umanitario della istituzione, che risponde agli intenti della Società borghese la quale vuol contrapporre il socialismo morale al socialismo anarchico. (Bene).

Spera che il Senato vorrà approvare il disegno di legge.

LACAVA, ministro delle finanze. Rileva che la Società delle industrie femminili italiane non ha scopo di lucro o di speculazione, ma mira semplicemente a sollevare i bisogni delle lavoratrici. Le azioni sono limitate, senza dividendi, e gli azionisti sono tali persone che non cercheranno mai gli interessi. Spiega lo scopo della Società: si tratta di un istituto eminentemente educativo ed istruttivo.

Conclude che egli confida che il progetto di legge avrà il voto favorevole del Senato.

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la discussione.

L'articolo unico del progetto di legge è rinviato allo scrutinio segreto.

Presentazione di disegni di legge.

TITTONI, ministro degli affari esteri, presenta i seguenti disegni di legge:

Approvazione della Convenzione internazionale a favore delle navi ospitaliere;

Stanziamento di L. 152,000 in uno speciale capitolo della parte straordinaria del bilancio del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1907-1908 con la denominazione « spesa per la Macedonia »;

Riordinamento delle carriere del Ministero degli affari esteri.

Rinvio allo scrutinio segreto del progetto di legge: « Tombola telegrafica nazionale a favore degli Istituti pii di Potenza » (N. 512).

ARRIVABENE, segretario. Dà lettura del progetto di legge.

Non ha luogo discussione, e l'articolo unico del progetto di legge è rinviato allo scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: Abolizione delle revisioni biennali dei redditi di ricchezza mobile ed altre modificazioni alla legge sull'imposta di ricchezza mobile » (N. 491).

ARRIVABENE, segretario. Dà lettura del progetto di legge.

Non ha luogo discussione generale, e, senza discussione, sono approvati i primi tre articoli.

BORGATTA, relatore. Fa rilevare all'art. 4 che l'Ufficio centrale ha, nella sua relazione, invitato il Governo a studiare se non sia conveniente, per semplificazione, portare pure da biennale a quadriennale la rinnovazione delle Commissioni mandamentali e provinciali per l'applicazione della imposta.

LACAVA, ministro delle finanze. Dichiara di accettare la raccomandazione dell'Ufficio centrale.

BORGATTA, relatore. Prende atto della risposta del ministro e lo ringrazia.

L'art. 4, ultimo del progetto, è approvato ed il disegno di legge è rinviato allo scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Disposizioni relative ai terreni danneggiati dalla filossera » (N. 492).

MELODIA, segretario. Dà lettura del progetto di legge.

Non ha luogo discussione generale, e, senza discussione, sono approvati i tre articoli del progetto di legge, il quale è rinviato allo scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Ordina l'appello nominale per la votazione a scrutinio segreto dei progetti di legge oggi approvati per alzata e seduta.

TAVERNA, segretario. Fa l'appello nominale.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaraoazione.

I senatori segretari procedono allo spoglio delle urne.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclama il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge

Stato di previsione della spesa del Ministero d'agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1907-908:

Votanti	85
Favorevoli	79
Contrari	6

(Il Senato approva).

Ordinamento della Somalia italiana meridionale (Benadir):

Votanti	78
Favorevoli	57
Contrari	21

(Il Senato approva).

Contratto di permuta di un terreno demaniale sito sulla spiaggia di Porto Said con altro del Governo Egiziano per la costruzione di un edificio scolastico:

Votanti	78
Favorevoli	67
Contrari	11

(Il Senato approva).

Tombola telegrafica a beneficio della Società delle industrie femminili italiane:

Votanti	78
Favorevoli	61
Contrari	17

(Il Senato approva).

Tombola telegrafica a favore degli istituti pii di Potenza:

Votanti	78
Favorevoli	58
Contrari	20

(Il Senato approva).

Abolizione delle revisioni biennali dei redditi di ricchezza mobile ed altre modificazioni alla legge sulla imposta di ricchezza mobile:

Votanti	78
Favorevoli	68
Contrari	10

(Il Senato approva).

Disposizioni relative ai terreni danneggiati dalla fillossera:

Votanti	78
Favorevoli	67
Contrari	11

(Il Senato approva).

La seduta è tolta alle ore 17.30.

CAMERA DEI DEPUTATI

RESOCONTO SOMMARIO — Sabato, 27 aprile 1907

Presidenza del presidente MARCORA.

La seduta comincia alle ore 14.5.

DE NOVELLIS, segretario, legge il processo verbale della tornata di ieri, che è approvato.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedi i deputati: Francesco Farinet e Bottacchi.

(Sono conceduti).

Lettura di proposte di legge.

DE NOVELLIS, segretario, dà lettura di proposte di legge degli onorevoli:

Croce, per la divisione in quattro Comuni del comune di Capannori;

Riccio, per aggregazione del comune di Ateleta al mandamento di Castel di Sangro;

Rummo, per una tombola telegrafica per gli scavi del teatro romano di Benevento.

PRESIDENTE comunica che furono presentate domande di procedere contro i deputati Lonardo e Baranello, per reati elettorali.

Interrogazioni.

DARI, sottosegretario di Stato per i lavori pubblici, risponde ai deputati Turco e Giunti che prossimamente si porrà mano ai lavori della linea a scartamento ridotto Spezzano-Lagonegro.

TURCO e GIUNTI, lamentando il ritardo, attendono che alla nuova promessa corrispondano i fatti.

DARI, sottosegretario di Stato per i lavori pubblici, espone all'on. De Michele-Ferrantelli l'opera del Ministero nella cessazione del servizio della ferrovia Palermo-San Carlo, scagionando da ogni responsabilità il Ministero, che si sostituirà alla Società ove essa non provveda nel tempo che le venne imposto.

DE MICHELE-FERRANTELLI prende atto.

DARI, sottosegretario di Stato per i lavori pubblici, rispondendo all'on. Cavagnari, ammette che al Comitato costituitosi in Genova per patrocinare il doppio binario interno Genova-Spezia, il ministro abbia risposto di ricorrere alla iniziativa privata.

CAVAGNARI prende atto.

DARI, sottosegretario di Stato per i lavori pubblici, assicura lo stesso on. Cavagnari che è imminente l'esecuzione dei lavori di ingrandimento delle stazioni ferroviarie di Rapallo e Santa Margherita Ligure.

CAVAGNARI ne dimostra la necessità e l'urgenza.

COTTAFAVI, sottosegretario di Stato per le finanze, risponde al deputato Turco che al comune di Alessandria del Carretto si concede per il trasporto del sale un compenso superiore a quello portato dalla consuetudine.

TURCO osserva che, non essendovi alcuno che assuma il trasporto alle condizioni stabilite dal Governo, quel piccolo Comune rimane sprovvisto di sale.

ORLANDO, ministro di grazia e giustizia, risponde ai deputati: De Felice-Giuffrida e Aprile, che il primo presidente della Corte di appello di Catania non è stato finora collocato a riposo. Essendosi però convinto che egli era colpito da amnesia, in seguito ad una forte scossa nervosa subita in conseguenza dell'eruzione del Vesuvio, fin dall'8 corrente lo faceva invitare, con ogni riguardo, a chiedere il collocamento a riposo.

Il figlio del comm. Casaburi, riconoscendone la necessità e grato per i riguardi usati, indusse il padre a presentare quella domanda. È assurdo quindi che il comm. Casaburi sia stato collocato telegraficamente a riposo (Approvazioni).

DE FELICE-GIUFFRIDA nota che la domanda fu effettivamente presentata soltanto dopo il recente incidente rilevato dai giornali, e che fu provocata telegraficamente. Deplora quindi che siasi usato questo metodo verso un insigne ed onorato magistrato (Commenti).

APRILE esorta il ministro a dar corso ad un provvedimento che fu troppo a lungo ritardato; poichè il comm. Casaburi non era, da qualche tempo, in grado di adempiere ai doveri del suo ufficio. Nè la coincidenza di altri fatti può menomare la giustizia e la necessità di provvedere (Approvazioni).

ORLANDO, ministro di grazia e giustizia, non comprende come si possa censurare un provvedimento che non è stato ancor preso (Approvazioni). E dimostra come la famiglia si fosse impegnata di far presentare la domanda prima dell'incidente ricordato, col quale quindi non può avere connessione alcuna (Approvazioni — Commenti).

Deplora poi che l'on. De Felice si sia fatto organo di persone ch'erano interessate a che il Casaburi conservasse il suo ufficio. (Approvazioni — Applausi — Commenti animatissimi).

Svolgimento di proposte di legge.

LANDUCCI prega la Camera di prendere in considerazione la sua proposta di legge, diretta a prorogare la rinnovazione parziale dei Consigli amministrativi quando abbia avuto luogo la loro rinnovazione totale.

GIOLITTI, presidente del Consiglio, ministro dell'interno, con le consuete riserve, consente.

(È presa in considerazione).

CHIMIENTI anche a nome dei deputati: Borghese, Capece-Minutolo, Curioni, Turco e Vicini, svolge una proposta di legge per un'indennità ai deputati, dimostrando la necessità e la giustizia della riforma, esponendone i criteri principali; rilevando i danni prodotti dalla gratuità del mandato politico; e confutando le più gravi obiezioni che sono messe innanzi contro la massima di una indennità sotto qualsiasi forma.

Conclude esprimendo la fiducia che il Palamento, spezzando assurdi pregiudizi, vorrà, dopo ampia e serena discussione, condurre in porto la desiderata riforma. (Vive approvazioni — Commenti).

GIOLITTI, presidente del Consiglio, ministro dell'interno, riconosce che la riforma, una fra le più discusse in tutti i Parlamenti, merita di essere studiata e portata al cimento della opinione pubblica. Consente che sia presa in considerazione, e dichiara fino da ora che intorno al giudizio di merito se ne rimetterà interamente alla maggioranza della Camera. (Vivissime approvazioni — Prolungati commenti).

Seguito della discussione del disegno di legge relativo alle ferrovie e alle tramvie

PRESIDENTE apre la discussione sugli articoli.

RICCIO chiede che in conformità di quanto venne deciso in seno della Commissione, il ministro ed il relatore dichiarino che il capoverso dell'articolo 1° si applica alle nuove domande di concessione, non a quelle già istruite, per cui già sono fissati i contributi degli enti locali, accettati dal Consiglio superiore e dal Consiglio di Stato.

LUCCA, anche a nome dell'on. Silva, svolge un emendamento all'art. 1° nel senso di estenderne le disposizioni anche agli importanti centri di popolazione e di traffico quand'anche non siano capiluogo di distretto.

CAVAGNARI nota che mentre la tendenza generale del disegno di legge apparisce tale da estendere le concessioni di sussidi affinchè tutti possano goderne i benefici, l'art. 1° sancisce disposizioni assolutamente restrittive, limitando il vantaggio del disegno medesimo ai capiluoghi di distretto e di circondario. Perciò crede che meglio converrebbe attenersi all'art. 1° della legge del 1889 la quale offriva più largo campo alle iniziative locali e pivate.

CREDARO si associa all'emendamento proposto dall'on. Crespi.

SCORCIARINI-COPPOLA svolge un emendamento per chiedere che il Governo possa accordare sovvenzioni per la costruzione ed esercizio delle ferrovie anche quando non intervengano da parte di enti morali o di privati le offerte richieste dal R. decreto 25 dicembre 1887, convertito in legge il 30 giugno 1889.

In via subordinata chiede che non siano applicabili alle deliberazioni dei Comuni e delle Provincie che stabiliscono sussidi per la costruzione ed esercizio di ferrovie e tramvie, le disposizioni dell'art. 2 della legge 23 luglio 1894, dell'art. 284 della legge comunale e provinciale testo unico 1898; e dell'art. 1, commi 4 e 5 della legge 15 luglio 1906.

Domanda infine che al disposto dell'art. 1, comma 4 e 5 della legge 15 luglio 1906, si possa, con decreto Reale e su parere favorevole del Consiglio di Stato derogare, in caso di evidente pubblica utilità, per le deliberazioni delle Provincie e Comuni che stabiliscono sussidi per le costruzioni di ferrovie e tramvie.

MASCIANTONIO consente nella domanda dell'on. Riccio relativamente all'aggiunta dell'art. 1 fatta dalla Commissione; insiste quindi perchè ministro e relatore dichiarino che il regolamento non debba riguardare quelle domande di concessione per le quali già esistono le offerte degli enti locali e furono accettate dai corpi consultivi dello Stato.

GIANTURCO, ministro dei lavori pubblici, dichiara agli onorevoli Riccio e Masciantonio che saranno considerati con criteri di equità i casi ai quali hanno accennato. Non può accettare il primo emendamento dell'on. Scorciarini-Coppola, mentre consente nella domanda che ha fatta in via subordinata.

Dice di non poter accogliere l'emendamento dell'on. Lucca, che allargherebbe soverchiamente il diritto di iniziativa privata o locale in materia ferroviaria, osservando che il disegno di legge provvede, come per giustizia, in particolar modo ai circondari, ma garantisce sufficientemente i legittimi interessi degli altri centri importanti, che non siano capiluogo di distretto. Dichiara all'onorevole Cavagnari che questa legge non abroga, anzi mantiene ed applica la legge del 1889.

Non accetta l'aggiunta dell'on. Crespi.

TEDESCO, relatore, si compiace delle dichiarazioni del ministro intorno alle osservazioni degli onorevoli Riccio e Masciantonio; si unisce poi alle considerazioni del ministro in risposta agli altri oratori, manifestando il pensiero che gli emendamenti dell'onorevole Lucca e dell'on. Crespi possano essere accettati all'articolo secondo.

LUCCA e CRESPI ritirano i loro emendamenti.

(Si approva l'articolo 1° con l'aggiunta proposta dall'onorevole Scorciarini-Coppola).

LUCCA, all'articolo 2, propone che questo articolo sia esteso anche agli importanti centri di popolazione e di traffico, che non siano capoluoghi di circondario o di distretto. Propone poi che le sovvenzioni stabilite per le tramvie dalla legge sul Mezzogiorno siano elevate a 1500 lire, così come dispone la presente legge.

CRESPI a nome anche degli onorevoli: Visocchi, Scorciarini-Coppola ed altri deputati, propone la seguente aggiunta:

« Per la costruzione di tramvie destinate a congiungere capoluoghi di circondario, od importanti capoluoghi di distretto o di mandamento, a stazioni ferroviarie prossime o di più conveniente accesso o ad allacciare scali di vie acquee interne e banchine di porti marittimi non ancora raccordati, il Governo del Re, ecc. ».

TURCO propone che alle tramvie destinate a congiungere i capiluoghi colle stazioni ferroviarie prossime o di più conveniente accesso, si aggiungano anche quelle destinate ad unire due linee *ferroviarie*.

GIANTURCO, ministro dei lavori pubblici, non può accettare la prima proposta dell'on. Lucca; accetta, invece, la seconda. Osserva all'on. Turco che il suo concetto è già compreso nella legge pel Mezzogiorno. Non può accettare l'emendamento dell'on. Crespi e dei suoi colleghi, nè qualsiasi altra proposta, che miri ad estendere la portata della legge, per non spostare la base finanziaria della legge, impegnando maggiori spese, di cui in questo momento non è possibile determinare la misura.

TURCO prende atto delle dichiarazioni del ministro e non insiste nella sua proposta.

CRESPI insiste nella sua proposta, non accettata dal Governo.

LUCCA insiste nel suo primo emendamento, non accettato dal Governo.

(Sono respinti).

(Si approva l'art. 2 col secondo emendamento dell'on. Lucca accettato dal Governo. — Sono approvati gli articoli terzo, quarto e quinto).

GIANTURCO, ministro dei lavori pubblici, all'art. 6, riferendosi alle dichiarazioni fatte ieri, accetta la soppressione del secondo comma proposta dagli onorevoli: Alfonso Lucifero, Fera, Turco, De Seta e De Novellis, relativamente al fondo Silano; nel senso che rimanga fermo il diritto vigente.

LUCIFERO ALFONSO ringrazia.

(L'art. 6 è approvato con questa soppressione e si approva l'articolo 7).

SCORCIARINI-COPPOLA propone un articolo nel senso che gli atti di costituzione delle Società concessionarie siano soggetti al diritto fisso di una lira.

GIANTURCO, ministro dei lavori pubblici, non trova giustificata siffatta proposta.

SCORCIARINI-COPPOLA non insiste.

PRESIDENTE all'art. 8° comunica una nuova formola concordata fra ministro e relatore.

SCORCIARINI-COPPOLA in presenza di questo nuovo testo, ritira i suoi emendamenti.

LUZZATTO ARTURO avverte che le Società concessionarie di queste nuove linee ferroviarie e tramviarie, potrebbero, come altra volta fu fatto, costituirsi come Società estere per sfuggire all'imposta di ricchezza mobile.

LACAVA, ministro delle finanze, osserva che trattandosi di redditi che, si verificano in Italia, questi saranno sempre soggetti all'imposta di ricchezza mobile, anche se trattasi di società costituite all'estero.

LUZZATTO ARTURO ripete che la frode si è verificata altra volta

LACAVA, ministro delle finanze, curerà in ogni modo, che non abbiano a verificarsi per l'avvenire. E se sarà necessario proporrà speciali provvedimenti di legge.

GIANTURCO, ministro dei lavori pubblici, dà ragione delle modificazioni introdotte nel nuovo testo concordato.

(Approvasi l'articolo 8 secondo il nuovo testo e gli articoli 9 e 10).

CRESPI all'articolo 11 propone che si dica espressamente che lo Stato ha diritto di partecipare al prodotto lordo ultra iniziale. Propone inoltre che la compartecipazione sull'eccedenza dei prodotti possa esser limitata al quarto anzichè alla metà.

GIANTURCO, ministro dei lavori pubblici, accetta il primo emendamento, non può accettare il secondo.

CRESPI non insiste nel secondo emendamento.

(L'articolo 11 è approvato col primo emendamento Crespi, accettato dal ministro).

BENAGLIO, a nome degli onorevoli Cornaggia e Cameroni, propone un articolo aggiuntivo, col quale si dà facoltà allo Stato di ridurre quelle partecipazioni stabilite dalle convenzioni che risultino eccessive.

GIANTURCO, ministro dei lavori pubblici, non può accettare questa proposta, che è grandemente pericolosa, ed è inoltre in aperta contraddizione col principio organico della legge. Assicura, del resto, che la misura della partecipazione non è mai tale da inceppare il traffico.

BENAGLIO, non insiste.

(Approvasi l'art. 12).

CRESPI all'art. 13 propone che sia detto che nel decreto di concessione siano stabiliti i compensi per l'acquisto, da parte dello Stato, della linea e del materiale alla fine della concessione.

GIANTURCO, ministro dei lavori pubblici, osserva che alla fine della concessione le linee devono passare in proprietà dello Stato senza compensi, essendo l'ammortamento del capitale preventivamente calcolato nella concessione.

CRESPI non insiste.

(Si approva l'art. 13).

JATTA, all'art. 14, anche a nome degli onorevoli Faelli, Raineri ed altri, presenta il seguente ordine del giorno:

« La Camera invita il Governo a voler studiare il modo onde possano essere applicate anche al personale delle tramvie extraurbane a trazione meccanica - e a preferenza di quelle che presentino maggiore affinità con le ferrovie ordinarie - le norme relative all'equo trattamento del personale e alla previdenza stabilite negli articoli 21 e 22 della legge 20 giugno 1906, n. 272 ».

FERRARIS CARLO ritira alcuni emendamenti, che aveva proposti, e si associa a quest'ordine del giorno.

GIANTURCO, ministro dei lavori pubblici. Lo accetta.

(L'ordine del giorno è approvato — Si approva l'art. 14).

LUCCA esorta il Governo a far sì che le tramvie possano procedere colla velocità massima di trenta chilometri, tanto più che

siffatta velocità è ormai di gran lunga superata da quella degli automobili.

FERRARIS CARLO osserva che la legge del 1906 già ammette per le tramvie una velocità di 40 chilometri.

LUCCA ripete che nessuna tramvia in Italia raggiunge i 25 chilometri; ciò che dipende dal cattivo stato degli armamenti.

GIANTURCO, ministro dei lavori pubblici, terrà conto di questa raccomandazione per l'armamento delle future linee.

(Si approvano l'art. 15 e gli articoli successivi fino al 21 ed ultimo).

Presentazione di relazioni e di disegni di legge.

FANI presenta la relazione sul bilancio del Ministero della grazia e giustizia.

ARTOM presenta la relazione sul disegno di legge: Operazioni bancarie sui titoli emessi dai magazzini generali degli zolfi in Sicilia.

CASCIANI presenta la relazione sul disegno di legge per maggiore stanziamento per la ricostruzione di Campomaggiore.

GIOLITTI, presidente del Consiglio, ministro dell'interno, presenta tre disegni di legge per variazioni nei bilanci dell'entrata, delle finanze e dell'istruzione pubblica, ed altro per prelevamenti sulle spese impreviste.

(Si approva senza discussione il disegno di legge: « Conversione in legge e proroga dei RR. decreti 24 giugno, 27 luglio e 3 agosto 1903, nn. 249, 369 e 378; 11 luglio, 22 settembre e 7 novembre 1904, nn. 429, 569 e 656, per la riduzione delle tariffe ferroviarie »).

PRESIDENTE annuncia due proposte di legge, dell'on. Di Sant'Onofrio e dell'on. Pistoja.

La seduta termina alle 18.50.

DIARIO ESTERO

Nei circoli politici e diplomatici dei vari maggiori centri d'Europa è grande il lavoro per ottenere il riavvicinamento non solo della Germania con l'Inghilterra, ma della Francia con la Germania stessa.

Il corrispondente del *Petit Parisien* da Berlino ha fatto presso alcune notabilità politiche un'inchiesta sulla possibilità di un riavvicinamento franco-tedesco.

L'ambasciatore Cambon si dichiara sensibilissimo alla cortesia, colla quale è stato ricevuto a Berlino.

« Sono convinto - disse Cambon - che i buoni rapporti che devono esistere tra le due grandi nazioni non possono stabilirsi che sul rispetto della loro dignità e dei loro interessi reciproci. Sono lieto di vedere nell'accoglienza che mi è stata fatta un presagio di buon augurio; e il modo con cui si sono svolte recentemente le ultime questioni sollevate a Tangeri sembra fortificare queste previsioni ».

Il duca di Strachenberg, amico dell'imperatore Guglielmo, pensa che i rapporti già cortesi tra la Francia e la Germania, devono migliorare a poco a poco e che nessuna questione attualmente pendente potrà inacerbirli.

« La Germania aggiunse è essenzialmente pacifica. Essa non avrebbe nulla da guadagnare da una guerra; la sua ricchezza e la sua espansione economica le ordinano l'amore alla pace. Così pure per l'Inghilterra. D'altronde la situazione generale è migliore da qualche anno.

Se si devono stabilire relazioni più stabili tra la Francia e la Germania basta aver cura dei loro interessi. Un accordo si è realizzato tra i diplomatici tedesco e francese a Tangeri; basterà continuare questo cómpito di conciliazione. I nostri governanti sono favorevolissimi a tutto quanto può riavvicinare i due popoli. Noi non abbiamo nessuna ostilità contro i francesi. Se vi fu una crisi, essa è terminata ».

Dernburg, direttore degli affari coloniali, è lietissimo di vedere i francesi informarsi dei veri sentimenti della Germania; prevede che gli scambi di vedute e di conversazioni si moltiplicheranno, specialmente sulle questioni coloniali.

Il deputato relatore del bilancio coloniale, *leader* del partito liberale, dice che un accordo franco-tedesco servirebbe agli interessi dei due paesi.

Lo stesso Clémenceau sembra che lavori a tal riavvicinamento, che, avverandosi, potrebbe dar causa vinta all'Inghilterra colla sua proposta di disarmo, e si è affrettato a far smentire le parole fattegli dire da un giornalista viennese circa le differenti interpetrazioni che si possano dare alla parola pace. Egli assicura di non aver mai detto tali parole a nessuno e di non aver nemmeno ricevuto il corrispondente di quel giornale viennese.

La smentita è bene accolta, perchè si temeva che le pretese dichiarazioni di Clémenceau avessero potuto fare un'impressione sfavorevole a Berlino, se ritenute colà come rispondenti alla verità.

* *

La Francia, nell'occupare Ugida, diresse al Governo del Marocco una Nota chiedendo riparazione per l'assassinio del dottor Mauchamp, avvenuto a Marrakesch, e chiaramente diceva che l'occupazione sarebbe cessata solo quando tutte le riparazioni chieste fossero state date.

Il *Petit Parisien*, assicura che la risposta di Ben Sliman, ministro degli affari esteri marocchini, è arrivata lunedì a Tangeri e venerdì sera il ministro degli affari esteri di Francia ne ricevette comunicazione. Essa è abbastanza lunga (si compone di cinque pagine di testo), sarà letta al Consiglio dei ministri di oggi e si prenderà una risoluzione riguardo alla risposta da dare a Fez.

« Benchè si voglia riserbare al Consiglio la primizia del documento - prosegue il *Petit Parisien* - noi crediamo di sapere ch'esso può servire di base a un accomodamento e che è abbastanza soddisfacente nella forma. Il Sultano ammette in principio le domande di indennità che noi formuliamo e si impegna a non contrariare l'organizzazione della polizia alla frontiera algero-marocchina. È vero che si rifiuta a revocare il pascià di Marrakesch, ma questo rifiuto non è così categorico da non poterlo determinare a un'altra soluzione. Insomma il Maghzen comprenderebbe la necessità di non spingere il conflitto più oltre ».

L'Esposizione d'arte antica a Perugia

La Mostra d'arte antica che si è inaugurata oggi a Perugia alla presenza di S. M. il Re, occupa dodici dei più vasti saloni del palazzo dei Priori e comprende quadri, sculture, miniature, oreficerie, stoffe, armi, mobili, maioliche di artefici umbri o di scuole affini. La pinacoteca che consta di ventiquattro sale e che contiene un numero rilevantissimo di opere quasi tutte di artisti umbri, fa parte integrale della Mostra. Gli ordinatori della Mostra, per quanto lo consentivano i locali, hanno cercato di disporre tutti gli oggetti esposti secondo un criterio cronologico, dimostrando l'evoluzione dell'arte umbra dalle sue origini al suo completo sviluppo.

La Mostra comprende complessivamente un migliaio di opere pittoriche e circa altrettanti oggetti diversi, tra cui non vanno dimenticati alcuni saggi d'arte romanica e una collezione di armi primitive, che sono stati disposti nell'atrio dell'ingresso del palazzo comunale dalla parte del corso Vannucci.

***

Ieri, ricevuto da S. E. il sottosegretario di Stato Pompilj, dall'on. deputato Fani, dal profetto, dal sindaco, dal generale comandante la divisione, dalla Giunta comunale e provinciale, dalla magistratura e dall'Intendenza di finanza, giunsero la rappresentanza del Senato, composta dagli onorevoli senatori Blaserna, Mariotti, Astengo e Faina, e la rappresentanza della Camera, composta degli onorevoli deputati Torrigiani, Podestà e De Novellis.

Giunse anche il presidente della Corte d'appello di Ancona.

Prestavano servizio d'onore i pompieri ed i carabinieri a cavallo

All'arrivo del treno la banda militare intuonò l'inno reale.

Nella serata al Palace Hôtel il Consiglio e la Deputazione provinciale offrirono un pranzo di 40 coperti alle rappresentanze del Senato e della Camera.

S. E. il sottosegretario di Stato per gli affari esteri, Pompilj, presidente del Consiglio provinciale, portò il saluto agli ospiti.

Vivissimi applausi salutarono le eloquenti espressioni di S. E.

Risposero il vice presidente del Senato, on. Blaserna, ed il vice presidente della Camera, on. Torrigiani, ringraziando della cortese accoglienza ricevuta ed inneggiando a Perugia ed alla sua arte.

Chiuse la serie dei brindisi l'on. Fani, inviando un saluto a S. M. il Re.

Alle ore 21.45 giunsero S. E. l'on. ministro Rava, col suo capo di gabinetto, comm. Fracassetti, ed il tenente generale Fecia di Cossato, comandante il Corpo d'armata di Roma, ricevuti alla stazione dal prefetto, dal sindaco, dal provveditore agli studi e dall'assessore della pubblica istruzione.

La giornata di ieri è stata costantemente piovosa.

L'inaugurazione.

Il tempo splendido ha favorito la festa inaugurale dell' Esposizione.

Le vie principali e lo stradale che dal centro conduce alla stazione, gli edifici pubblici e privati erano imbandierati e pavesati con festoni e addobbi.

La città era straordinariamente animata. La Giunta municipale e le associazioni pubblicarono patriottici manifesti, invitando la popolazione a rendere omaggio a S. M. il Re.

Alle 9.30 un lungo, imponente corteo composto di numerosissime associazioni, seguite da folla immensa, si recò alla Barriera di Porta Romana ad attendere, all'ingresso della città, l'arrivo di S. M. il Re.

Le rappresentanze del Senato e della Camera dei deputati, i componenti la Deputazione provinciale e la Giunta comunale col gonfalone del Comune seguiti da una larghissima rappresentanza dei rispettivi Consigli, dell'Università, dell'Istituto superiore agrario, delle scuole e della magistratura, da una larga rappresentanza del Foro, dai sindaci della Provincia coi gonfaloni dei rispettivi Comuni, dalla banda cittadina e da altre delle città vicine si raccolsero sul piazzale prospiciente la Barriera in attesa dell'arrivo del Re.

Lungo la via che conduce dalla città alla stazione era scaglionata la truppa. Da lunghe antenne pendevano bandiere nazionali.

Anche la stazione era elegantemente decorata con festoni, bandiere e bellissime piante.

Alle 10.30 precise il treno reale entrò in stazione. Il Re ne discese seguito dall'on. Tittoni ed ossequiato dalle LL. EE. Rava, Pompilj, Ciuffelli e dall' on. Fani, dal prefetto, dal sindaco, dal presidente della Corte d'appello di Ancona e da altre autorità.

Il Re strinse la mano ai presenti e venne poi accompagnato nella grande sala d'aspetto, riccamente decorata e addobbata, dove avvennero le presentazioni.

Il piazzale della stazione era tenuto sgombro dalla truppa ed accoglieva immensa folla, che salutò il Sovrano con lunghe ovazioni, al grido di: *Viva il Re!*

S. M. il Re, uscito dalla stazione, prese posto in una carrozza del tram elettrico ornata di bandiere, insieme alle autorità presenti. La vettura si mise rapidamente in moto, mentre la truppa presentava le armi e la folla, assiepata dietro i cordoni, rinnovava la dimostrazione entusiastica.

A piazza d'Armi il Re scese dal tram elettrico e salì in carrozza.

All'ingresso della città si trovavano ad ossequiarlo le rappresentanze del Senato e della Camera, ed altre autorità e rappresentanze. Le musiche suonavano l'inno reale. Si gridava: *Viva il Re! Viva la Casa di Savoia!*

All'apparire della carrozza reale lungo la via scoppiavano entusiastiche ovazioni; le signore dai balconi agitavano i fazzoletti. La folla faceva ressa contro i cordoni delle truppe; la carrozza passava rapidamente, diretta al palazzo della Mostra.

Il corso, splendidamente ornato, offriva un colpo d'occhio stupendo.

Quando la carrozza reale si fermò dinanzi alla monumentale porta quattrocentesca del palazzo dei Priori il pubblico rinnovò al Re una calorosissima dimostrazione.

Il Re, accompagnato dalle autorità, traversò il vestibolo del palazzo dei Priori e venne poscia introdotto nella splendida sala della Mostra dell'Alunno, dove avvennero le presentazioni dei membri del Comitato.

Frattanto nella vasta e storica sala dei Notari si raccoglievano le rappresentanze politiche, civili, amministrative e regionali e moltissimi invitati, fra cui numerose signore.

Alle ore 11.5 dalla parte del loggiato, il Re entrò nell'aula, salutato da un'ovazione entusiastica.

Terminati gli applausi il Re si recò presso la poltrona in mezzo alla parete di fondo rimanendo in piedi.

Presso il Re si trovavano le LL. EE. i ministri Tittoni e Rava, ed i sottosegretari di Stato Pompilj e Ciuffelli, il Comitato della Mostra, il sindaco, la Giunta, le rappresentanze del Parlamento e i personaggi del seguito del Sovrano.

Il sindaco di Perugia, presidente della Mostra, pronunciò un applauditissimo discorso, dando il benvenuto al Re.

Indi S. E. Rava, salutato da una lunga ovazione, disse il discorso inaugurale, spesso interrotto da applausi e accolto alla fine da una calorosa dimostrazione.

Tale interessante discorso lo daremo domani, col seguito della cerimonia inaugurale.

L'Esposizione internazionale d'arte a Venezia

Alla solenne cerimonia inaugurale dell'Esposizione internazionale d'arte a Venezia, e della quale abbiamo già dato ieri l'altro un cenno sommario, S. E. Rava, ministro della pubblica istruzione, pronunziò un discorso del quale riferiamo il seguente sunto:

« Dalla città che nell'arte e nella politica e nella mirabile fusione dell'arte con la politica conseguì gloria immortale, il ministro disse mandare il saluto del Governo italiano agli artisti di tutte le nazioni in essa convenuti a nobile gara.

« Vicino a San Marco, stupendo di linee e di colori, meraviglioso di arte e di storia, l'arte crea la sua religione, e qui fa sorgere un nuovo tempio internazionale, al quale convengono da ogni più lontana terra i fedeli, ed ogni popolo vi inalza l'inno della sua fede e vi reca, riflesse nelle tele o nei marmi, le sue caratteristiche etniche e le sue aspirazioni, lembi del suo cielo o brani della sua storia.

« Con felice intuito di un fatto storico e di una missione ideale l'artista che disegnò il manifesto della mostra vi ha scritto le parole: *artium portus*. Questo rammenta la frase che Carlyle dichiarava di aver appresa dal Goethe: O qui o in nessun luogo! E per vero, nessun'altra città potrebbe esercitare questa ospitalità dell'arte meglio di Venezia, che è tutta un monumento, che ebbe dalla sapienza degli avi vita di leggi ed energia di opere, e passò dalla potenza delle navi e dall'attività dei commerci alla gloria delle arti. L'on. Rava ricorda gli artisti veneziani che riempirono di loro fama il mondo e Canova che, nuovo pellegrino d'amore va a Parigi, ove erano stati trasportati i capolavori italiani, a rivendicare il nostro diritto, ed a provare ancora una volta come, per le naturali leggi del genio italico, bene si congiungano arte e politica.

« Quando l'Italia, ancora serva, era divisa nei piccoli Stati i Congressi dei dotti tenevano vivi e concordi il sentimento della patria ed il culto della scienza. Oggi, libera e unita, stringe, in questi convegni, in queste gare dell'arte, i vincoli di una più larga solidarietà colle nazioni amiche, vi cimenta le sue forze, vi prova il suo genio inchinandosi reverente all'altrui, insegnando insieme ed apprendendo ».

Accennò poi all'influenza che i tempi nuovi esercitano sulle tendenze dell'arte; disse che i nuovi strati sociali domandano il conforto dell'arte che consola e riposa, che allieta ed innalza, e che l'arte a sua volta trae da questi strati profondi nuovo e necessario alimento.

« Non uomini ed armi è la caratteristica dei nuovi tempi, ma uomini e macchine, e l'uomo, divenuto parte di macchine e legato all'officina chiusa al sole, ha, più che non avesse, bisogno di godimenti estetici. E così l'architettura pensa agli stabilimenti industriali, come pensò un tempo alle Loggie dei Mercanti; l'arte allarga il suo dominio, gli artefici dalle botteghe o dalle fabbriche anelano all'arte e nell'arte si riposano come la terra nella mutata coltura.

« L'Esposizione di Venezia volle e seppe essere internazionale e subito primeggiò fra le maggiori d'Europa per suggestione d'ambiente per organizzazione mirabile, per l'eletto criterio di selezione delle opere accolte e per la distinta signorilità delle sue sale.

« I migliori artisti stranieri vi convennero con le loro opere più belle e così questa Mostra molto giovò alla coltura artistica nazionale, servendo a far conoscere nuovi indirizzi estetici e ad accrescere il patrimonio intellettuale dei giovani artisti paesani che furono tratti a concepimenti più larghi ed a tecniche nuove ».

L'on. Rava rilevò di ciascuna delle varie Esposizioni veneziane le note caratteristiche e le meritate vittorie, e rammentò gli artisti che vi si affermarono e quelli che vi ebbero una nuova giovinezza di trionfi.

« Non pure mercè questa Mostra meglio si diffonde la conoscenza delle terre d'Italia, ma opere d'artisti nostri vanno a far apprezzare all'estero l'odierna arte italiana e molte d'artisti nostrani e stranieri restano, per geniali e generosi impulsi e concorsi di mecenati, in Italia, in quelle gallerie d'arte moderna che rappresentano un documento storico, e che sono scuole di tendenze ideali e formali ed indice del gusto che si elabora ed evolve. E così i benefici di questa Esposizione si diffondono nello spazio e durano nel tempo ».

Queste Mostre hanno messa l'arte nostra, soggiunge il Ministro, in più stretto rapporto con il grande movimento artistico internazionale, ma ciò, egli crede, non varrà a darle uniformità, chè certe caratteristiche nazionali e certe note regionali, rimarranno, come rimarranno le lingue e i dialetti.

Il progresso dell'ingegno umano è frutto di accordi e contributi di individui e di popoli; una mutualità d'insegnamenti e di aiuti esiste tra le nazioni, così che ciascuna è maestra insieme e scolara.

Ricordò quel che la Grecia diede a Roma e questa alla rinascenza italiana e la rinascenza al mondo ed alla civiltà moderna.

Rilevando gl'influssi vicendevoli che da secoli corrono fra l'arte nostra e quella degli altri popoli ricordò come s'ispirassero alle magnificenze della tavolozza del Tiziano e di Paolo, il Rubens e Van Dych e Velasquez ed altri grandi che l'Italia considera quasi come proprie glorie. Rammenta i nostri compositori di musica del sei e settecento correnti l'Europa a spargere e fecondare i semi della loro arte divina, la luce nuova che venne dal nord e che ci redense dal virtuosismo, la genialità ravvivatrice del Rossini, l'austero richiamo del Wagner a nuova severità d'intenti e di studi, e l'opera del Verdi, che con il genio e con l'arte rinnovò la tecnica dei nostri padri. Simile fatto si era già avverato innanzi nelle arti figurative ed egli ricorda per la scoltura la scambievole influenza della francese del dugento sulla nostra, e della nostra sulla straniera della rinascita, ed anche per la pittura e la letteratura rievoca esempi di ricambiati influssi.

« Le alleanze degli spiriti colti, concluse il ministro, precedono e rafforzano quelle politiche, e mezzo efficace per raggiungere e mantener l'accordo tra i popoli è la fratellanza internazionale dell'arte, onde le nazioni salutano nell'Esposizione di Venezia un'opera di pace e di civiltà nel senso più alto e moderno ».

Il ministro trasse da un nobile pensiero scritto, nella stagione prima del nostro risorgimento politico, dal Tommaseo sulla funzione sociale dell'arte, occasione a constatare come arte, scienza e mestiere ormai procedano concordi in un'opera di elevato sentimento patrio e ad affermare i doveri che lo Stato italiano sente ed adempie con nuove premure per gli interesse dell'arte.

Chiuse rivolgendo un pensiero al Re che a Spezia volle nel natale di Roma celebrare il nuovo sposalizio del mare, interprete sempre alto a nobile dell'anima della nazione.

Salutò il Conte di Torino e Venezia che con fervido sentimento continua la grande tradizione dell'arte e del patriottismo.

Durante tutta la giornata di sabato nel recinto dell'Esposizione regnò grandissima animazione.

Le vendite di opere d'arte concluse nella prima giornata ammontarono a un valore di L. 40,000.

Alla sera nella splendida sala Selva al teatro della Fenice ebbe luogo un pranzo in onore di S. A. R. il conte di Torino. Vi assistevano il ministro della pubblica istruzione, on. Rava, le rappresentanze del Senato e della Camera dei deputati, le rappresentanze ufficiali dei Governi esteri e le rappresentanze nazionali qui intervenute per la cerimonia inaugurale della settima esposizione internazionale d'arte, il sindaco, il prefetto, le altre autorità, molte notabilità e numerosi artisti.

Il banchetto era di 150 coperti.

Allo *champagne* il sindaco, conte Grimani, brindò inneggiando al principe che onorò con la sua presenza la festa odierna.

Rispose S. A. R. il Conte di Torino, vivamente applaudito, bene augurando a Venezia ed agli artisti.

Gli intervenuti al banchetto passarono poi nel teatro Fenice ad assistere alla serata di gala. Si rappresentava l'*Amica*, diretta dal maestro Mascagni.

Omaggio delle donne italiane
alla " Regina Margherita „

Ieri, a Napoli, alle ore 14.45, ebbe luogo la solenne cerimonia per la consegna del busto argenteo della Regina Margherita alla nave che porta il suo nome.

Malgrado il tempo piovoso, molta gente vi assisteva sulla banchina e nell'arsenale.

Agli accessi della nave erano stati eretti archi di margherite, e piante e fiori a profusione erano stati posti qua e là sopra coperta. Tappeti di color granato erano sul barcarizzo e sulla scaletta della nave.

Alle ore 15.15 giunse S. A. R. il duca di Aosta, accolto al suono della marcia Reale.

Il Comitato delle dame italiane che offrì il busto argenteo si trovava a riceverlo.

Il duca strinse a tutte la mano e quindi s'intrattenne colle rappresentanze del Senato e della Camera e con le autorità cittadine.

Quindi S. A. R., seguito dal Comitato e dalle autorità, si recò ad ammirare il magnifico busto, che era contornato e fiancheggiato da palme e da piante di margherite.

Prese per prima la parola la presidente del Comitato, che con voce commossa rivolse un gentile saluto alla Regina Margherita.

L'avv. Stefanelli quindi pronunciò un applaudito discorso.

Rispose il comandante Cerri, il quale parlò a nome dello stato maggiore e dei marinai, dicendosi orgoglioso che un nuovo simbolo venga ad arricchire la nave che ha avuto l'augusto battesimo e la bandiera augurale.

Il duca vivamente si rallegrò cogli oratori.

Quindi il duca, le autorità e le dame apposero la loro firma su di una pergamena e da un notaio venne redatto l'atto di consegna del busto alla nave.

Il comandante dell'incrociatore inglese *Suffolk*, con una rappresentanza di marinai inglesi, intervenne alla cerimonia.

Mentre la musica a bordo eseguiva scelti pezzi, il duca si recò insieme con le autorità e col Comitato delle dame italiane al *buffet*, ove fu offerto un sontuoso rinfresco.

Alle 16.10 S. A. R. il duca, ossequiato dalle autorità e dal Comitato delle dame italiane, lasciò la nave.

La presidentessa del Comitato inviò un telegramma di saluto a S. M. la Regina Margherita a nome del Comitato stesso.

NOTIZIE VARIE

ITALIA.

S. M. il Re stamane, alle ore 7, accompagnato da personaggi delle sue case civile e militare, è partito, con treno speciale per Perugia per inaugurarvi l'Esposizione di Arte antica umbra.

S. M. farà ritorno in Roma alle ore 21.

S. M. la Regina madre, stamane alle ore 9, in carrozza a bruno, scortata dai ciclisti, si è recata al Pantheon ed ha assistito ad un servizio funebre in suffragio di Re Umberto I.

Circa le ore 10, S. M. faceva ritorno alla Villa Margherita.

S. A. R. il Conte di Torino ieri, a Venezia, in gondola di Corte, accompagnato dal suo aiutante di campo, si recò alla stazione e partì per Firenze. Si trovavano ad ossequiarlo le rappresentanze del Senato e della Camera, il sindaco, il prefetto e tutte le autorità civili e militari. Malgrado la pioggia anche una numerosa folla si era raccolta a salutare S. A. R.

Prima di partire, il Conte di Torino espresse la sua soddisfazione per le calorose accoglienze ricevute a Venezia.

S. M. il Re d'Inghilterra ieri, nel pomeriggio, a Napoli, sbarcò dallo *yacht* reale *Victoria and Albert* e col console inglese e con un aiutante di campo si recò a fare un giro per la città, in automobile; poi salì al Vomero, ove visitò la villa Loridiana.

Il Re, alle ore 6 pomeridiane, ritornò a bordo del suo *yacht*.

S. M. la Regina Alexandra si recò, l'altro ieri, nel pomeriggio alla Galleria Umberto I ed alla Galleria Principe di Napoli e fece acquisti in diversi negozi.

Alle ore 19 la Regina ritornò all'arsenale.

Il Re Edoardo in una lancia a vapore dello *yacht* reale *Victoria ad Albert* si recò a visitare i due incrociatori inglesi *Lancaster* e *Suffolk*.

S. M. il Re del Siam, coi figli e seguito, è arrivato sabato mattina a Genova, a bordo del vapore germanico *Sachsen*.

A bordo si recarono un figlio del Re, giunto espressamente da San Remo, il ministro del Siam a Londra ed il console del Siam a Firenze.

Il Re coi figli, il fratello ed il seguito sbarcò dal *Sachsen*, salutato dagli *urrà* dell'equipaggio e dal suono dell'inno siamese, eseguito dalla musica di bordo, e si recò all'Eden Hôtel Palace.

Oltre ai personaggi siamesi, nessuna autorità era presente, essendo giunto il Re in forma privatissima.

Ieri S. M. partì alle 11.30 per San Remo, dove giunse alle 15.30.

S. M. era accompagnato dai suoi figli e da numeroso seguito, e venne ricevuto alla stazione dal ministro siamese a Londra, dall'addetto alla Legazione di Parigi e da cinque suoi nipoti.

Grande folla fece una cordiale dimostrazione all'ospite che, in automobile, si recò alla villa Nobel.

S. E. Majorana in Sicilia. — Ieri, è giunto a Catania, proveniente da Roma, S. E. il ministro del tesoro, Majorana Trovavansi a salutarlo alla stazione le autorità e numerosi amici

S. E. proseguì per Siracusa.

Pel 50° anniversario della proclamazione di Roma capitale. — La Commissione del bilancio della deputazione provinciale, approvando la deliberazione da proporsi al Consiglio per la istituzione di un'opera di pubblica beneficenza scrive nella sua relazione:

« La Commissione ha trovato lodevolissimo il concetto di solennizzare con una grande opera di pubblica beneficenza la fausta data del 50° anniversario della proclamazione di Roma capitale d'Italia. La proposta della istituzione di un sanatorio per tubercolosi raccoglierà certamente il plauso generale sia per il concetto suaccennato da cui essa è stata inspirata, sia per la forma di beneficenza prescelta, forma che risponde alla necessità di provvedere ad un bisogno generale di tutta la nostra provincia che non trova una completa soddisfazione nelle istituzioni ospitaliere esistenti. Un solo emendamento ha ritenuto la Commissione opportuno di apportare alla proposta, quello cioè di determinare l'ammontare del contributo provinciale stabilendolo sin da ora nella somma di L. 250,000, da stanziarsi in ragione di L. 50,000 all'anno per esercizio dal 1907 al 1911 ».

Per la V gara di tiro a segno. — Il Ministero della guerra ha accordato il viaggio gratuito ai soci dell'Audax italiano che parteciperanno alla V gara generale di tiro, iscrivendosi alle categorie 1ª « tiro collettivo » e 2ª « rappresentanze ».

Ai componenti poi i reparti volontari ciclisti, che verranno a Roma a prender parte alla tattica militare indetta pel venturo giugno, sarà accordato il ribasso ferroviario del 75 per cento.

Quanto agli alloggi si stanno facendo pratiche per procurarlo gratis.

Un benefattore. — Giovedì scorso ha cessato di vivere in Roma, nella sua abitazione in piazza San Luigi dei Francesi n. 24, il signor Raffaele Balestra fu Gioacchino, il quale ha legato il suo rilevante patrimonio alla Congregazione di carità di Roma.

Per cura della Congregazione vennero rese funebri onoranze solenni alla salma del munifico cittadino.

A Giosuè Carducci. — A Firenze, l'altrieri, per iniziativa del Comitato degli studenti della scuola tecnica di San Carlo, è stata inaugurata una lapide con un busto di Giosuè Carducci sulla casa di via Romana, ove dimorò il poeta.

Erano presenti il sindaco, il prefetto, le autorità e gli studenti delle scuole comunali e tecniche.

Pronunziò un applaudito discorso il prof. Bicci.

La lapide ed il busto furono dati in consegna al Comune.

Alla sera un tratto della via Romana venne sfarzosamente illuminato.

R. Accademia di Santa Cecilia. — L'audizione per l'esercizio e cultura degli alunni del R. liceo musicale eseguitasi nel pomeriggio di sabato, riuscì un nuovo saggio degli ottimi risultati che le scuole del liceo, sotto la direzione dell'illustre maestro comm. Falchi, danno all'arte musicale. La sala della R. Accademia era affollata d'un pubblico elegante ed intelligente che applaudì gli alunni e le alunne dei maestri Sgambati, Pinelli, Forino e Jacobacci nella esecuzione del *trio* in *mi b.* del Beethoven, per pianoforte (signorina Laura Pardo), violino (signor Bruto Tignani) e violoncello (signor Amedeo Escobar); nella *sonata* in *sol* del Grieg per pianoforte (signorina Ines Sassi) e violino (Tignani) e nel *trio* in *mi b.* del Brahms per pianoforte (signorina Maria Gamba), violino (signorina Olga Strackan) e violoncello (signor Gaetano Perali).

Giovedì scorso ed ieri domenica gli alunni e le alunne dei maestri V. De Sanctis ed E. Pinelli, dalle classi elementari a quelle di perfezionamento, diedero i loro saggi, presente un numeroso uditorio che si compiacque molto dei progressi delle due scuole di violino.

Quest'oggi vi è stato il saggio della scuola d'arpa diretta dalla prof. signora Sofia Sarzana.

Concerto popolare. — Un pubblico eccezionalmente eletto e numeroso riempivą ieri il teatro Argentina per l'audizione del 45° concerto popolare eseguito dall'orchestra municipale diretta dal cav. Vessella.

Vennero molto gustate ed applaudite la bellissima ouverture del *Flauto magico* di Mozart e la splendida, vigorosa sinfonia del *Tannhäuser* di Wagner, non che l'*andante e scherzo* della 2ª sinfonia in *si min.* del russo Alessandro Borodin. La sinfonia n. 3 in *fa*, intitolata *Nella selva* del tedesco, Raff, sebbene abbia belle pagine, pure stancò alquanto l'uditorio per la sua lunghezza, tuttavia la brava orchestra che la eseguì venne ricompensata da larghi applausi.

Applauditissimo l'intermezzo del *Guglielmo Ratcliff* del Mascagni, eseguito con somma accuratezza e se ne volle il *bis*.

Associazione artistica internazionale. — Il concerto datosi sabato sera nella gran sala dell'Associazione in via Margutta riuscì brillantissimo. La signorina Manolita de Anduaga y Luna, una simpatica e valente soprano, insieme alla signorina Angela Amalberti e signor Carlo Sismondi eseguirono benissimo parecchi pezzi d'autori italiani e stranieri e vennero molto applauditi dal numeroso pubblico d'invitati che gremiva la sala.

L'illustre senatore Monteverde, presidente dell'Associazione, coadiuvato dai membri del Consiglio, facevano con l'usata cortesia gli onori di casa.

Dopo il concerto vi fu ballo.

Nuova linea telefonica. — Mercoledì 1° maggio verrà attivata al servizio pubblico la linea telefonica: Roma-Monterotondo.

Necrologio. — Ieri, nel pomeriggio, a Napoli, è morto il prof. De Gennaro-Ferrigni Amerigo, deputato al Parlamento nazionale.

Rapprentava da due legislature il IX collegio di Napoli.

Il centenario di un Convitto. — Sabato, nel pomeriggio, a Venezia, ebbe luogo la solenne commemorazione del centenario del Convitto Marco Foscarini, coll'inaugurazione del vessillo offerto dagli ex convittori.

Alla cerimonia intervennero S. E. il ministro dell'istruzione, Rava, il sindaco, conte Grimani, e moltissime autorità nonchè un grande numero di invitati.

Fu cantato un inno musicato per l'occasione e vennero pronunziati applauditi discorsi dal ministro Rava, dall'on. Fusinato e da altri.

Fu scoperta una lapide commemorativa nella nuova palestra.

Fenomeni tellurici. — L'altrieri verso le ore 10 vi fu allo Stromboli una forte eruzione, con una sensibile scossa, che cagionò la rottura di vetri e danni alle campagne.

S'ignora se vi siano vittime.

Il cavo sottomarino fra Lipari e Stromboli fu interrotto e quindi le comunicazioni sono possibili solo di notte mediante segnalazioni ottiche con Forte Spuria.

L'osservatorio etneo fornisce le seguenti informazioni: L'esplosione allo Stromboli fu formidabile, e straordinaria l'eruzione di una massa di fumo nerastra, pietre e lapilli.

Sono stati rotti moltissimi vetri alle finestre ed hanno sofferto i vigneti.

Il rombo è stato avvertito in Calabria.

La notizia venne ritardata per l'interruzione del cavo telegrafico.

Notizie agrarie. — Il riepilogo delle notizie agrarie della seconda decade di aprile reca:

La decade trascorsa fu piovosa in tutto il Regno. Le pioggie furono propizie alle terre dell'Italia settentrionale, delle Puglie e di parte della Sicilia; nell'Italia media ed in qualche altro luogo esse riuscirono superflue. La semina del granoturco e gli altri lavori campestri subirono interruzioni. La temperatura si mantenne ovunque relativamente bassa, per cui ora è più che mai sentito il bisogno del caldo per il progresso della vegetazione ed in particolare per i prati e per gli erbai.

Il frumento si mostra promettente; la quasi completa fioritura degli alberi da frutta lascia sperare un discreto prodotto. La vite comincia a schiudere le sue gemme.

Marina militare. — La R. nave *Curtatone* è giunta a Dogali — La *Pellicano* a Nauplia.

Marina mercantile. — Da Penang ha proseguito per Bombay il *Capri*, della N. G. I. — Da Suez ha proseguito per Bombay il *D. Balduino* e per Genova il *R. Rubattino*, entrambi della stessa N. G. I. L'*Indiana*, del Lloyd italiano, ha proseguito da Palermo per New-York. Da Teneriffa è partito per Barcellona e Genova il *Savoja*, della Veloce.

È giunto a New-York il *Re d'Italia*, del Lloyd Sabaudo. Il *Mendoza*, del Lloyd italiano ha proseguito da Las Palmas per Genova.

È giunto a Rio Janeiro il *Cordova*, pure del Lloyd italiano. Il postale *Virginia*, del Lloyd italiano, è partito da New-York per Napoli e Genova.

Proveniente da Napoli, giunse a New-York il *Città di Milano*, della Società La Veloce.

TELEGRAMMI

(Agenzia Stefani)

STRASBURGO, 27. — L'imperatore Guglielmo è giunto nel pomeriggio accolto con vivissime acclamazioni dalla popolazione.

L'imperatore si è recato al palazzo imperiale, ove ha avuto luogo un pranzo.

GORIZIA, 27. — In una cava di pietre presso la città è avvenuta una frana.

Parecchi operai sono rimasti sepolti. Quattro sono morti ed uno è rimasto gravemente ferito.

BUDAPEST, 27. — *Camera dei deputati.* — Si approva il progetto di legge che concerne le investizioni delle ferrovie dello Stato.

PIETROBURGO, 27. — Lo Czar ha ricevuto in udienza a Tsarskoie-Selo venticinque membri della Duma appartenenti al partito dei contadini, i quali gli hanno presentato un indirizzo che esprime i loro sentimenti di fedeltà.

Lo Czar ha ringraziato la deputazione per i sentimenti espressigli e si è intrattenuto con ciascuno dei deputati. Questi, dopo l'udienza, sono rimasti a colazione al palazzo.

PIETROBURGO, 27. — Il Consiglio dei ministri ha deliberato ieri di sottoporre alla Duma il progetto del ministro dell'istruzione concernente l'istituzione di una Università a Saratow.

LONDRA, 28. — Parecchi giornali pubblicano un dispaccio da New York, il quale annunzia che a Baltimora è crollato un imbarcadero in costruzione e vi sono rimaste uccise quaranta persone.

BAKU, 28. — Gli armatori e gli esportatori hanno deciso di concedere un aumento di stipendio ai capitani ed ai macchinisti.

Gli scioperanti si accorderanno circa alla nuova attitudine da prendere nel distretto delle officine di Nafta.

Si dice che gli operai, per solidarietà con i marinai, si porranno in isciopero.

PORTWORT (Texas), 28. — Il villagio di Henning è stato distrutto da una tromba marina accompagnata da una grandinata così violenta che in certi punti la grandine raggiunse due piedi di altezza ed arrestò i treni.

Sei persone sono morte: altri morti si segnalano nei villaggi circostanti.

PIETROBURGO, 28. — Ieri, ricevendo a Tsarskoie-Selo, i membri contadini della Duma, lo Czar, dopo averli ringraziati per i sentimenti di fedeltà e di devozione che avevano espressi, aggiunse che farebbe tutto quello che avesse ritenuto necessario per migliorare la loro condizione e che sperava di riuscire col concorso dato da tutti i deputati della Duma alla patria ed a lui.

MADRID, 28. — Stamane, nella cappella del palazzo reale, ha avuto luogo la cerimonia dell'imposizione della berretta cardinalizia all'arcivescovo di Burgos.

Il Re, la Regina Cristina, le infante Teresa ed Isabella e la guardia nobile venuta da Roma a portare la berretta, assistevano alla cerimonia.

PIETROBURGO, 28. — Il lavoro nella filanda Schescher di Pietroburgo è nuovamente sospeso, in seguito al rifiuto della polizia di liberare i delegati degli operai, che furono arrestati.

Il proprietario della filanda è partito per Mosca.

COPENAGHEN, 29. — Il Re e la Regina sono partiti per Cristiania.

CHOLET (Francia), 29. — Nell'elezione legislativa di ieri per questa circoscrizione è stato eletto Giulio Delahaye, conservatore, con 9956 voti.

SANTIAGO DEL CILE, 29. — Il nuovo Ministero è stato così costituito:

Interno, Raphael Orrego; esteri, Antonio Hunneeus; giustizia ed istruzione, Annibale Detellier; finanze, Luigi Antonio Vergara; guerra e marina, Osvaldo Perez Sanchez; industria e lavori pubblici, Abraham Ovalle.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE

del R. Osservatorio del Collegio Romano

del 28 aprile 1907

Il barometro è ridotto allo zero	0°
L'altezza della stazione è di metri	50.60.
Barometro a mezzodì	748.57.
Umidità relativa a mezzodì	61.
Vento a mezzodì	S.
Stato del cielo a mezzodì	coperto.
Termometro centigrado	massimo 20.4.
	minimo 13.7.
Pioggia in 24 ore	goccie

28 aprile 1907.

In Europa: pressione massima di 762 in Grecia, minima di 747 in Piemonte.

In Italia nelle 24 ore: barometro leggermente salito al nord-est, disceso fino a 4 mm. altrove; temperatura diminuita; venti forti del 3° quadrante; pioggie sparse.

Barometro: minimo a 747 in Piemonte, massimo a 756 sulle coste joniche.

Probabilità: venti moderati o forti, settentrionali al nord; tra sud e ponente altrove; cielo nuvoloso con pioggie; mare agitato.

NB. — A ore 15 è stato telegrafato a tutti i semafori di mantenere il cilindro.

BOLLETTINO METEORICO

dell'Ufficio centrale di meteorologia e di geodinamica

Roma, 28 aprile 1907.

STAZIONI	STATO del cielo ore 7	STATO del mare ore 7	TEMPERATURA precedente Massima nelle 25 ore	Minima
Porto Maurizio....	coperto	mosso	18 0	12 8
Genova...........	coperto	agitato	15 4	12 8
Spezia...........	piovoso	mosso	17 0	11 5
Cuneo...........	coperto	—	17 6	9 2
Torino...........	3/4 coperto	—	17 5	10 4
Alessandria.......	piovoso	—	20 1	13 2
Novara..........	piovoso	—	22 0	17 0
Domodossola......	piovoso	—	19 7	7 2
Pavia...........	nebbioso	—	22 2	8 4
Milano..........	coperto	—	22 4	11 3
Como	piovoso	—	24 0	8 0
Sondrio.........	piovoso	—	20 0	5 4
Bergamo........	coperto	—	17 9	10 0
Brescia..........	coperto	—	19 0	12 0
Cremona........	coperto	—	21 6	11 7
Mantova.........	1/2 coperto	—	21 4	10 2
Verona..........	coperto	—	20 6	11 0
Belluno.........	piovoso	—	15 4	6 3
Udine...........	coperto	—	14 5	5 4
Treviso..........	coperto	—	20 2	6 8
Venezia.........	coperto	molto agitato	18 0	6 0
Padova	coperto	—	18 5	7 3
Rovigo..........	coperto	—	21 0	7 0
Piacenza	3/4 coperto	—	20 5	11 7
Parma	coperto	—	19 5	1 5
Reggio Emilia....	coperto	—	20 0	1 0
Modena	coperto	—	21 6	8 9
Ferrara	coperto	—	21 8	7 8
Bologna	coperto	—	20 1	10 8
Ravenna........	coperto	—	21 0	10 0
Forlì	coperto	—	23 2	14 2
Pesaro	piovoso	calmo	21 7	13 0
Ancona	coperto	mosso	22 0	13 6
Urbino..........	piovoso	—	19 1	10 4
Macerata........	1/4 coperto	—	21 4	12 6
Ascoli Piceno	sereno	—	26 0	16 0
Perugia.........	coperto	—	19 3	10 4
Camerino	1/2 coperto	—	18 5	10 0
Lucca	piovoso	—	21 5	12 8
Pisa	piovoso	—	20 3	10 6
Livorno	piovoso	agitato	18 5	11 5
Firenze	piovoso	—	22 1	10 9
Arezzo..........	piovoso	—	20 2	9 4
Siena	coperto	—	17 5	9 2
Grosseto	—	—	—	—
Roma...........	3/4 coperto	—	20 4	13 6
Teramo.........	1/2 coperto	—	22 9	15 0
Chieti	3/4 coperto	—	23 0	13 0
Aquila	1/2 coperto	—	19 5	10 1
Agnone	piovoso	—	16 4	9 5
Foggia	3/4 coperto	—	23 0	12 0
Bari	coperto	mosso	25 8	14 2
Lecce	coperto	—	22 5	13 7
Caserta.........	piovoso	—	21 5	13 5
Napoli	piovoso	mosso	17 1	13 1
Benevento.......	piovoso	—	22 1	14 0
Avellino........	3/4 coperto	—	16 4	2 2
Caggiano........	1/2 coperto	—	16 6	10 2
Potenza.........	3/4 coperto	—	17 7	11 0
Cosenza.........	1/2 coperto	—	24 8	16 0
Tiriolo..........	coperto	—	18 1	7 0
Reggio Calabria..	3/4 coperto	calmo	25 0	15 0
Trapani.........	coperto	calmo	23 2	14 9
Palermo.........	coperto	calmo	28 4	17 1
Porto Empedocle..	coperto	legg. mosso	18 0	11 5
Caltanissetta......	—	—	—	—
Messina.........	coperto	calmo	25 3	15 7
Catania	coperto	mosso	27 9	14 6
Siracusa	coperto	legg. mosso	23 6	12 4
Cagliari	3/4 coperto	mosso	22 2	12 8
Sassari	piovoso	—	19 1	11 4

Direttore: G. B. BALLESIO — Tipografia delle Mantellate. — RAFFAELE TUMINO, *Gerente responsabile.*